

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL *MADE IN ITALY*

Relazione Trimestrale
ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999
della procedura di amministrazione straordinaria
relativa alle società

Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria
Ilvaform S.p.A. in amministrazione straordinaria
Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria
Socova S.a.s. in amministrazione straordinaria
Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria
Innse Cilindri S.r.l. in amministrazione straordinaria
Sanac S.p.A. in amministrazione straordinaria

riferita al periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025

Sommario

PREMESSA	6
ILVA S.P.A. IN A.S.	8
Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria	9
1. Attività della Procedura	9
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	9
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza	9
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva	10
1.4 Costi della procedura	10
2. Aggiornamenti sul Programma	10
2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva	11
2.2 Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i.	13
2.3 Aggiornamento sull'andamento finanziario	13
2.4 Dismissioni degli asset non core	15
Parte II - Attività corrente	15
1. Prosecuzione dell'attività d'impresa	15
2. Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA	16
3. Dati sulla qualità dell'aria in prossimità dello stabilimento di Taranto	17
4. Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica	18
5. Aree Escluse di competenza Ilva	22
6. Gestione del personale	48
6.1 Occupazione	48
6.2 Ammortizzatori Sociali	48
6.3 Progetti Risorse Umane	48
6.4 Formazione	49
6.5 Dettaglio forza lavoro Ilva	49
7. Accadimenti legali/giudiziari	49
Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo	69
1. Premessa	69
2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025... 71	
ILVAFORM S.P.A. IN A.S.	75
1. Attività della Procedura	76
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	76

1.2	Riunioni del Comitato di Sorveglianza	76
1.3	Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva	76
1.4	Costi della procedura	76
2.	Aggiornamenti sul Programma	76
2.1	Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva	76
Parte II - Attività corrente		77
1.	Prosecuzione dell'attività d'impresa	77
2.	Gestione del personale	77
3.	Accadimenti legali/giudiziari	77
Parte III – Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo		81
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025.....		81
TARANTO ENERGIA S.R.L. IN A.S.		84
1.	Attività della Procedura	85
1.1	Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	85
1.2	Riunioni del Comitato di Sorveglianza	85
1.3	Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva	85
1.4	Costi della procedura	85
2.	Aggiornamenti sul Programma.....	85
2.1	Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva	85
Parte II - Attività corrente		86
1.	Prosecuzione dell'attività d'impresa	86
2.	Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA	86
3.	Gestione del personale	86
3.1	Occupazione	86
3.2	Ammortizzatori Sociali.....	86
3.3	Progetti Risorse Umane.....	86
3.4	Formazione	87
3.5	Dettaglio forza lavoro Taranto Energia	87
4.	Accadimenti legali/giudiziari	87
Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.....		91
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025.....		91
SOCOVA S.A.S. IN A.S.		94
1.	Attività della Procedura	95
1.1	Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	95
1.2	Riunioni del Comitato di Sorveglianza	95

1.3	Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva	95
1.4	Costi della procedura	95
2.	Aggiornamenti sul Programma	95
2.1	Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva	95
Parte II - Attività corrente		96
1.	Prosecuzione dell'attività d'impresa	96
2.	Gestione del personale	96
3.	Accadimenti legali/giudiziari	96
Parte III – Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo		
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025.....		99
PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN A.S.		102
1.	Attività della Procedura	103
1.1	Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	103
1.2	Riunioni del Comitato di Sorveglianza	103
1.3	Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva	103
1.4	Costi della procedura	103
2.	Aggiornamenti sul Programma	103
Parte II - Attività corrente		103
1.	Prosecuzione dell'attività d'impresa	103
2.	Gestione del personale	104
3.	Accadimenti legali/giudiziari	104
Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo		
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025.....		114
INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.		117
Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria		118
1.	Attività della Procedura	118
1.1	Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	118
1.2	Riunioni del Comitato di Sorveglianza	118
1.3	Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo di INNSE	118
1.4	Costi della procedura	118
2.	Aggiornamenti sul Programma.....	118
Parte II – Attività corrente		119
1.	Prosecuzione dell'attività d'impresa di INNSE	119

2. Gestione del personale	119
3. Accadimenti legali/giudiziari	119
Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.....	120
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025.....	120
SANAC S.P.A. IN A.S.	123
Parte I – Attività durante l'amministrazione straordinaria.....	124
1. Attività della Procedura	124
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria	124
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza	124
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo di Sanac	124
1.4 Costi della procedura	124
2. Aggiornamenti sul Programma.....	124
2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo a Sanac	124
Parte II - Attività corrente.....	125
1. Prosecuzione dell'attività d'impresa di Sanac.....	125
2. Aggiornamento sull'andamento finanziario.	126
2.1 Flussi di Cassa al 31 dicembre 2025 di Sanac	126
3. Gestione del personale	127
3.1 Occupazione	127
3.2 Dettagli forza lavoro al 31 dicembre 2025.....	127
4. Accadimenti legali/giudiziari	128
Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.....	129
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2025	129

PREMESSA

In data 21 gennaio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito anche "**MISE**" o "**MIMIT**"), a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. n. 61/2013 (conv. in L. n. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha disposto l'ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (di seguito, la "**Procedura**").¹

Con sentenza del 28 gennaio 2015, pubblicata in data 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, "**Ilva**"), nominando quale giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi, poi sostituita, con decreto del Presidente del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2019, dalla dott.ssa Vincenza Agnese.

In data 19 febbraio 2015, il MISE ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza², che nel periodo di riferimento è composto dal Dott. Marco Lipari (Presidente), dal dott. Roberto Sampiero (esperto), dal dott. Luigi Maria Rocca (esperto), da Ampre S.r.l., (creditore) e SKF Industrie S.p.A., come da decreto MIMIT del 16 luglio 2024 (protocollo nr: 20655 del 24/07/2024).

In data 29 dicembre 2015, i Commissari Straordinari di Ilva, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, hanno presentato al MISE il programma di Ilva e delle controllate in a.s. redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 23 dicembre, n. 347 (di seguito, il "**Programma**"). In data 4 gennaio 2016, il MISE, con proprio decreto, ha approvato il Programma.

Con Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 2024, il MIMIT: (i) ha disposto la "riunificazione" dell'organo commissariale delle procedure di INNSE Cilindri S.r.l. in A.S. e Sanac S.p.A. in A.S. con quello della procedura di amministrazione straordinaria di Ilva, quale procedura madre ex art. 80 e ss. del D.Lgs 270/1999 e (ii) ha nominato quali Commissari Straordinari di tutte le società del gruppo

¹ Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della Procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba. In data 23 aprile 2019, nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s., Tillet S.a.s. e Partecipazioni Industriali S.p.a., sono stati nominati, con decorrenza a far data dal 1° giugno 2019, in sostituzione dei dimissionari avv. Corrado Carrubba, dott. Piero Gnudi, prof. Enrico Laghi, il dott. Francesco Ardito, l'avv. Antonio Lupo e il dott. Antonio Cattaneo. In data 21 giugno 2019, con decreto ministeriale, vista la lettera del 23 maggio 2019, con la quale il dott. Antonio Cattaneo dichiarava di non poter assumere le funzioni di commissario straordinario, è stato nominato il Prof. Alessandro Danovi quale membro del collegio commissariale.

² Originariamente composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), da ENI S.p.A. (creditore) e da Intesa San Paolo S.p.A. (creditore). Rispettivamente in data 1° luglio e 26 luglio 2019, la composizione del Comitato di Sorveglianza ha riportato le seguenti modifiche: nomina di Mercitalia Rail S.r.l. e S.A.V. S.r.l. F.lli Santagata in qualità di creditori in sostituzione di Eni S.p.a. ed Intesa San Paolo S.p.a. e nomina del Dott. P. G. Demarchi Albengo a Presidente del Comitato di Sorveglianza in sostituzione del dimissionario Prof. Avv. M. Confortini. In data 30 novembre 2020, è stato nominato quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza il Dott. M. Maceroni, in sostituzione del dimissionario Avv. M. Cesare. Con provvedimento MISE prot. 238655 dell'10/8/2021 sono stati nominati quali membri del Comitato di Sorveglianza il Dott. Marco Lipari quale presidente, ed il prof. Emiliano Amato ed il dott. Emano Sgaravato come membri esperti. In data 23 febbraio 2023 il Dott. Sgaravato ha presentato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro esperto. Con il provvedimento protocollo n. 287302 del 20 settembre 2023 il MIMIT ha nominato i nuovi componenti del Comitato di Sorveglianza Dott. Marco Lipari (Presidente), dal dott. Roberto Sampiero (esperto), dal dott. Luigi Maria Rocca (esperto), Mercitalia Rail S.r.l. e S.a.v. S.r.l. F.lli Santagata. Con decreto del 28 dicembre 2023, notificato alla Procedura in data 11 gennaio 2024, il MIMIT, in sostituzione della S.a.v. S.r.l. F.lli Santagata e di Mercitalia Rail S.r.l., ha nominato Ampre S.r.l. e Calderys Italia S.r.l., quali membri del Comitato di Sorveglianza in rappresentanza del ceto creditorio. In data 19 marzo 2024 Calderys Italia S.r.l. ha rinunciato all'incarico. Con decreto del 16 luglio 2024, notificato alla Procedura in data 24 luglio 2024, il MIMIT, in sostituzione della Calderys Italia S.r.l., ha nominato Skf Industrie S.p.A.

Ilva, con decorrenza immediata, il prof. Alessandro Danovi, il prof. Francesco Di Ciommo e la dott.ssa. Daniela Savi.

Nella presente relazione sono riportati, ove possibile, soltanto gli aggiornamenti relativi al periodo di riferimento, mentre per quanto qui non riportato si richiama il contenuto delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 sino al settembre 2025.

Si ricorda inoltre che:

- **ai sensi dell'art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 "il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'Industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del Programma";**
- il Programma di cui sopra è unitario per tutte le società del gruppo ILVA;
- a far data dal 1° novembre 2018, a seguito della sottoscrizione in data 28 giugno 2017 del **contratto di affitto di ramo d'azienda con AM InvestCo Italy S.r.l. (oggi Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.)**, la gestione delle attività di Ilva e di alcune delle sue controllate in A.S. è passata **in capo all'affittuaria;**
- **in data 20 febbraio 2024 Acciaierie d'Italia S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex D.L. n. 347/2003** e in data 29 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ne ha dichiarato lo stato di insolvenza;
- in data 29 febbraio 2024 AdI Energia S.r.l., AdI Servizi Marittimi S.r.l., AdI Tubiforma S.r.l. ed AdI Socova sono state ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex D.L. n. 347/2003 e in data 14-21 marzo 2024 il Tribunale di Milano ne ha dichiarato lo stato di insolvenza;
- **con decreto del MIMIT del 17 aprile 2024 anche Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003 e, con successiva sentenza del Tribunale di Milano del 4 novembre 2024, la stessa è stata dichiarata insolvente ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 347/2003.**

Con la presente relazione vengono forniti gli aggiornamenti sul Programma e sulle residue attività, come richiesto dal Comitato di Sorveglianza, in separate sezioni, ognuna delle quali intestata a ciascuna società del Gruppo Ilva.

Vengono inoltre forniti i dati economico-finanziari relativi a ciascuna società in A.S.

Sul sito internet - www.gruppoilvainas.it - vengono pubblicate tutte le informazioni inerenti alla Procedura.

Milano 16 giugno 2026

I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da

Alessandro Danovi

CN = Alessandro Danovi

C = IT

prof. Alessandro Danovi

Firmato digitalmente da

Daniela Savi

CN = Daniela Savi

C = IT

dott.ssa Daniela Savi

Firmato digitalmente da

FRANCESCO DI CIOMMO

CN = FRANCESCO DI CIOMMO

C = IT

prof. Francesco Di Ciommo

Ilva S.p.A. in A.S.

Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva non vi sono aggiornamenti da segnalare; pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

Con riferimento agli avvenimenti relativi alla società francese S.L.D. S.A. e alla società greca Hellenic Steel Company S.A. in liquidazione ("HSC") parimenti a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare; pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025) il Comitato di Sorveglianza, per tutte le società del gruppo, si è riunito nelle date sottoelencate:

6 ottobre 2025

1. Aggiornamenti relativi alla procedura per l'acquisizione dei beni e delle attività aziendali;
2. Informativa riguardante le modifiche del contratto con Boston Consulting Group per il supporto al processo di cessione degli assets delle società del gruppo ILVA;
3. Procedura per la cessione dei compendi aziendali di SANAC s.p.a (pubblicazione dell'invito a manifestare interesse);
4. Rendicontazione delle somme derivanti dal finanziamento di cui al decreto-legge n. 52/2025 e nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 settembre 2025;
5. Varie ed eventuali.

27 ottobre 2025

1. Informativa generale circa gli sviluppi della procedura per l'acquisizione dei beni e delle attività aziendali.
2. Approfondimenti circa l'utilizzazione del finanziamento dei 200 milioni di euro, anche alla luce della documentazione fornita al Comitato.
3. Effetti dell'indebitamento conseguente al finanziamento di 200.000.000 di euro sul presumibile soddisfacimento dei creditori Ilva.
4. Aggiornamenti sulla individuazione delle cause e delle responsabilità per l'incendio dell'altoforno 1.
5. Varie ed eventuali.

17 novembre 2025

1. Aggiornamenti circa le procedure di vendita dei compendi aziendali delle società del gruppo.
2. Esame della nota esplicativa in merito alla dinamica causale dell'incidente del 7 maggio 2025 ed al conseguente sequestro probatorio dell'Altoforno 1, pervenuta il 29 ottobre 2025.
3. Varie ed eventuali.

1. Aggiornamenti in ordine all'attività della procedura, con particolare riguardo all'incidenza del decreto-legge 1° dicembre 2025 n. 180 e all'iter di alienazione dei compendi aziendali del gruppo ILVA;
2. Esame informativa congiunta dei Commissari di ILVA s.p.a. in AS, Ilvaform s.p.a. in AS, Taranto Energia srl in AS, Socova SAS in AS e dai Commissari di ADI s.p.a. in AS, ADI Tubiforma srl in AS, ADI Energia srl in AS, ADI Servizi Marittimi srl in AS, ADI Socova sas in AS indirizzata al MIMIT circa l'Accordo Modificativo Genova e l'Accordo Modificativo Canone e Magazzino;
3. Programmazione delle prossime riunioni del Comitato;
4. Varie ed eventuali.

29 dicembre 2025

1. Esame Istanza di autorizzazione ad accettare l'offerta presentata da Flacks Group LLC e ad avviare trattative con quest'ultima volte alla predisposizione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione contrattuale definitiva;
2. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive e ai ricorsi in Cassazione ex art. 99 della Legge Fallimentare, sono pendenti:

- n. 60 giudizi di opposizione;
- n. 16 giudizi in Cassazione, di cui 4 ove la procedura è costituita;
- n. 8 giudizi di rinvio avanti al Tribunale di Milano.

1.4 Costi della procedura

In ottemperanza alla circolare MISE del 22 gennaio 2016, Ilva ha predisposto all'interno del sito internet una sezione, denominata "Trasparenza", per il recepimento degli obblighi informativi di cui alla circolare sopra menzionata.

Nel rispetto delle disposizioni, si allega il prospetto dei costi della procedura al 31 dicembre 2025 (**ALL. 1**) e il prospetto degli incarichi professionali e di consulenza come da circolare MISE sopra richiamata (**ALL. 2 e ALL. 2.1**)

2. Aggiornamenti sul Programma

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva

Il 31 luglio 2024 i Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("ILVA") e delle sue società in A.S. hanno dato avvio alla procedura coordinata di vendita dei beni e delle attività aziendali facenti capo ad ILVA e Acciaierie d'Italia S.p.A. ("AdI") nonché alle relative società controllate in A.S. mediante pubblicazione del relativo invito a manifestare interesse.

In risposta alla pubblicazione dell'Invito, sono pervenute sedici manifestazioni di interesse, di cui (a) tre aventi ad oggetto l'intero complesso aziendale oggetto della Procedura di Vendita (il "Complesso Aziendale"), (b) undici riferite a singoli rami d'azienda (i "Rami d'Azienda"), e (c) due riferite a singoli beni non costituenti un Ramo d'Azienda.

In particolare, le tre manifestazioni di interesse riferite all'intero Complesso Aziendale sono state presentate da:

- la Cordata composta da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company (OJSC) ("Cordata BSC - AIC");
- Jindal Steel International ("Jindal"); e
- Bedrock Industries Group LLC ("Bedrock").

L'8 ottobre 2024 i Commissari Straordinari, avendo acquisito l'autorizzazione del MIMIT, previ pareri dei rispettivi Comitati di Sorveglianza delle Società in A.S., hanno comunicato, in applicazione dei criteri di cui all'Invito, (i) l'ammissione a partecipare alla seconda fase della Procedura di vendita ai soli soggetti che hanno presentato le manifestazioni d'interesse aventi ad oggetto il Complesso Aziendale e i Singoli Rami d'Azienda.³

In pari data, a tali ultimi soggetti è stata trasmessa la lettera di procedura che regola le successive fasi della Procedura di Vendita (la "Lettera di Procedura") così da consentire loro di svolgere le attività di due diligence propedeutiche alla eventuale presentazione delle rispettive Offerte vincolanti, nonché una prima bozza e la relativa versione definitiva di contratto di cessione di Ramo d'Azienda.

Il 26 novembre 2024 il MIMIT, con nota prot. n. 00631/98, ha autorizzato i Commissari Straordinari a prorogare il termine di presentazione delle offerte al 10 gennaio 2025, data in cui sono pervenute dieci offerte (le "Offerte") di cui: (x) tre - formulate rispettivamente dalla Cordata BSC - AIC, da Jindal e da Bedrock - riferite all'intero Complesso Aziendale e (y) sette aventi ad oggetto singoli Rami d'Azienda.

Il 28 marzo 2025 i Commissari Straordinari hanno comunicato alla Cordata BSC - ABDF che il MIMIT ha rilasciato la suddetta autorizzazione con la finalità di: (i) definire i termini e le condizioni dell'Offerta che risultano ancora non conformi rispetto ai requisiti indicati nella Lettera di Procedura; (ii) attivare un tavolo di lavoro che coinvolga anche i competenti organi del Governo e di istituzioni pubbliche per gli aspetti dell'Offerta che non rientrano nelle competenze dei Commissari Straordinari; e (iii) consentire alla Cordata BSC-ABDF di svolgere alcuni ulteriori approfondimenti. In pari data, i Commissari Straordinari hanno comunicato a Bedrock che il MIMIT ha autorizzato la prosecuzione delle negoziazioni con la Cordata BSC - ABDF in via preferenziale ma non esclusiva.⁴

Il 7 maggio 2025 si verificava un incendio presso l'altoforno 1 dell'acciaieria Ilva di Taranto (uno dei due altoforni in funzione), in gestione all'affittuario ADI, cui seguiva un provvedimento di sequestro

³ In pari data, a tali ultimi soggetti è stata trasmessa la lettera di procedura che regola le successive fasi della Procedura di Vendita (la "Lettera di Procedura") così da consentire loro di svolgere le attività di due diligence propedeutiche alla eventuale presentazione delle rispettive Offerte vincolanti, nonché una prima bozza e la relativa versione definitiva di contratto di cessione di Ramo d'Azienda.

⁴ Nel mese di aprile si sono svolti alcuni incontri fra i Commissari Straordinari e i rappresentanti della Cordata BSC - ABDF; inoltre, gli advisor legali dei Commissari Straordinari hanno fornito agli advisor legali della Cordata BSC-ABDF alcune informazioni e chiarimenti in relazione al Complesso aziendale.

da parte della Procura di Taranto, senza facoltà d'uso. L'evento in questione ha comportato una serie di conseguenze rilevanti sotto il profilo occupazionale (portando ad un incremento significativo del numero di lavoratori in CIGS presso lo stabilimento di Taranto).

Tale circostanza, unitamente ad un inevitabile riduzione della capacità produttiva dello stabilimento di Taranto (con ripercussioni anche su quella degli altri stabilimenti del gruppo Ilva), hanno determinato un rallentamento della trattativa avviata in via preferenziale con la Cordata BSC-ABDF, tenuto anche conto del fatto che l'Offerta presentata dalla Cordata prevedeva espressi elementi di condizionalità legati, inter alia, all'assenza di provvedimenti giudiziali che impedissero o ostacolassero significativamente la facoltà di utilizzo degli asset produttivi.

Il 4 agosto 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436/2025 di concessione della nuova autorizzazione integrata ambientale ("Nuova AIA"), che prevede un limite massimo di produzione di acciaio pari a sei milioni di tonnellate/anno, dunque inferiore ai livelli produttivi richiesti dall'attuale gestore per lo stabilimento di Taranto. Inoltre, la Nuova AIA impone al gestore il rispetto di molteplici prescrizioni e tra queste l'obbligo di presentare, entro dodici mesi dal rilascio della Nuova AIA, un dettagliato piano industriale finalizzato alla totale decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio.

Il 6 agosto 2025 i Commissari Straordinari, avendo valutato che il sopravvenuto rilascio della Nuova AIA rappresentasse una novità significativa per quanti interessati ad acquisire gli impianti oggetto della Procedura di Vendita, e ritenendo doveroso riavviare la procedura di vendita dell'intero Complesso Aziendale prima di prendere in considerazione le offerte relative ai singoli Rami d'Azienda pervenute sino a quel momento, hanno deliberato di riaprire i termini della Procedura di Vendita per la presentazione di nuove offerte vincolanti entro il termine del 15 settembre (successivamente prorogato al 26 settembre) 2025, pubblicando apposito invito sulle medesime testate internazionali su cui era stato pubblicato il primo invito nel 2024, nonché predisponendo una nuova lettera di procedura ("Lettera di Procedura II") che è stata inviata sia ai soggetti che avevano già partecipato sia a coloro che hanno risposto al nuovo invito.

Medio tempore, in data 21 agosto 2025, la Cordata BSC – ABDF - con la quale nella precedente fase della procedura era stata avviata dai Commissari, con il benestare del MIMIT, una trattativa in via preferenziale per la possibile vendita dell'intero Complesso Aziendale - comunicava di non voler più prendere parte alla Procedura di Vendita.

Entro il nuovo termine del 26 settembre 2025 sono state ricevute dai Commissari Straordinari (a) due manifestazioni di interesse per l'intero Complesso Aziendale formulate da parte di Bedrock Industries Group LLC ("Bedrock") e Flacks Group LLC ("Flacks"), (b) sette offerte per singoli Rami d'Azienda o combinazioni di Rami d'Azienda, (c) una manifestazione d'interesse per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi accessori agli asset oggetto della Procedura di Vendita e (d) una manifestazione di interesse per l'intero Complesso Aziendale, dal valore prettamente politico e programmatico, presentata da parte del gruppo politico Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra.

Con comunicazione del 10 ottobre 2025, i Commissari Straordinari hanno fornito riscontro alle manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l'intero Complesso Aziendale formulate da Bedrock Industries Group LLC ("Bedrock") e Flacks Group LLC ("Flacks") pervenute entro il termine del 26 settembre 2025.

Il successivo 30 ottobre, a seguito di un'apposita informativa trasmessa al MIMIT il 3 ottobre 2025, i Commissari Straordinari hanno chiesto a Bedrock alcuni chiarimenti sulla manifestazione d'interesse. Con comunicazione del 26 novembre 2025, poi integrata il 3 dicembre, i Commissari Straordinari hanno invitato i potenziali offerenti Flacks e Bedrock a presentare le rispettive Offerte Vincolanti entro l'11 dicembre 2025.

Entro il nuovo termine dell'11 dicembre 2025 sono pervenute due Offerte Vincolanti per l'intero Complesso Aziendale da parte di Bedrock e Flacks, che sono state esaminate dai Commissari Straordinari, i quali all'esito hanno constatato che:

l'offerta presentata da Bedrock è risultata non idonea ad essere presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, in quanto carente dei requisiti minimi essenziali richiesti dalla normativa applicabile e dal Nuovo Invito, essendo, tra l'altro, sprovvista di un Piano Industriale e di un Piano Ambientale; l'offerta presentata da Flacks è risultata maggiormente in linea con i requisiti formali

richiesti dalla legge applicabile e dal Nuovo Invito, pur rilevando elementi di criticità che necessitavano di chiarimenti da parte dell'offerente. Detti chiarimenti sono pervenuti da Flacks il 19 dicembre 2025, su richiesta dei Commissari Straordinari in data 16 dicembre 2025.

Il 23 dicembre 2025 i Commissari Straordinari hanno presentato apposita istanza al MIMIT per essere autorizzati (i) ad accettare l'offerta presentata da Flacks, specificando che tale accettazione non avrebbe ancora costituito aggiudicazione, la quale sarebbe potuta intervenire solo alla positiva conclusione delle trattative con Flacks volte alla predisposizione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione contrattuale definitiva; e (ii) ad avviare senza indugio le negoziazioni con Flacks nonché le attività propedeutiche all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge per il perfezionamento dell'Operazione.

Il 30 dicembre 2025 i Commissari Straordinari hanno presentato una ulteriore istanza al MIMIT per l'adozione di un provvedimento ex art. 62 del D.Lgs. n. 270/1999 per le medesime finalità di cui alla precedente istanza.

2.2 Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i.

In relazione al periodo oggetto di relazione si segnala che con D.M. del 08 ottobre 2024 il MIMIT ha concesso, come richiesto, la proroga, al 30/06/2026 al piano di rigenerazione. I Comuni stanno procedendo con la realizzazione delle attività come da singolo progetto.

2.3 Aggiornamento sull'andamento finanziario

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

2.4 Dismissioni degli asset non core

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

a) Asset no core- Stabilimenti

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Al 31/12/2025, i ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 1,5 mln/€, di cui 0,8 mln/€ sono relativi al canone di affitto del ramo d'azienda e 0,7 mln/€ alle prestazioni rese in ambito amministrativo in favore delle altre società del gruppo in applicazione del contratto quadro di service amministrativo.

A seguito dell'entrata in Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. (AdI in as) a fine febbraio 2024, i crediti relativi ai canoni di affitto, alla vendita dei magazzini, al riaddebito costi AFO2, agli interessi di mora e agli altri crediti sorti anteriormente all'ingresso in amministrazione straordinaria complessivamente ammontanti a 837,4 mln/€⁵ sono stati interamente svalutati.

Nel periodo si è dato corso ai richiami di quota parte di lavoratori di ILVA Taranto in CIGS per attività di bonifica, così come rappresentato alle Organizzazioni Sindacali di riferimento nei diversi incontri tenuti.

Nel periodo sono continuate le attività di bonifica e decontaminazione.

Ilva in as prosegue peraltro il monitoraggio trimestrale dei dati significativi (economici, forza occupata, attività di bonifica e decontaminazione, sicurezza del lavoro, ecc.) rese dal gestore AdI in as, come da contratto di affitto, di cui si dà evidenza sintetica nei prossimi paragrafi.

⁵ di cui:

- 494,2 mln/€ relativo alla vendita dei magazzini materie prime e prodotti finiti,
- 334,0 mln/€ relativo al canone di affitto,
- 6,4 mln/€ relativo al riaddebito costi AFO2,
- 2,4 mln/€ relativo a interessi di mora,
- 0,4 mln/€ relativi a altri crediti.

2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito sintesi degli interventi e/o misure nella Tabella A.

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL RAPPORTO COMMISSARI

Tabella A - Aggiornamento al 31 DICEMBRE 2025

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL ORA ACCIAIERIE D'ITALIA SPA IN AS)				
AREA INTERVENTO	Speso al 31 Ott 2018 (€/000)	Speso dal 1° Nov 2018 al 31 DICEMBRE 2025 (€/000)	Speso Totale al 31 DICEMBRE 2025 (€/000)	Speso Totale al 31 DICEMBRE 2025 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000)
AREA IMPIANTI MARITTIMI PER GESTIONE MATERIE PRIME	€ -	€ -	€ -	€ -
AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	€ 69.656	€ 235.448	€ 305.104	€ 305.104
AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI	€ 76.386	€ 56.579	€ 132.964	€ 132.964
AREA COKERIA	€ 64.943	€ 148.497	€ 211.959	€ 211.792
AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA	€ 26.102	€ 9.822	€ 35.924	€ 15.240
AREA ALTOFORNO	€ 10	€ 13.845	€ 13.855	€ 13.855
AREA AGGLOMERATO	€ 7.375	€ 75.915	€ 83.291	€ 83.291
PIANO ACQUE METEORICHE	€ 6.271	€ 109.480	€ 115.751	€ 115.751
PIANO ACQUE DI PROCESSO	€ 96	€ 14.281	€ 14.377	€ 14.377
MISURE DI PREVENZIONE E BONIFICA DI SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE	€ -	€ 5.648	€ 5.648	€ 141
ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE	€ 41.885	€ 60.975	€ 102.860	€ 21.879
DE-NOXTARANTO ENERGIA	€ -	€ 159.251	€ 159.251	€ 159.251
PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE	€ 292.725	€ 889.740	€ 1.180.984	€ 1.079.645
PR - TOTALE PIANO RIFIUTI	€ 21.432	€ 152.799	€ 174.230	€ 69.651

TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR)	€ 314.157	€ 1.042.539	€ 1.355.215	€ 1.143.296
-------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

PA - Piano Ambientale
PR - Piano Rifiuti

3. Dati sulla qualità dell'aria in prossimità dello stabilimento di Taranto

La qualità dell'aria esterna allo stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto viene costantemente monitorata attraverso una rete di centraline gestite dall'ARPA Puglia i cui dati vengono resi disponibili al pubblico sul sito web di ARPA Puglia, nonché formano oggetto di reportistica periodica effettuata da parte della stessa Agenzia.

La centralina di via Machiavelli è quella più completa dal punto di vista di inquinanti monitorati ed è generalmente presa a riferimento per la caratterizzazione della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi, vicino all'area industriale.

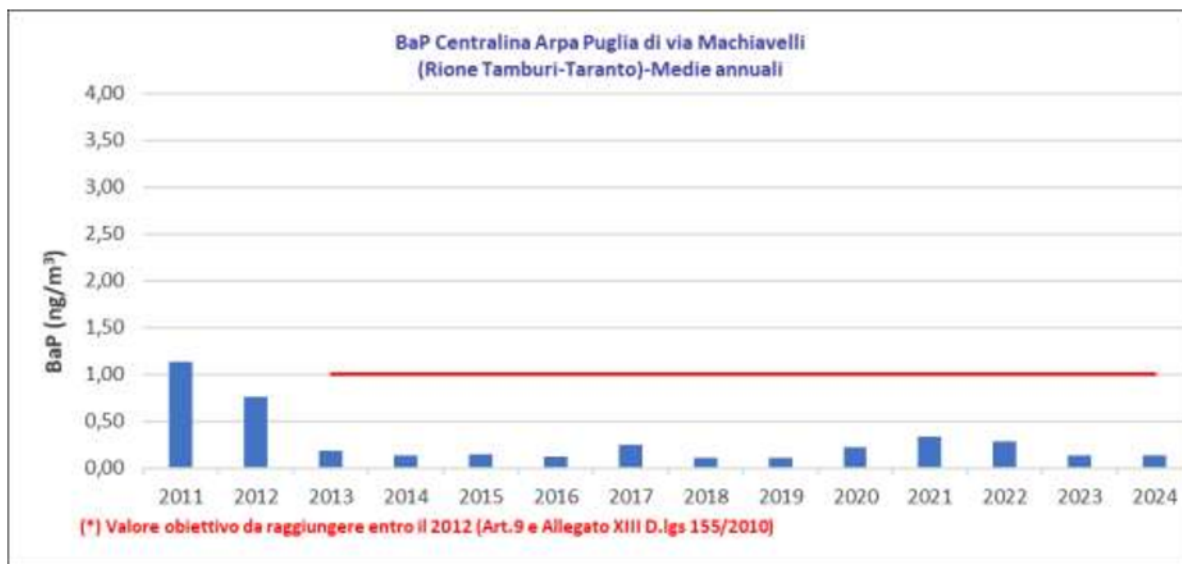
Nell'area in questione sono presenti, oltre ad Acciaierie d'Italia (già ArcelorMittal Italia), anche altre attività industriali, l'attività portuale e importanti vie di comunicazione quali principalmente: Taranto-Reggio Calabria, Taranto-Brindisi e Taranto-Statte.

Tra i parametri monitorati nella suddetta centralina che hanno destato particolare attenzione per gli effetti sulla salute pubblica, vi sono le polveri sospese (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene.

Inquinanti che, oltre ad avere diverse origini naturali e antropiche, sono anche riconducibili alle emissioni derivanti dalle diverse attività produttive.

Di seguito si riportano i grafici con gli andamenti elaborati sulla base dei dati disponibili resi pubblici da ARPA Puglia.

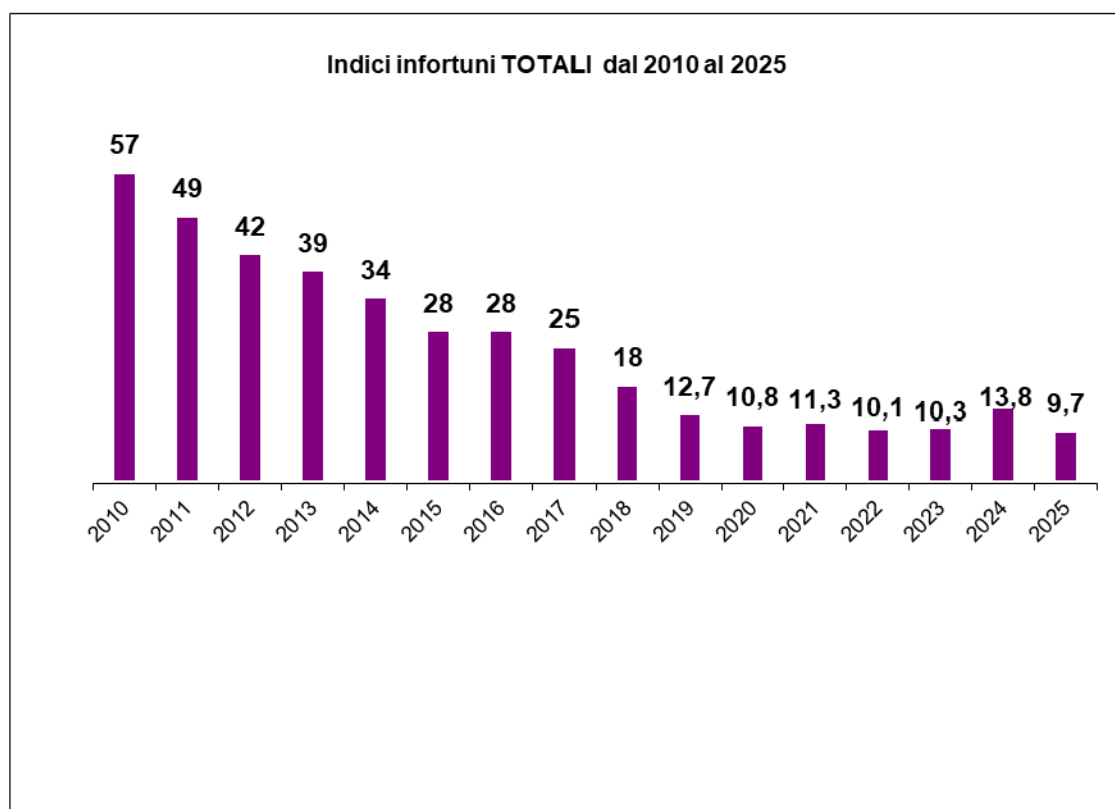


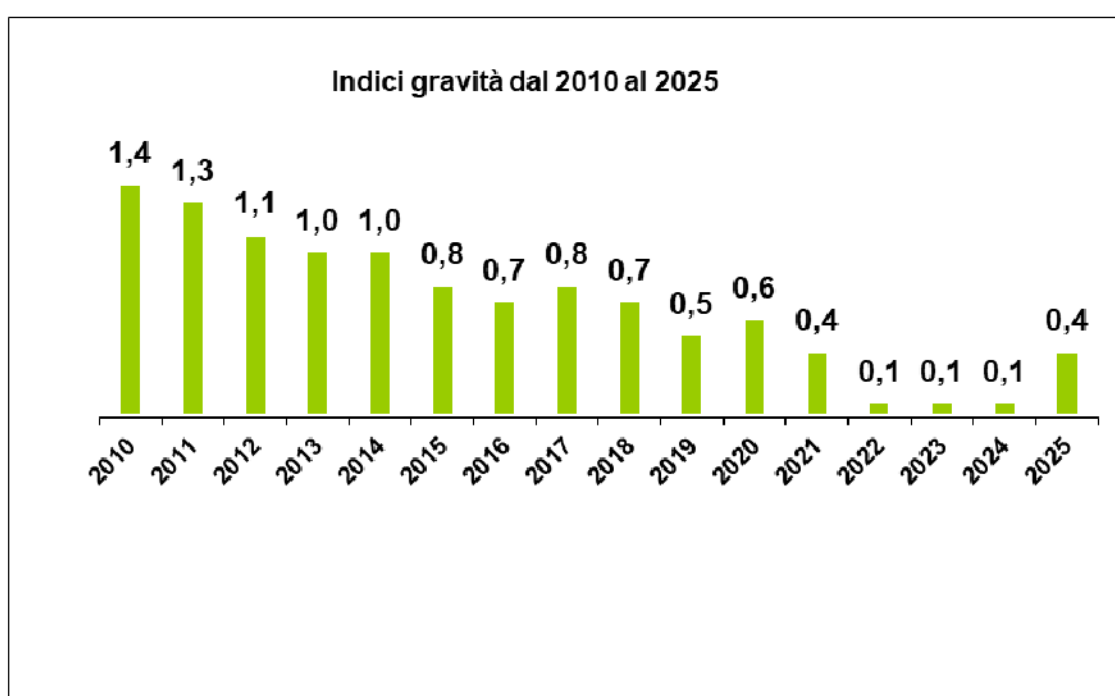
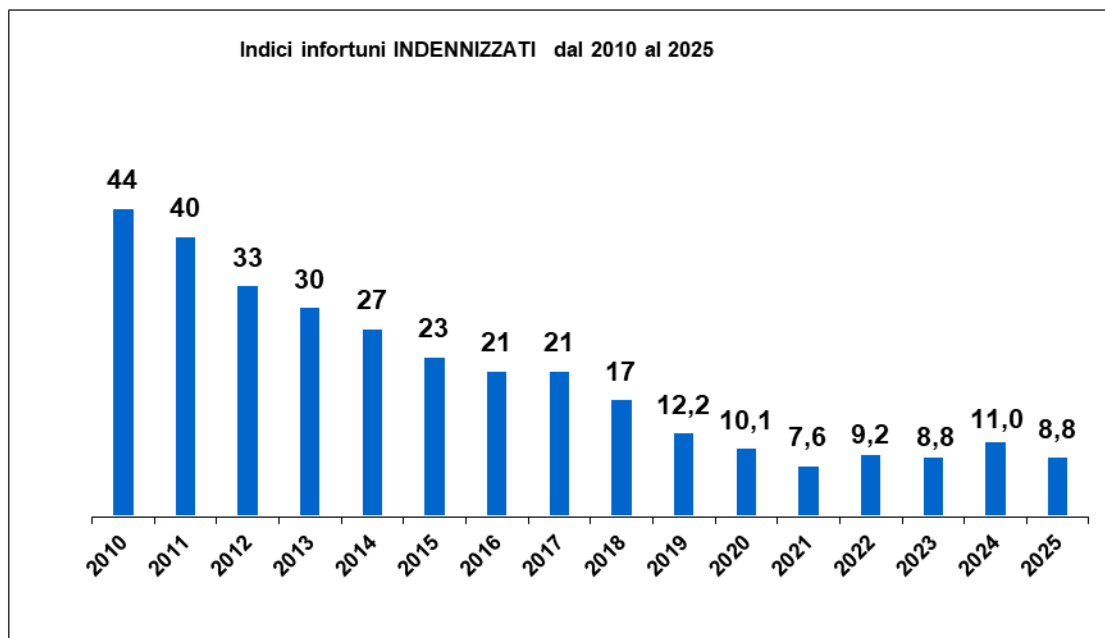


4.Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

A conclusione del quarto trimestre 2025, l'indice infortuni totali, l'indice infortuni indennizzati e l'indice di gravità, per l'intero gruppo Acciaierie d'Italia SpA in a.s. (escluse le imprese di appalto), si sono attestati, rispettivamente, su valori pari a 9,7, 8,8 e 0,4. L'andamento degli stessi è riportato nei grafici.





In riferimento alle attività formative svolte nei vari siti del Gruppo, nel rispetto dei programmi di formazione annuali, costantemente aggiornati in funzione degli obblighi normativi e delle nuove attività schedate, è proseguito lo svolgimento di attività finalizzate a:

- fornire conoscenza dei rischi dello specifico lavoro, anche sulla base dell'esperienza operativa maturata,
- conoscere il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
- illustrare il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro,
- trasmettere le informazioni relative alla gestione delle emergenze, ai rischi di incidenti rilevanti e alle procedure di lavoro.

A conclusione del quarto trimestre sono state erogate 30.416 ore di formazione (fig.1), con 41.209 partecipazioni registrate (fig.2).



Fig.1

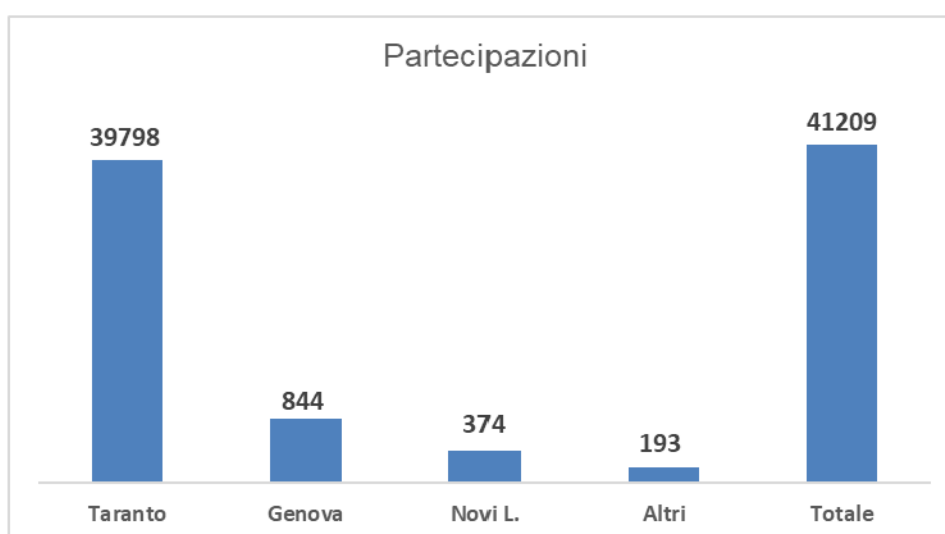


Fig. 2

Sono continuate le attività di monitoraggio dei lavori svolti dalle imprese appaltatrici presso il sito di Taranto.

Nel quarto trimestre 2025 sono state svolte n° 6 ispezioni (complessive 22 criticità riscontrate) alle quali si aggiungono n° 25 sopralluoghi ispettivi eseguiti presso i cantieri logistici delle imprese detentrici di un lotto presso la zona "Area imprese". A seguito delle 6 ispezioni, sono state formalizzate n° 2 lettere di contestazione nei confronti di n° 2 imprese.

L'eliminazione delle criticità riscontrate è stata documentata.

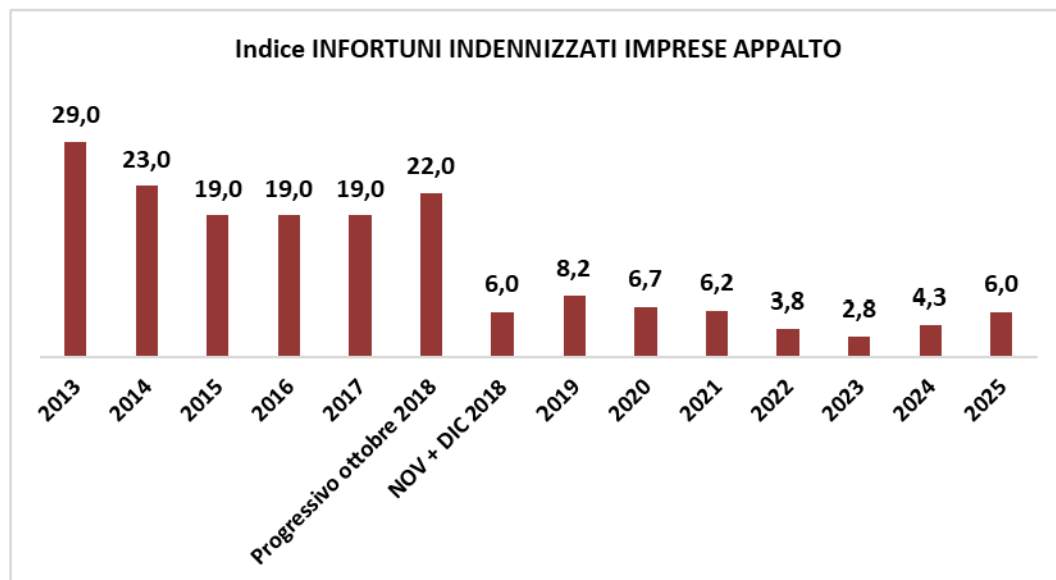
È proseguita l'attività di abilitazione di tutto il personale appartenente alle imprese appaltatrici in ingresso al sito AdI Taranto e AdIE Taranto. Nel quarto 2025 sono stati abilitati 913 lavoratori delle imprese.

È stata garantita l'attività di qualifica dei potenziali fornitori/imprese per i siti del gruppo AdI. L'ente SPP di Taranto ha valutato positivamente 34 fornitori per i quali è stata attribuita la relativa qualifica.

È proseguita l'attività di audit di sicurezza presso i fornitori; audit finalizzati alla verifica dei principali adempimenti normativi di salute e sicurezza della società.

Nel trimestre di riferimento è stato svolto 1 audit.

A conclusione del quarto trimestre 2025, l'indice infortuni delle imprese d'appalto, per l'intero gruppo Acciaierie d'Italia SpA, si è attestato a 6,0.



È continuata l'analisi sistematica e la condivisione, tra tutti i responsabili di area e la Direzione di stabilimento, degli infortuni dei dipendenti, dei lavoratori delle imprese e dei near misses verificatisi con anche l'approfondimento di tematiche specifiche di prevenzione che interessano il sito.

Relativamente al sito di Taranto, alla data del 31/12/2025 si segnalano le seguenti ulteriori attività:

- ispezione e monitoraggio dei materiali contenenti amianto e FAV: sono stati avviati i lavori per l'anno 2025.
- bonifica amianto: nel trimestre sono stati attivi diversi cantieri, tra cui si segnalano, per rilevanza, la bonifica della componentistica elettrica e di un forno del treno lamiere. È stata completata la bonifica dei cowpers dell'altoforno n. 5
- monitoraggi personali e ambientali di inquinanti aerodispersi previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), predisposto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino: a fronte dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale avvenuto nel 2022, risultano in corso di svolgimento le campagne di monitoraggio da eseguirsi nel triennio 2023 – 2026; In fase di assegnazione l'ordine per il nuovo PMA da predisporre sempre a cura del Politecnico di Torino anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure.
- monitoraggio settimanale sui piani di carica delle batterie, secondo quanto disposto dall'AIA: le attività sono eseguite regolarmente secondo i programmi.
- valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici: sono state completate le attività di aggiornamento del rapporto tecnico di valutazione del rischio rumore e vibrazioni meccaniche di stabilimento, sono in corso le attività di approfondimento e di miglioramento del software di gestione. Sono altresì in corso le attività per l'aggiornamento della valutazione del rischio ROA e CEM.
- la valutazione del rischio stress lavoro correlato è risultata, a fine trimestre, in fase di completamento.

5. Aree Escluse di competenza Ilva

Le aree escluse di competenza ILVA sono 18 e sono classificabili in 3 segmenti di appartenenza:

1. **Aree sottoposte a sequestro con interventi in corso:** Gravina Leucaspide, e discarica Nord-Ovest.
2. **Aree con interventi in corso:** discarica ex cava Due Mari, discarica ex cava Cementir, Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC, discarica Nuove Vasche, Aree a verde lungo SP Statte lato ovest, Aree a verde Nord, Land A, Land C, Land D1, Land E, Aree limitrofe stoccaggio fanghi, Land L (Cava L'Amastuola), Area Pozzo 25, Collinette Ecologiche, Land D2.
3. **Aree cedibili e prive di pendenze:** Land I.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle attività svolte, delle attività in corso e la pianificazione delle attività previste per l'adempimento dei codici d'intervento delle aree.

AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CON INTERVENTI IN CORSO:

GRAVINA LEUCASPIDE E DISCARICA NORD-OVEST

a) Attività eseguite:

1. messa in sicurezza del rilevato rispetto all'erosione al piede e dei versanti: Per procedere alla progettazione degli interventi si è reso necessario definire le caratteristiche geotecniche del rilevato e dei versanti su cui eseguire gli interventi di MISE. Le indagini geotecniche sono state appaltate alla ditta AECOM. Sono stati completati i 13 sondaggi geotecnici: SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG7, SG8, SG9, SG10, SG11, SG12 di cui due, SG6 ed SG13, perforati in modalità di sondaggio ambientale, come richiesto da Arpa con nota prot. n. 0078619-2 del 17.11.2022 (tutti realizzati dal 13.12.2023 al 18.03.2023).
2. monitoraggio in continuo del rilevato: Ilva riceve mensilmente da parte della società incaricata (STG A - Geologia e Ingegneria Ambientale) i report di monitoraggio che ad oggi non evidenziano criticità e confermano la stabilità del rilevato. A partire dal mese di novembre 2023, all'interno dei tubi inclinometrici ed estensimetrici, realizzati nel corso delle indagini geotecniche, sono stati avviati i monitoraggi in modalità manuale, da parte della ditta AECOM URS Italia SpA, finalizzati a definire la profondità ed il numero di sensori da installare per un sistema fisso di monitoraggio remotizzato, in grado di registrare in continuo, eventuali minimi cedimenti. A termine di monitoraggio manuale, nel periodo compreso tra il 16 ed il 18 aprile 2024, è stato installato il sistema di monitoraggio in parola. I risultati ottenuti dalle indagini geotecniche e dal monitoraggio, per un periodo di monitoraggio di 6 mesi, saranno utilizzati per valutare la stabilità dell'intero corpo del rilevato e progettare gli interventi di Messa in sicurezza.
3. sondaggi ambientali in zone ad accessibilità limitata: Le attività di carotaggio ambientale sono state realizzate nel periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 21 febbraio 2022 per un totale 9 sondaggi di cui:
 - a. n. 5 sondaggi verticali spinti fino ad intercettare il banco calcarenitico presente alla base del corpo rilevato e delle vasche;
 - b. n. 2 sondaggi realizzati con sonda obliqua, spinti fino ad intercettare il banco calcarenitico presente alla base delle vasche;
 - c. n. 2 sondaggi superficiali all'interno della Vasca n. 1 e Vasca n.6, spinti fino a 2 m dal piano campagna.

Nel complesso, nel corso di tutta l'attività, sono stati carotati circa 237 m del corpo rilevato, dai quali sono stati prelevati n. 51 campioni di matrice terreno, di cui n. 41 anche per il Test

di Cessione, in conformità con l'attuale normativa. Sono, inoltre, stati prelevati n. 3 campioni di "Materiale Inatteso", il cui Set Analitico è stato richiesto e definito con i tecnici di ARPA Puglia.

Gli esiti analitici dei campioni prelevati, confrontati con le "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (CSC) previste per i siti a destinazione d'uso commerciale e industriale (Tabella 1B, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006) hanno evidenziato, solo su alcuni di essi, la non conformità per alcuni parametri quali: Idrocarburi C>12, IPA e Vanadio. Inoltre, tutti i campioni prelevati in corrispondenza del terreno naturale di substrato, ossia il suolo naturale su cui poggia il rilevato, hanno evidenziato la conformità alle CSC di riferimento normativo.

4. sondaggi ambientali in zone attualmente inaccessibili: Dal 28.02.2023 al 19.04.2023 sono stati realizzati i 7 sondaggi ambientali previsti all'interno delle vasche: SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SA6, SA7. Dal 17.05.2023 all'8.06.2023 sono stati effettuati n. 7 sondaggi ambientali (definiti gemelli), in adiacenza dei sondaggi geotecnici che hanno presentato anomalie visivo/olfattive: SG1-G, SG5-G, SG7-G, SG8-G, SG9-G, SG12-G. Dei suddetti sondaggi sono stati effettuati in contraddittorio con ARPA Puglia i seguenti: SG6, SG13, SA2, SA3, SA5, SA6, SG7-G. Gli esiti delle indagini, confrontati con le "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (CSC) previste per i siti a destinazione d'uso commerciale e industriale (Tabella 1B, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006), hanno evidenziato, solo su alcuni di essi, la presenza di superamenti rispetto alle soglie limite previste dal D.lgs. 152/2006 (Allegato 5, Parte IV, Tabella 1B) per alcuni parametri, quali Idrocarburi C>12, IPA e Vanadio.
5. Aggiornamento della caratterizzazione, eseguita nell'anno 2007, (come previsto dal procedimento SIN): Il Piano di Caratterizzazione (PdC) è stato approvato dal MASE, con Decreto n. 225 del 06/10/2022. Nella caratterizzazione convergeranno gli esiti analitici delle indagini ambientali, sopra riportate, e comprenderà anche le aree limitrofe alla discarica Nord Ovest, escluse dall'intervento di MISP. In data 12 luglio 2023 è stata depositata, presso il Tribunale di Taranto, l'istanza per l'accesso all'area per l'esecuzione del Piano di caratterizzazione. In data 25 luglio 2023 la Sezione Penale del Tribunale si è dichiarata incompetente ed ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio Gip presso il Tribunale di Taranto. In data 28/02/2024 è stata disposta l'autorizzazione all'accesso all'area.
6. monitoraggio annuale della falda profonda: Fino al 2019, il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC con frequenza annuale. A partire dal 2020, è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia, sempre con frequenza annuale. Dal mese di giugno 2022, considerati gli esiti del monitoraggio, a scopo cautelativo, la frequenza del monitoraggio è stata resa trimestrale.
7. Aggiornamento Progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della Discarica Nord Ovest (Prescrizione UP4-UP7 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): Sono state eseguite delle indagini propedeutiche alla progettazione della MISP. Ad agosto 2020 è stata condotta una prima fase di indagine, per la classificazione di pericolosità dei rifiuti presenti nel corpo di discarica, che ha interessato la sola area denominata «Ex Fintecna» e tra aprile e giugno 2023 è stata eseguita una seconda fase d'indagine, con la medesima finalità, anche nelle aree limitrofe all'area «Ex Fintecna». Inoltre, sempre nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023, sono state eseguite indagini geofisiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione, preliminarmente condivise con ARPA Puglia ed ISPRA. Sono stati, infine, eseguiti interventi di adeguamento, prescritti da Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA, all'interno dei piezometri della discarica. Il

b) Attività in corso:

1. monitoraggio in continuo del rilevato: Sono in corso le letture del sistema di monitoraggio fisso remotizzato, in grado di registrare in continui eventuali minimi cedimenti, per un periodo di 6 mesi. I risultati sono riportati in un report mensile, trasmesso dalla ditta appaltatrice AECOM Italia SpA. Al termine del periodo di monitoraggio "remotizzato", AECOM Italia SpA ha redatto una relazione geotecnica conclusiva, utilizzando tutti i dati ottenuti dalle indagini geotecniche e dal monitoraggio, al fine di aggiornare la valutazione di stabilità dell'intero corpo del rilevato.

Di fatto la ditta ha confermato la necessità degli interventi indicati dalla ditta Techgea nel 2016 identificando, in linea di massima, ulteriori opere plausibili e percorribili ai fini della messa in sicurezza dell'area che possono essere riassunti nel seguito:

- Creazione di una rete di regimazione delle acque superficiali;
- Interventi di piantumazione ed inerbimento con essenze in grado di ridurre il dilavamento superficiale e la conseguente erosione;
- Rimodellazione delle scarpate al fine di raggiungere condizioni di "stabilità" ai sensi delle NTC2018;
- Interventi di protezione al piede del rilevato lato gravina mediante massi, gabbioni o materassi Reno

Si precisa, comunque, che la definizione puntuale degli interventi di messa in sicurezza è demandata alle fasi di progettazione.

In accoglimento della raccomandazione della ditta AECOM il monitoraggio remotizzato proseguirà per un periodo di almeno un anno, al fine di migliorare la comprensione di eventuali fenomeni di dissesto in atto, con particolare riferimento *"al trend di cedimento verticale evidenziato dalla maggioranza delle sonde estensimetriche ed alle zone che ad oggi risultano potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto (porzione nord-occidentale in corrispondenza delle vasche 1 e 2 - sondaggio SG6)"*. Il monitoraggio è stato esteso a tutto il 2025 con affidamento dell'ordine alla Società AECOM.

2. Aggiornamento della caratterizzazione, eseguita nell'anno 2007, (come previsto dal procedimento SIN)

A seguito dell'autorizzazione all'accesso all'area disposta dal Gip in data 28/02/2024 si è proceduto all'esecuzione dei sopralluoghi dal 5 al 12 aprile 2024. In data 17 maggio 2024 sono stati affidati gli incarichi di DL-CSP-CSE-RL per la caratterizzazione dell'area. Tenuto conto della morfologia dei luoghi, con superfici terrazzate e sconnesse, i professionisti incaricati stanno valutando le modalità ed il dimensionamento delle opere necessarie per permettere il raggiungimento dei punti d'indagine in sicurezza. Successivamente, si procederà, con la pianificazione dei sopralluoghi per l'affidamento delle indagini. In data 17/07/2024 il MASE ha richiesto la trasmissione, in via separata, delle autorizzazioni ai vincoli d'aria necessarie all'esecuzione delle attività. Pertanto, sono state svolte valutazioni tecniche, anche con l'ausilio di professionisti esterni, volte a minimizzare gli interventi necessari per l'esecuzione delle indagini in parola, con particolare riferimento alle opere che possano garantire il transito ed il raggiungimento dei punti d'indagine, laddove la morfologia peculiare dell'area ne condiziona fortemente la viabilità, anche in considerazione delle attività consentite dal fitto quadro normativo relativo ai vincoli paesaggistici ed ambientali. Al riguardo, è stato trasmesso ad ARPA Puglia il Piano Operativo Preliminare delle indagini di caratterizzazione ambientale con richiesta di

disponibilità dei tecnici a eseguire un sopralluogo congiunto per la verifica delle ubicazioni dei punti di indagine. Il sopralluogo è stato effettuato con i tecnici di ARPA Puglia in data 11 settembre 2025.

3. monitoraggio annuale della falda profonda: a partire da gennaio 2024 si sta procedendo ad effettuare controlli a cadenza trimestrale, in aderenza al set analitico proposto nel "PM&C Piano di Monitoraggio e Controllo – Aree Escluse" relativo alla falda, trasmesso da ILVA in AS a mezzo PEC in data 24.03.2023 alle Autorità Competenti, e le relative prescrizioni di ARPA Puglia ed ISPRA. Al contempo è in fase di trasmissione il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", quale aggiornamento definitivo, recependo tutte le ulteriori prescrizioni di ARPA Puglia e di ISPRA. Nelle date del 4, 5, 6 e 7 ottobre 2025 è stata effettuata la quarta sessione di monitoraggio della falda.
- Aggiornamento Progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della Discarica Nord Ovest (Prescrizione UP4-UP7 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): In data 14/07/2023 il MASE ha indetto la conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, nel corso della quale sono stati trasmessi i documenti integrativi richiesti dagli EE.PP. In data 03/10/2023 il MASE ha disposto la riapertura dei termini della Conferenza dei Servizi, con scadenza della fase istruttoria fissata al 02/11/2023. In data 03/11/2023 è stata ricevuta la relazione istruttoria di competenza ISPRA e ARPA nella quale viene espressa una valutazione complessivamente favorevole seppur condizionata al riscontro delle osservazioni/considerazioni riportate nel parere di competenza. In data 26/01/2024 il MASE ha richiesto la trasmissione della documentazione progettuale integrata delle osservazioni/considerazioni riportate nei pareri formulati in CdS dagli EE.PP. In data 04/05/2024 si è proceduto a riscontrare la richiesta del MASE. In data 09/04/2024 il MASE ha indetto la CdS decisoria con termini fissati per l'acquisizione dei pareri degli EE.PP. al 31/05/2024. Dall'analisi dei pareri ricevuti gli EE.PP. si sono espressi favorevolmente sul progetto modificato, pur con alcune osservazioni/prescrizioni. In data 18/06/2024 il MASE ha richiesto, alle Amministrazioni interessate, di provvedere all'emanazione dei provvedimenti di competenza al fine di consentire la conclusione del procedimento. Nella CdS del 31/10/2024 risultano assenti Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ISS, ISPRA, ASL, Comune di Taranto, Comune di Statte e Regione Puglia e per tale ragione con nota prot. 199433 il MASE rimanda la seconda Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona al 28 novembre 2024. Durante la conferenza il Commissario Straordinario prof. Di Ciommo, ha informato i presenti che la struttura commissariale presenta, trimestralmente, una relazione alla Procura della Repubblica e che nell'occasione sarà evidenziato che i ritardi nella realizzazione dell'intervento di MISP saranno imputati al mancato rilascio delle autorizzazioni/nulla osta richieste nell'ambito della conferenza dei servizi.

Alla riunione CdS del 28/11/2024 risultano nuovamente assenti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ISS, ISPRA, ASL, Comune di Taranto, Comune di Statte e Regione Puglia e per tale ragione il MASE ha ritenuto posticipare all' 8/01/2025 l'ultima CdS decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo. I Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 24/12/2024 hanno presentato un "atto di significazione e diffida a provvedere all'immediato rilascio dei pareri propedeutici alla conclusione della Conferenza di Servizi indetta per l'approvazione del documento "Progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna". Alla terza riunione decisoria del 8/01/2025 risultano assenti, per quanto regolarmente convocati, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ISS, ASL, Comune di Taranto, Comune di Statte, Unione dei Comuni, Regione Puglia e Provincia di Taranto.

Atteso il mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie, come previsto dall'art. 252 comma 6 del d.Lgs. 152/06, la seduta della CdS decisoria viene aggiornata per fine febbraio.

Con nota 34937 del 24/02/2025 il MASE ha informato che per ragioni organizzative, la data della nuova CdS sarà fissata il prima possibile e informa che sono stati acquisiti i pareri dell'Unione dei Comuni, Soprintendenza e Regione Puglia. Inoltre, in data 20 marzo 2025 risulta pervenuto il riscontro della Regione Puglia che ha evidenziato la necessaria acquisizione, da parte di ILVA S.p.A. in A.S., dell'istanza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR trasmessa in data 02/04/2025.

Con nota n. 221969 del 29/04/2025 La Regione Puglia (Uff. Paesaggio) ha richiesto nuova integrazione documentale, riscontrata da ILVA in AS con nota del 12/05/2025.

In data 19 giugno 2025 ILVA in AS ha trasmesso alla Regione Puglia i chiarimenti e ulteriori integrazioni a seguito delle successive interlocuzioni avute per le vie brevi con i referenti della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia.

Con nota prot. 0125523 del 2 luglio 2025 il MASE ha sollecitato la Regione Puglia al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR entro e non oltre 30 gg al fine di consentire il proseguimento dell'iter istruttorio di approvazione del Progetto di MISP.

Con nota prot. 0409640 del 17 luglio 2025, la Regione Puglia ha comunicato di aver trasmesso, nella stessa giornata, la documentazione alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ai fini dell'espressione del parere di competenza propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR.

Con nota del 14 luglio 2025 ILVA in AS ha chiesto al MASE la convocazione della quarta e ultima CdS decisoria in concomitanza con la scadenza dei termini accordati alla Regione Puglia.

Con nota prot. 0139369 del 23 luglio 2025 il MASE ha riscontrato la nota di ILVA in AS del 14 luglio sollecitando la Regione Puglia e la Soprintendenza Nazionale al rilascio delle rispettive autorizzazioni al fine di poter concludere il procedimento entro i primi giorni del mese di settembre 2025.

Con nota prot. n. 14885-P del 8 agosto 2025 la Soprintendenza Nazionale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

In data 29 agosto 2025 ILVA in AS ha sollecitato la Regione Puglia al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di propria competenza al fine di concludere il procedimento di approvazione del Progetto Definitivo.

In data 16 settembre 2025 il MASE, con nota prot. 0169838 ha sollecitato la Regione Puglia, sezione paesaggio, a fornire con la massima urgenza l'autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, al fine di consentire la conclusione dell'iter istruttorio con la convocazione della quarta ed ultima riunione della Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del Progetto di MISP.

Con nota prot. n. 1488 del 07/10/2025, la Regione Puglia Delibera l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR con prescrizioni, in deroga ex art. 95.

Con nota prot. n. 193928 del 20/10/2025 il MASE indice la quarta riunione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 3/11/2025 alle ore 11:00 specificando che "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

A seguito della trasmissione del verbale di riunione della CdS del 3/11/2025 e della comunicazione ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto del 1990 n.241, relativa alle condizioni/prescrizioni impartite da parte degli Enti/Istituti competenti, con nota prot. n. 241283 del 18/12/2025, il MASE trasmette il Decreto n. 423 del 16/12/2025 di approvazione del "Progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, ex Fintecna e Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna. Trasmissione integrazioni" con prescrizioni.

c) Attività in agenda:

1. Messa in sicurezza del rilevato rispetto all'erosione al piede e dei versanti: in funzione degli esiti ottenuti dalle indagini geotecniche e dal monitoraggio in continuo del rilevato si sta procedendo all'affidamento dell'incarico sulla valutazione della stabilità dell'intero corpo del rilevato e della progettazione degli interventi di Messa in sicurezza. In data 28 agosto e 11 settembre 2025 sono stati effettuati i sopralluoghi con le ditte invitate. Ordine assegnato a Pro Iter Ambiente Srl.
2. Aggiornamento della caratterizzazione, eseguita nell'anno 2007, (come previsto dal procedimento SIN)

Si procederà all'esecuzione delle indagini previste dal PdC. Per le valutazioni complessive di natura ambientale si farà riferimento a tutti gli esiti analitici, derivanti dalle indagini sinora svolte, che confluiranno nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio (AdR). Nel caso in cui l'Analisi di Rischio dovesse evidenziare uno stato di contaminazione dell'area, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
3. Aggiornamento Progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della Discarica Nord Ovest (Prescrizione UP4-UP7 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): All'approvazione dell'aggiornamento del Progetto si procederà alla sua attuazione, consistente in un capping per discariche di rifiuti pericolosi.
4. monitoraggio della falda profonda: le attività di monitoraggio della falda proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse".

a) Attività eseguite:

1. Messa in sicurezza permanente (MISP) (Prescrizione UA5 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): L'attività è stata eseguita attraverso le seguenti fasi:
 - I. Scavo e sbancamento del terreno vegetale;
 - II. Regularizzazione e messa in opera del nuovo capping per discarica di Rifiuti Non Pericolosi (RNP) secondo D.Lgs. 36/03;
 - III. Copertura su argine Nord della discarica costituita da uno strato di materiale vegetale strutturato e da un rilevato in terra rinforzata integrata con stesura di tessuto sintetico geogriglia e biostuoia;
 - IV. Realizzazione sistema di regimazione e captazione acque meteoriche superficiali mediante fossi di guardia e canalette in cls prefabbricate perimetrali;
 - V. Progettazione e realizzazione di una vasca di sedimentazione, trincea drenante, sistema di vasche di accumulo con captazione delle acque verso impianto di irrigazione;
 - VI. Realizzazione di viabilità di accesso sommità capping e piantumazione di specie arboree.
2. Monitoraggio ambientale: Eseguite le verifiche ed il controllo, secondo le frequenze indicate nel Piano di Sorveglianza e Controllo (Acque sotterranee e monitoraggio meteoclimatico).

b) Attività in corso:

1. Messa in sicurezza permanente (MISP) (Prescrizione UA5 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): inoltrata, in data 18 marzo 2025, l'istanza per l'avvio della fase di post-gestione della discarica. Inoltre, è stata effettuata la verifica degli assorbimenti degli impianti installati per l'implementazione dell'impianto elettrico dall'attuale potenza fruibile di 30 kW a 90kW ed è in fase di verifica il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori.

In data 7 maggio 2025 è stata ricevuta la comunicazione da parte della Provincia di Taranto di Inammissibilità e improcedibilità dell'istanza di Avvio post-gestione ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990. Successivamente, in data 12 maggio 2025, la Provincia di Taranto ha comunicato i Motivi Ostativi sulle garanzie finanziarie presentate da Ilva in AS (come da prescrizione UA25).

Con prot. 04442/2025 è stata pubblicata in data 22 maggio 2025 la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con cui si respinge il ricorso proposto da Ilva in AS nel 2023.

Con prot. 683 del 26 maggio 2025 la Provincia di Taranto ha trasmesso la Determina di non accettazione delle garanzie finanziarie per le prescrizioni UA25 Discarica Ex Cava Cementir e UA5 Discarica Ex Cava Due Mari.

Con nota prot. 25238 del 19 giugno 2025 la Provincia di Taranto ha riscontrato la nota di Ilva in AS del 3 giugno 2025 specificando la necessità di presentare istanza ex art. 248 del TUA per il rilascio della Certificazione di completamento degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente effettuati sulla Discarica Ex Cava Cementir, certificazione rilasciata dalla Provincia stessa, previo adeguamento delle garanzie finanziarie previste.

In data 28/07/2025 è stato presentato, dall'Avv. Cassano dello Studio Bonelli Erede, ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato e ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR di Lecce.

2. monitoraggio ambientale: sono in corso i monitoraggi delle acque di falda. Per il quarto trimestre 2025 i campionamenti sono stati eseguiti nelle date 3 e 4 novembre 2025.

Conclusi i lavori di realizzazione piezometri e verifica di efficienza idraulica, attività propedeutica alla successiva fase di monitoraggio della falda di durata di un anno, con frequenza trimestrale, richiesta dal MASA.

c) Attività in agenda:

1. Messa in sicurezza permanente (MISP) (Prescrizione UA5 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): A seguito della verifica del progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato, saranno affidati e avviati i lavori di implementazione dell'impianto elettrico alla potenza necessaria di 90 kW.
2. Monitoraggio ambientale: all'avvio della post-gestione, della durata di 30 anni, sarà attivato anche il monitoraggio delle acque meteoriche ed il monitoraggio morfologico. Con riferimento alle attività di monitoraggio della falda, le stesse proseguiranno, a cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse" in conformità a quanto prescritto da ARPA Puglia ed ISPRA.

a) Attività eseguite:

1. Messa in sicurezza permanente (MISP) (Prescrizione UA25 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): L'attività è stata eseguita attraverso le seguenti fasi:

- I. realizzazione del diaframma plastico;
- II. posa di argilla sul capping;
- III. posa del materassino drenante;
- IV. posa del terreno vegetale;
- V. rivestimento con telo HDPE;
- VI. installazione delle canalette perimetrali;
- VII. Terre rinforzate;
- VIII. Stesura biostuoia;

L'attività seppur conclusa, residua di alcune lavorazioni, contestate nel verbale di chiusura lavori dal Direttore dei Lavori alla ditta esecutrice Riccoboni SpA. Le attività integrative sono state regolarmente eseguite.

L'attività di prelievo e smaltimento del percolato, il cui impianto è stato completato in data 3 aprile 2023, è stata avviata in data 21/09/2023 con emungimenti eseguiti, a cadenza settimanale, tenendo sotto controllo i livelli di soggiacenza del percolato.

2. Monitoraggio ambientale: Eseguita la verifica ed il controllo, secondo le frequenze indicate nel Piano di Sorveglianza e Controllo (Acque sotterranee, percolato e monitoraggio meteorologico).
3. Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) della falda superficiale: A seguito della comunicazione di ARPA Puglia, ex art. 244 di superamento delle CSC nei pozzi spia della «EX Cava Cementir», il MASE, con nota prot. n. 31374 del 11/03/2022, ha richiesto l'avvio delle Misure di Prevenzione e Messa in Sicurezza d'Emergenza, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/06. In adempimento alla prescrizione del MASE sono state attivate le attività di emungimento dei piezometri, posti a valle idrogeologica della discarica, con frequenza settimanale. Tale attività sarà necessaria fino a quando non sarà terminata l'attività di decontaminazione della falda superficiale.

b) Attività in corso:

1. Messa in sicurezza permanente (MISP) (Prescrizione UA5 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): in data 18 marzo 2025 è stata presentata alla Provincia di Taranto l'istanza di avvio della fase di Post-Gestione della discarica, della durata di 30 anni.

In data 7 maggio 2025 è stata ricevuta la comunicazione da parte della Provincia di Taranto di Inammissibilità e improcedibilità dell'istanza di Avvio post-gestione ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990. Successivamente, in data 12 maggio 2025, la Provincia di Taranto ha comunicato i Motivi Ostativi sulle garanzie finanziarie presentate da Ilva in AS (come da prescrizione UA25).

Con prot. 04443/2025 è stata pubblicata in data 22 maggio 2025 la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con cui si respinge il ricorso proposto da Ilva in AS nel 2023.

Con prot. 683 del 26 maggio 2025 la Provincia di Taranto ha trasmesso la Determina di non accettazione delle garanzie finanziarie per le prescrizioni UA25 Discarica Ex Cava Cementir e UA5 Discarica Ex Cava Due Mari.

Con nota prot. 25238 del 19 giugno 2025 la Provincia di Taranto ha riscontrato la nota di Ilva in AS del 3 giugno 2025 specificando la necessità di presentare istanza ex art. 248 del TUA per il rilascio della Certificazione di completamento degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente effettuati sulla Discarica Ex Cava Cementir, certificazione rilasciata dalla Provincia stessa, previo adeguamento delle garanzie finanziarie previste. In data 28/07/2025 è stato presentato, dall'Avv. Cassano dello Studio Bonelli Errede, ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato e ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR di Lecce.

2. Monitoraggio ambientale: a partire da gennaio 2024 si sta procedendo ad effettuare controlli a cadenza trimestrale, in aderenza al set analitico proposto nel "PM&C Piano di Monitoraggio e Controllo – Aree Escluse" relativo alla falda, trasmesso da ILVA in AS a mezzo PEC in data 24.03.2023 alle Autorità Competenti, e le relative prescrizioni di ARPA Puglia ed ISPRA. Al contempo, in data 19/06/2024, è stato trasmesso alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", quale aggiornamento definitivo, recependo tutte le ulteriori prescrizioni di ARPA Puglia e di ISPRA. Nelle date 12, 13 e 14 novembre 2025 è stata effettuata la seconda sessione trimestrale di monitoraggio della falda.
3. Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) della falda superficiale: sono in corso le attività di emungimento dei piezometri, posti a valle idrogeologica della discarica, con frequenza settimanale. Tale attività sarà necessaria fino a quando non sarà terminata l'attività di decontaminazione della falda superficiale.

c) Attività in agenda:

1. Monitoraggio ambientale: Con riferimento alle attività di monitoraggio della falda, le stesse proseguiranno, a cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse" in conformità a quanto prescritto da ARPA Puglia ed ISPRA.
2. Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) della falda superficiale: L'attività risulta necessaria fino all'avvenuta decontaminazione della falda superficiale, certificata dall'Ente di Controllo.

a) Attività eseguite:

1. Attività di prelievo, trasporto e invio a recupero/smaltimento dei fanghi AFO e ACC (Prescrizione UP3 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): Le attività di rimozione dei Fanghi AFO ed ACC si sono concluse in data 12 agosto 2023 con la rimozione di 95.348 ton di fanghi AFO e 237.469 ton di fanghi ACC e con lo spostamento di un quantitativo totale di 113.107,14 ton di fanghi AFO nell'Area di Messa in Riserva R13, deposito approvato con Decreto Ministeriale n. 50 dell'01/02/2023, e comunicato agli EE.PP in data 12/08/2023. Nel Decreto in parola è stato prescritto il monitoraggio delle polveri e del rumore. I campionamenti sono stati eseguiti nei giorni 5-6 ottobre 2023, i cui esiti non hanno evidenziato criticità. Con Ordine del 6 marzo 2025, sono state assegnate le attività di rimozione dei fanghi residui e di demolizione del Deposito di Messa in Riserva R13.
2. Gestione «materiali inattesi»: Durante l'espletamento delle attività di trasferimento delle ultime quantità di fanghi AFO nelle vasche impermeabilizzate, sono stati rinvenuti dei "materiali non previsti", che sono stati oggetto di caratterizzazione del rifiuto. A seguito del rinvenimento di anomalie radiometriche, rilevate presso l'Impianto di destino durante le operazioni di smaltimento, la movimentazione ed il relativo smaltimento sono stati sospesi dall'Esperto Qualificato, nominato da ILVA SpA in A.S.
3. Caratterizzazione dell'area: In data 12/04/2021 è stato presentato il Piano di Caratterizzazione dell'area Stoccaggio fanghi e aree limitrofe. Il MASE, con nota prot. 12264 del 03/05/2022, ha comunicato i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, invitando il Proponente a rinviare l'approvazione del piano di caratterizzazione a valle della completa rimozione dell'attuale sorgente primaria di contaminazione, rappresentata dai fanghi AFO ed ACC. Per le aree di competenza anche la Regione ha condiviso la medesima posizione con nota prot. n. 3604 del 08/03/2022.

b) Attività in corso:

1. Attività di prelievo, trasporto e invio a recupero/smaltimento dei fanghi AFO e ACC (Prescrizione UP3 art. 12, comma 4 del DPCM 29/09/2017): Le attività di avvio a recupero dei fanghi stoccati in area di Messa in Riserva R13 sono autorizzate fino alla data 23 agosto 2026, con prescrizione di allontanarne almeno 60.000 ton/anno. Tale obiettivo raggiunto in data 01/03/2024 con 61.557 ton.

In data 22/10/2024 sono state notificate ad ILVA attività ispettive disposte dalla Procura della Repubblica mediante campionamenti dei Fanghi AFO residui eseguiti da ARPA Puglia. Gli esiti delle analisi effettuate dal laboratorio di parte non hanno evidenziato criticità. In data 17 marzo 2025, la GdF ha notificato i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio di ARPA Puglia, analisi che non contemplano, al momento, gli esiti della verifica di ecotossicità HP14 iniziate in data 19/02/2025 presso il laboratorio di Orbetello. A seguito della notifica della GdF, ILVA in AS ha sospeso le attività di avvio a recupero dei fanghi e, in data 24 marzo 2025, ha depositato una nota tecnica di chiarimenti presso il Procuratore del Tribunale di Taranto. In data 5 agosto 2025, il Procuratore della Repubblica, Dott. Buccoliero, dispone che la parte istante (ILVA in AS) possa non tener conto dell'invio della GdF alla rimodulazione delle attività di smaltimento alla luce delle analisi di ARPA Puglia, ove ritenga che le modalità di smaltimento in atto siano conformi al dettato legislativo. A seguito della disposizione del Procuratore della Repubblica, il D.LL. la ripresa dei lavori come da Contratto di Appalto e con le modalità ivi previste. L'appaltatore sta procedendo alla verifica della disponibilità degli impianti di destino.

2. Gestione «materiali inattesi»: Durante l'espletamento delle attività di trasferimento delle ultime quantità di fanghi AFO nelle vasche impermeabilizzate, sono stati rinvenuti dei "materiali non previsti", che sono stati oggetto di caratterizzazione del rifiuto. Seguirà l'attività di rimozione e smaltimento degli stessi, a valle dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione radiometrica effettuata in data 11 e 12 settembre 2024. L'esito delle analisi ha verificato la non pericolosità, dal punto di vista chimico, dei rifiuti, mentre dal punto di vista radiometrico sono state rilevate minime anomalie.

Su richiesta dell'Esperto Qualificato, è stato installato un portale radiometrico per controllare l'eventuale presenza di anomalie radiometriche nel corso dell'evacuazione del materiale inatteso rinvenuto. Tutta la gestione sarà supervisionata dall'Esperto Qualificato.

In data 29 luglio 2025 è stato assegnato l'ordine per la gestione dei materiali inattesi che in fase di avvio a smaltimento, dovessero presentare delle anomalie radiometriche.

Le attività sono iniziate il 2 settembre 2025 e sono attualmente in corso.

c) Attività in agenda:

1. monitoraggio della falda profonda: In data 19/06/2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia ed ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto, considerata in unico aggregato assieme all'area "Nuove Vasche", è prevista la realizzazione di n. 5 nuovi piezometri e l'utilizzo di ulteriori n. 2 piezometri esistenti, per un totale di n. 7 piezometri. Le attività sono state assegnate con ordine del 11 marzo 2025 e completati nel mese di dicembre 2025. In corso le verifiche idrauliche. Le attività di monitoraggio della falda proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse".
2. Caratterizzazione dell'area: in conformità a quanto prescritto dal MASE e dalla Regione Puglia, sarà ripresentato un nuovo piano di Caratterizzazione all'avvenuta rimozione dei fanghi, e del conseguente deposito di Messa in Riserva R13. In funzione degli esiti del procedimento della caratterizzazione si procederà all'eventuale bonifica.

a) Attività eseguite:

1. Monitoraggio ambientale: Eseguite le verifiche ed il controllo, secondo le frequenze indicate nel Piano di Sorveglianza e Controllo (Acque sotterranee, percolato, polveri, fibre di amianto, monitoraggio meteorologico e morfologico).
2. Post gestione operativa della discarica: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e della funzionalità della rete di raccolta e collettamento e stoccaggio nella vasca di accumulo delle acque meteoriche. Sull'area viene regolarmente eseguita la manutenzione del verde dal personale ILVA SpA in A.S.
3. Verifica deflusso della rete di raccolta delle acque meteoriche e stabilità delle scarpate artificiali: ISPRA per l'avvio della Post – Gestione ha prescritto di verificare la stabilità delle scarpate artificiali della discarica e l'eventuale miglioramento del sistema di regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento sui fianchi delle scarpate. Dalla verifica è emersa la necessità di potenziare la rete di raccolta delle acque meteoriche, poiché attualmente risulta sottodimensionata.

b) Attività in corso:

1. Monitoraggio ambientale: In corso le verifica ed il controllo, secondo le frequenze indicate nel Piano di Sorveglianza e Controllo (Acque sotterranee, percolato, polveri, fibre di amianto, monitoraggio meteorologico e morfologico). Le attività relative al rilievo topografico sono passate da frequenza semestrale ad annuale. Il campionamento delle acque di falda è stato eseguito il 27 agosto 2025 per il II semestre; il campionamento del percolato è stato effettuato il 25 agosto 2025 per il II semestre; il campionamento ambientale delle polveri e delle fibre aerodisperse è stato eseguito il 25 agosto per il II semestre. Sono stati acquisiti tutti i dati mensili meteorologici fino al 31 dicembre 2025.
2. Smaltimento percolato e reflui in area ex cava Cementir e discarica nuove vasche V1 V2 V3: Estrazione del percolato dalla Discarica Ex Cava Cementir e dalle Nuove Vasche V1, V2 e V3 attraverso i sistemi di estrazione, sollevamento e carico già predisposti.
3. Manutenzione area: Sull'area viene eseguita la manutenzione del verde delle superfici inclinate da parte di fornitori esterni, mentre le parti sub-orizzontali vengono eseguiti dai lavoratori Ilva in AS in CIGS.
4. Progettazione interventi migliorativi della discarica: Redatto il progetto di potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, per il recupero delle stesse, comprendente anche il recupero del percolato, l'impianto elettrico, l'impianto di messa a terra e la riprofilatura del terreno di copertura del capping.

c) Attività in agenda:

1. Monitoraggio ambientale: si procederà con la verifica ed il controllo, secondo le frequenze indicate nel Piano di Sorveglianza e Controllo (Acque sotterranee, percolato, polveri, fibre di amianto, monitoraggio meteorologico e morfologico). Inoltre, con riferimento al monitoraggio della falda, è in fase di trasmissione il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto, considerata in unico aggregato assieme alle aree "Area Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC" ed "Aree limitrofe all'Area Stoccaggio Fanghi, sono stati realizzati i n. 5 nuovi piezometri che unitamente all'utilizzo dei n. 2 piezometri esistenti, per un totale di n. 7 piezometri, costituiranno la nuova rete piezometrica di monitoraggio della

falda. Le attività di monitoraggio della falda proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal “Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse”.

2. Manutenzione area: Sull'area viene regolarmente eseguita la manutenzione del verde dal personale ILVA SpA in A.S. e dal fornitore Levangarden assegnatario dell'ordine per l'anno 2025.
3. Esecuzione interventi migliorativi della discarica: si procederà all'esecuzione del progetto di potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, per il recupero delle stesse, comprendente anche il recupero del percolato, l'impianto elettrico, l'impianto di messa a terra e la riprofilatura del terreno di copertura del capping.

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 16 del 27/01/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Manutenzione area: Sull'area è stata eseguita la manutenzione del verde dal personale ILVA SpA in A.S.

b) Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: Il documento di (AdR) è stato trasmesso al MASE in data 01/03/2023 per approvazione. Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA e ASL, ha richiesto ulteriori integrazioni, in data 13/11/2023, quali l'implementazione della rete piezometrica ed un monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale. Sono in fase di pianificazione le attività finalizzate all'implementazione della rete piezometrica ed alla successiva fase di monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale, richieste dal MASE. In data 19 marzo 2024 il Comune di Statte ha condiviso ed approvato l'ubicazione dei piezometri così come da proposta dalla Scrivente. In data 02/04/2024 è stata trasmessa a SNAM Italia SpA la planimetria con l'ubicazione di nuovi piezometri, finalizzata all'ottenimento del nulla osta, per l'esecuzione delle perforazioni, da parte del gestore del metanodotto. Il nulla osta è stato acquisito in data 23/04/2024 con codice pratica n. EAM81403. Sono in fase di pianificazione le attività di realizzazione dei piezometri.
2. Manutenzione area: Sull'area viene regolarmente eseguito lo sfalcio delle fasce tagliafuoco (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2016 n. 38 art. 3.2), dal fornitore Levangarden assegnatario dell'ordine per l'anno 2025.
3. Monitoraggio della falda profonda: In data 19/06/2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad IVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto sarà utilizzata la rete piezometrica condivisa con ARPA ed ISPRA, i cui lavori di realizzazione sono stati completati nel mese di dicembre 2025. In fase di programmazione le attività relative alla verifica idraulica, previsti nel mese di gennaio 2026.
4. Realizzazione Recinzione Perimetrale: L'area risulta accessibile a chiunque poiché priva di recinzione, condizione che ha esposto il sito a frequenti episodi di abbandono di rifiuti. L'attività risulta subordinata a quella descritta al punto 1 e dovrà essere realizzata previa verifica di tutta la vincolistica. L'intervento, tra l'altro, risulta strumentale rispetto alle attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'Area, in quanto presidio volto ad interdire l'accesso a soggetti diversi dai lavoratori, ovvero ad estranei che potrebbero subire una esposizione a potenziali fonti di inquinamento per lassi di tempo prolungato. L'obiettivo è quello di scongiurare la presenza di "recettori di tipo ricreativo", ed il conseguente approntamento da parte di ILVA di misure di eventuale bonifica aggravata. In data 17 luglio è stato assegnato l'ordine per la realizzazione della recinzione e sono in corso le attività preliminari volte alla rimozione dei rifiuti rinvenuti in corrispondenza della fascia perimetrale nord, estesi anche nella particella confinante.
5. Rimozione dei rifiuti: Nel corso dei sopralluoghi finalizzati all'attività di recinzione, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuto ubicati nell'area di confine nord, a cavallo delle due aree limitrofe, condizione che vincola la rimozione degli stessi in concomitanza alla rimozione

operata dal confinante. La situazione è stata rappresentata al Comune di Statte e sono in corso approfondimenti tecnico-legali per procedere alla rimozione degli stessi. In data 06/03/2024 è stato eseguito un sopralluogo con i tecnici del Comune di Statte e con i confinanti dell'area per definire le modalità operative di gestione del rifiuto. In programma un sopralluogo congiunto ILVA in AS e confinante, da effettuarsi con la presenza dei rispettivi tecnici topografi, al fine di procedere alla delimitazione puntuale delle aree di rispettiva competenza e finalizzata alla corretta individuazione dei volumi dei rifiuti da rimuovere.

c) Attività in agenda:

1. Eventuale bonifica del sito: Nel caso in cui l'Analisi di Rischio dovesse evidenziare uno stato di contaminazione dell'area, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
2. Monitoraggio della falda profonda: a seguito del completamento della rete piezometrica, le attività di monitoraggio della falda proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse".
3. Realizzazione Recinzione Perimetrale: Si procederà alla realizzazione della recinzione a valle della risoluzione delle criticità presenti lungo il tracciato della stessa.
4. Rimozione dei rifiuti: A valle della definizione delle modalità operative per la gestione del rifiuto, si procederà alla rimozione dei rifiuti congiuntamente ai confinanti dell'area.

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 17 del 27/01/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: il documento di (AdR) è stato trasmesso al MASE in data 20/07/2023 per approvazione. Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA e ASL, in data 20/12/2023, ha richiesto ulteriori integrazioni quali l'implementazione della rete piezometrica ed un monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale. Sono in fase di pianificazione le attività finalizzate all'implementazione della rete piezometrica ed alla successiva fase di monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale, richieste dal MASE. Nell'intervento è prevista anche la realizzazione di saggi e campionamenti per delimitare la porzione di area risultata contaminata dagli esiti dell'AdR.
2. Monitoraggio della falda profonda: in data 19/06/2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto sarà utilizzata la rete piezometrica condivisa con ARPA ed ISPRA, il cui completamento è in fase di esecuzione.
3. Manutenzione area: sull'area viene regolarmente eseguito lo sfalcio delle fasce tagliafuoco (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2021 n. 38 art. 3.2), dal fornitore Levangarden assegnatario dell'ordine per l'anno 2025.

c) Attività in agenda:

1. Analisi di Rischio (AdR): Al completamento delle attività integrative, prescritte dal MASE, si procederà a trasmettere un nuovo documento di AdR, aggiornato.
2. Bonifica del sito: L'Analisi di Rischio ha evidenziato uno primo stato di contaminazione dell'area. A seguito delle ulteriori verifiche analitiche, finalizzate alla perimetrazione dell'area oggetto di bonifica, e delle eventuali ulteriori passività risultanti dall'aggiornamento dell'AdR, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
3. monitoraggio della falda profonda: a valle del completamento della rete piezometrica, le attività di monitoraggio della falda proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse".
4. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali vengono regolarmente rimossi.

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 21 del 27/01/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Piano d'Indagine Preliminare (PIP): Avendo constatato la presenza di un volume cospicuo di rifiuti compattati, presenti nella zona nord dell'area, le indagini di caratterizzazione sono state anticipate da indagine preliminare (PIP), condotta con la supervisione di ARPA Puglia, che ha permesso di definire gli orizzonti di rifiuto compattato rispetto alla matrice «terreno/materiale di riporto».
3. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: A seguito della validazione degli esiti analitici da parte di ARPA Puglia, avvenuta in data 22/05/2024, si è proceduto ad avviare un monitoraggio della falda, della durata di un anno, la verifica della lisciviazione in falda è stata effettuata in data 4 e 5 settembre 2025. Successivamente si procederà con l'elaborazione del Documento di Analisi di Rischio (AdR), da trasmettere al MASE per approvazione.
2. Manutenzione area: Sull'area viene regolarmente eseguito lo sfalcio delle fasce tagliafuoco (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2021 n. 38 art. 3.2), affidato al fornitore Levangarden per l'anno 2025.
3. Realizzazione Recinzione Perimetrale: L'attività è attualmente in standby ed è vincolata agli esiti della caratterizzazione dell'area e dell'eventuale bonifica del sito.

c) Attività in agenda:

1. Bonifica del sito: L'Analisi di Rischio ha evidenziato uno primo stato di contaminazione dell'area. A seguito delle ulteriori verifiche analitiche, finalizzate alla perimetrazione dell'area oggetto di bonifica, e delle eventuali ulteriori passività risultanti dall'aggiornamento dell'AdR, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
2. monitoraggio della falda profonda: In data 19 giugno 2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto sarà utilizzata la rete piezometrica condivisa con ARPA ed ISPRA. In data 10 e 11 novembre 2025 è stato effettuato il monitoraggio della falda profonda, a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse".
3. Realizzazione Recinzione Perimetrale: Si procederà alla realizzazione della recinzione a valle degli esiti conclusivi della caratterizzazione.

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 20 del 27/01/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria: L'area è stata interessata da un incendio di natura probabilmente dolosa, avvenuto ad aprile 2022, che ha danneggiato gran parte delle piante e degli arbusti. Completata l'attività di piantumazione di nuovi alberi di Eucaliptus ed il ripristino della recinzione.
3. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: Il documento di (AdR) è stato trasmesso al MASE per approvazione. Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA ed ASL, ha richiesto ulteriori integrazioni, in data 20/03/2023, quali l'implementazione della rete piezometrica ed un monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale. A seguito dei pareri ricevuti, il MASE ha deliberato, in data 7 luglio, l'esito positivo della caratterizzazione del suolo con svincolo dal SIN. Sono in fase di pianificazione le attività finalizzate all'implementazione della rete piezometrica ed alla successiva fase di monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale, richieste dal MASE. La rete piezometrica dell'area è stata completata in data 20/06/2025.
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria: Si è in attesa dell'autorizzazione per l'abbattimento degli alberi da parte del Comune di Taranto e per l'installazione del cancello di ingresso. Il comune di Taranto in data 26 novembre 2024 ha rimandato all'Autorità di Bacino la valutazione del rischio idraulico per l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi. Ilva in AS ha trasmesso nota all'Autorità di Bacino per le azioni di relativa competenza. Il Comune di Taranto, con nota prot. 0196341 del 01/09/2025, ha trasmesso parere di compatibilità al PAI per opere ricadenti in "interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica e media pericolosità idraulica (art. 7-8)" limitatamente a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia, approvato con Delibera n. 39 del 30/11/2025 e legge regionale della Regione Puglia n. 19/2013, fatti salvi i diritti di terzi e pareri e/o autorizzazioni degli altri Enti interessati dall'intervento.
3. Monitoraggio della falda profonda: In data 19/06/2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto sarà utilizzata la rete piezometrica condivisa con ARPA ed ISPRA. La seconda campagna di monitoraggio è stata effettuata nelle date del 13 e 14 novembre 2025.

c) Attività in agenda:

1. Eventuale bonifica del sito: Nel caso in cui l'Analisi di Rischio dovesse evidenziare uno stato di contaminazione dell'area, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.

2. Monitoraggio della falda profonda: le attività proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal “Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse”.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria: in data 24 novembre 2025 è stato installato il cancello di ingresso da parte della ditta incaricata Levangarden.

AREA LAND D1

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 19 del 27/01/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Le attività di caratterizzazione sono state eseguite in più fasi a seguito della presenza di sottoservizi e strutture interrato presenti nella zona sud ed est dell'area, che hanno comportato delle modifiche operative in corso d'opera, condivise di volta in volta con ARPA Puglia. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Rimozione dei rifiuti: L'area è stata oggetto di abbandono di cumuli di rifiuto, prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA e ASL ha richiesto di verificare la presenza della falda attraverso un monitoraggio della durata di un anno, con frequenza trimestrale. Assegnato ordine per l'attività, iniziata nel mese di gennaio 2025 e terminata ottobre 2025.
2. Rimozione dei rifiuti: Nel corso delle indagini di caratterizzazione, sono stati rinvenuti rifiuti tombati in corrispondenza del materiale di colmamento del I° Canale di Scarico dello Stabilimento, passante ad una profondità di circa 10 m. dal p.c. Assegnato ordine per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti, attività in corso di ultimazione.
3. Verifiche sulla stabilità della strada: Durante le attività di indagine è stata rinvenuta la presenza di una cavità ipogea nel sottofondo stradale. Pertanto, è stata commissionata una verifica di stabilità della strada, per mezzo di indagini geofisiche. L'indagine ha evidenziato che la genesi del dissesto del sottofondo stradale, posto nell'intorno della condotta, sarebbe attribuibile al dilavamento operato delle acque meteoriche, generando, appunto, una cavità ipogea. Sono in corso verifiche sulla titolarità della condotta, il proprietario della stessa dovrà ripristinare lo stato dei luoghi e sia AQP che Provincia di Taranto non hanno riscontrato le comunicazioni di ILVA in tal senso. Assegnato ordine per la Progettazione della messa in sicurezza della strada. Attività in corso d'opera.

c) Attività in agenda:

1. Analisi di Rischio (AdR): Al completamento delle attività integrative, prescritte dal MASE, si procederà a trasmettere il documento di AdR.
2. Bonifica del sito: Nel caso in cui l'Analisi di Rischio dovesse evidenziare uno stato di contaminazione dell'area, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.

3. LAND E – EX AREA SIDERCOMIT

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 123 del 23/07/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Sostituzione recinzione perimetrale: Nel periodo compreso tra marzo ed aprile 2024 è stata ripristinata la recinzione perimetrale dell'area.
3. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: Il documento di (AdR) è stato trasmesso al MASE per approvazione. Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA e ASL ha richiesto, in data 19/01/2024, ulteriori integrazioni, quali l'implementazione della rete piezometrica ed un monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale. Sono in fase di pianificazione le attività finalizzate all'implementazione della rete piezometrica ed alla successiva fase di monitoraggio della falda della durata di un anno, con frequenza trimestrale, richieste dal MASE. Pertanto, la seconda campagna di monitoraggio è stata effettuata nelle date del 6 e 7 novembre 2025.
2. Attività di progettazione per ripristino strutture: In data 12 aprile 2024 è stata completata la relazione progettuale di Messa in Sicurezza delle strutture esistenti, a firma del tecnico incaricato. Si è proceduto anche all'affidamento degli incarichi di Direttore Lavori (DL), Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva (CSE) ed Responsabile dei Lavori (RL), e per l'affidamento dei lavori alla ditta esecutrice. Sono in corso valutazioni tecniche per la progettazione dell'intervento.
3. Monitoraggio della falda: In data 19/06/2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse", richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto sarà utilizzata la rete piezometrica condivisa con ARPA ed ISPRA.

c) Attività in agenda:

1. Eventuale bonifica del sito: Nel caso in cui l'Analisi di Rischio dovesse evidenziare uno stato di contaminazione dell'area, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
2. monitoraggio della falda: Le attività proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal "Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse".
3. Ripristino strutture: A valle della progettazione degli interventi, si procederà al ripristino delle strutture.

a) Attività eseguite:

1. Gestione della Cava: La normativa di settore (D. Lgs 624/96 s.m.i.) impone la nomina di un Direttore di Cava ed il rispetto di comunicazioni annuali che vengono regolarmente assolte.
2. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato rigettato dalla Regione Puglia nel corso della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18 maggio 2023. La Regione ha richiesto la redazione di un Piano d'Indagini Preliminare (PIP), da condividere con ARPA Puglia.
3. Piano di Indagini Preliminari (PIP): Il documento, presentato in via definitiva il 16/11/2023, è stato approvato da ARPA Puglia in data 22/12/2023.
4. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Gestione della Cava: Per l'anno in corso, in data 30/07/2025 sono state trasmesse, dal Direttore di Cava all'Ufficio Minerario della Regione Puglia, le comunicazioni riferibili all'esercizio della cava relative all'anno 2024.
2. Piano di Indagini Preliminari (PIP): Trasmesse ad agosto 2025 le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali per i vincoli d'area, cui seguiranno le attività operative.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area: Sono in programma attività manutentive consistenti nel ripristino della recinzione esistente lungo la S.P. 42 e la sostituzione del cancello d'ingresso, oltre alla realizzazione di una recinzione lungo il fronte della cava.

c) Attività in agenda:

1. Gestione della Cava: La normativa di settore (D. Lgs 624/96 s.m.i.) impone la nomina di un Direttore di Cava ed il rispetto di comunicazioni annuali che devono essere assolte annualmente.
2. Piano di Indagini Preliminari (PIP): All'ottenimento delle autorizzazioni ai vincoli d'area, si procederà all'esecuzione delle indagini previste dal PIP. L'attività è stata appaltata ed è in programmazione l'inizio della stessa.
3. Eventuale nuovo Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio: Nel solo caso in cui gli esiti delle indagini preliminari dovessero evidenziare passività ambientali, si procederà alla presentazione di un nuovo Piano di Caratterizzazione, successiva Analisi di Rischio ed eventuale bonifica.
4. Rimozione dei Rifiuti: È prevista la rimozione dei rifiuti che saranno identificati e caratterizzati nel corso del PIP.
5. Piano di Recupero della cava: Per procedere alla dismissione della cava sarà necessario attuare il Piano di recupero ambientale, il cui progetto è stato presentato ed autorizzato dalla Regione Puglia in data 13.08.2010. Per l'attuazione si dovrà valutare l'eventuale aggiornamento del progetto, rispetto agli attuali strumenti di pianificazione territoriale (es. PPTR). L'avvio del Piano di recupero è subordinato alla caratterizzazione del sito. Si precisa che tale attività non è contemplata nei fondi allocati del codice d'intervento.

a) Attività eseguite:

1. Indagini Conoscitive: Su richiesta della Procura della Repubblica di Taranto è stato eseguito un piano di indagini ambientali sulla base delle prescrizioni ed osservazioni di ARPA Puglia. Gli esiti analitici derivanti dalle indagini hanno permesso di elaborare un'Analisi di Rischio che ha escluso rischi sanitario ambientali per i residenti.
2. Piano di Caratterizzazione (PdC): In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è stato presentato un Piano di Caratterizzazione alla Regione Puglia in data 04.11.2022.
3. Messa in opera di reti biodegradabili ed idrosemina: Eseguita attività di installazione di reti biodegradabili e piantumazione di specie arboree con tecnica di idrosemina sulla superficie sud della Collinetta n.3 del rione Tamburi.
4. Manutenzione del verde: L'area è soggetta a frequente manutenzione generale del verde. L'ultimo intervento di rimozione di piante arboree è stato regolarmente completato in data 20/02/2024
5. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.

b) Attività in corso:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): La Regione Puglia ha chiuso positivamente il provvedimento di approvazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) in data 29/02/2024, chiedendo la trasmissione del documento conclusivo, recependo le prescrizioni di ARPA Puglia. Il documento è stato trasmesso in data 29/03/2024. In data 14/05/2024 la Regione ha indetto la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona, fissando i termini per la presentazione dei pareri al 14 giugno 2024. In data 18 giugno 2024, la Regione Puglia ha trasmesso le conclusioni della CdS, in cui si richiede la rielaborazione del documento del marzo 2024 sulla base delle indicazioni fornite da ARPA Puglia.

Con determina Dirigenziale n. 249 del 02/12/2024, la Regione ha approvato il Piano di Caratterizzazione. Assegnato ordine per l'esecuzione del PdC ed è in fase la programmazione delle attività a valle della trasmissione del Piano Operativo ad Arpa Puglia per la condivisione dei punti di indagine.

2. Manutenzione del verde: L'area è soggetta a frequente manutenzione generale del verde. In data 20 giugno 2024 l'area della Collinetta 3 è stata oggetto di un incendio che ha interessato circa il 75%-80 % della superficie totale. È stata eseguita la valutazione dello stato vegetativo da parte di un esperto agronomo che ha indicato la necessità di abbattimento di diversi alberi pericolanti, soprattutto nelle vicinanze della scuola pubblica ed edifici. Le attività sono state avviate in data 31 marzo 2025 dalla ditta Levangarden. Sull'area viene regolarmente eseguito lo sfalcio delle fasce tagliafuoco (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2016 n. 38 art. 3.2), attività affidata al fornitore Levangarden per l'anno 2025.
3. Rimozione dei rifiuti: L'area è soggetta ad abbandono di rifiuti, i quali sono stati prontamente rimossi.
4. monitoraggio annuale della falda superficiale: a partire da gennaio 2024 si sta procedendo ad effettuare controlli a cadenza trimestrale, in aderenza al set analitico proposto nel "PM&C Piano di Monitoraggio e Controllo – Aree Escluse" relativo alla falda, trasmesso da ILVA in AS a mezzo PEC in data 24.03.2023 alle Autorità Competenti, e le relative prescrizioni di ARPA Puglia ed ISPRA. Al contempo è in fase di trasmissione il

documento denominato “Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse”, quale aggiornamento definitivo, recependo tutte le ulteriori prescrizioni di ARPA Puglia e di ISPRA. Nelle date 10 e 11 novembre 2025 è stata effettuata la quarta sessione di monitoraggio della falda.

c) Attività in agenda:

1. Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio: A seguito dell'attuazione del PdC, si procederà all'elaborazione dell'Analisi di Rischio.
2. Eventuale bonifica del sito: Nel caso in cui l'Analisi di Rischio dovesse evidenziare uno stato di contaminazione dell'area, si procederà con la redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
3. monitoraggio della falda: In data 19/06/2024 è stato trasmesso, alle Autorità Competenti, il documento denominato “Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse”, richiesto dal MASE e condiviso con ARPA Puglia e di ISPRA per il monitoraggio complessivo di tutte le aree in gestione ad ILVA SpA in A.S. Per l'area in oggetto sarà utilizzata la rete piezometrica condivisa con ARPA ed ISPRA. Le attività di monitoraggio della falda proseguiranno a cadenza trimestrale per un periodo non inferiore ai 2 anni, in aderenza ai termini previsti dal “Piano di Monitoraggio della falda delle Aree Escluse”.

a) Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 18 del 27/01/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Le attività di caratterizzazione sono state eseguite in più fasi a seguito della presenza di sottoservizi e strutture interrato presenti nella zona sud ed est dell'area, che hanno comportato delle modifiche operative in corso d'opera, condivise di volta in volta con ARPA Puglia. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.

Analisi di Rischio: Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA e ASL ha richiesto, in data 07/12/2022, di verificare la presenza della falda attraverso un monitoraggio della durata di un anno, con frequenza trimestrale. La verifica della falda è stata completata. Si è pertanto proceduto con l'aggiornamento dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio che ha evidenziato la conformità ambientale dell'area; pertanto, non sarebbero necessari interventi di bonifica, salvo eventuali diverse considerazioni degli EE.PP. Il documento è stato trasmesso al MASE in data 24 maggio 2024. In data 28/05/2024 il MASE ha convocato la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona, per l'approvazione del documento di AdR. In data 25 luglio 2024 il MASE ha sollecitato l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed ASL di Taranto ad esprimere per i profili di propria competenza il parere istruttorio al fine di consentire la conclusione del procedimento in corso.

Con decreto n. 185 del 04/12/2024 il MASE ha approvato il documento "Analisi di rischio specifica (AdR)" decretando che l'area non risulta contaminata, a condizione che venga mantenuta la modalità d'uso attuale "scenario commerciale-industriale". La stessa dovrà essere ripetuta, per uno scenario d'uso residenziale/ricreativo qualora, in un futuro attualmente non prevedibile, un mutamento del contesto consentisse l'utilizzo a destinazione d'uso dell'area.

2. Manutenzione del verde: L'area è soggetta a manutenzione generale del verde.

b) Attività in corso:

1. Manutenzione del verde: L'area è soggetta a manutenzione generale del verde.

c) Attività in agenda:

1. Manutenzione del verde: L'area è soggetta a manutenzione generale del verde.

1. Attività eseguite:

1. Piano di Caratterizzazione (PdC): Il PdC è stato approvato dal MATTM, con Decreto n. 147 del 08/09/2021. Il Piano Operativo, prescritto nel Decreto di approvazione, è stato condiviso con ARPA Puglia in modo da definire le modalità esecutive del PdC. Le attività di caratterizzazione sono state eseguite in più fasi a seguito della presenza di sottoservizi e strutture interrato presenti nella zona sud ed est dell'area, che hanno comportato delle modifiche operative in corso d'opera, condivise di volta in volta con ARPA Puglia. Gli esiti della caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia per la successiva fase di elaborazione dell'Analisi di Rischio.

2. Attività in corso:

1. Analisi di Rischio: Il MASE, in funzione dei pareri espressi da ARPA, ISPRA e ASL ha richiesto di verificare la presenza della falda attraverso un monitoraggio della durata di un anno, con frequenza trimestrale, attività terminata a novembre 2024.
2. Monitoraggio delle acque di falda: nella data del 10 novembre 2025 è stato effettuato il campionamento delle acque di falda per il quarto trimestre, attività che ha riguardato l'unico piezometro risultato produttivo dalla campagna di monitoraggio effettuata nel corso del 2024.
3. Installazione impianto ad Osmosi inversa: Sono attualmente in corso le attività finalizzate all'assegnazione, ad altro professionista, degli incarichi di Progettista, Direttore Lavori (DL), Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) e Responsabile dei Lavori (RL).
4. Analisi di Rischio (AdR): Terminata l'attività integrativa richiesta dal MASE, è stato trasmesso in data 5 giugno 2025 il documento di AdR MASE per approvazione. Con nota 0119158 del 23 giugno 2025, il MASE ha indetto la Conferenza di servizi in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/90, con acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Con nota prot. 0165088 del 09/09/2025, il MASE ha sollecitato ISS, l'INAIL e ASL di Taranto alla trasmissione dei pareri sanitari di competenza al fine di consentire la conclusione dell'iter istruttorio in merito al documento di AdR.

3. Attività in agenda:

1. Bonifica del sito: A seguito della conclusione dell'iter istruttorio di approvazione del documento AdR e dei pareri sanitari trasmessi dagli Enti competenti, si procederà con l'eventuale redazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB) e la successiva attuazione, a valle dell'approvazione della modalità di bonifica progettata.
2. Installazione impianto ad Osmosi inversa: L'installazione dell'impianto è vincolata all'ottenimento di autorizzazioni ambientali.

LAND I – AREA A VERDE VICINO A OSPEDALE NORD

L'area in oggetto è un'area a verde non utilizzata a scopi produttivi e lontana dalla zona industriale. ILVA in AS ipotizza di cederla nell'attuale stato di fatto.

6. Gestione del personale**6.1 Occupazione**

La forza lavoro occupata in Ilva al 31 dicembre 2025 è di 1.671 unità (con un decremento di cinque unità rispetto al trimestre precedente quando erano 1.676), a cui si aggiungono 3 risorse in somministrazione – staff leasing.

6.2 Ammortizzatori Sociali

Come conseguenza dell'accordo del 6 settembre 2018 ed alle ragioni in esso sottese, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dapprima con il decreto 102584/19, seguito dal decreto 104131/20, successivamente dal decreto del 14/10/2021, seguito dal decreto del 22/09/2022, successivamente con il decreto 1346/23, ed infine col decreto 3125/2024 il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, per il periodo 01/01/2025-31/12/2025, in favore di un numero massimo di 1673 dipendenti distribuiti come di seguito:

- Taranto fino a 1467 unità;
- Genova fino a 206 unità.

La richiesta di proroga della Cassa Integrazione ha validità annuale, pertanto, viene predisposta tenendo conto del numero di dipendenti in forza al momento della richiesta; tale numero è stato soggetto a variazioni in diminuzione per effetto di uscite volontarie, ad esempio, per maturazione dei requisiti per la pensione.

L'ammontare complessivo delle ore di sospensione nel trimestre di riferimento per i suddetti siti è stato di 824.910 ore corrispondenti al 98 % delle ore lavorabili.

6.3 Progetti Risorse Umane**Richiami in servizio per attività di bonifica**

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell'Accordo del 6 settembre 2018, in base al quale tutti i lavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di AMI (ora AdI) o sue società affiliate, *“potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria...nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale...”*, la Società ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.

Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS., la Società ha comunicato che per l'esecuzione delle attività di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati impiegati dipendenti di ILVA e TARANTO ENERGIA sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo superamento delle visite mediche di idoneità.

Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio l'Azienda ha stilato una graduatoria contenente tutti i dipendenti sospesi in CIGS, ordinandoli secondo criteri “oggettivi” condivisi con le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianità aziendale.

Sulla base della suddetta graduatoria, nel trimestre di riferimento sono stati coinvolti circa 50 lavoratori.

Piani formazione

Nel periodo di riferimento non sono stati effettuati percorsi di formazione.

6.4 Formazione

Nel periodo di riferimento non sono stati svolti percorsi formativi.

6.5 Dettaglio forza lavoro Ilva

sedi	forza al 31/12/2025							
	dir	qua	imp	equ	ope	tot	int	tot gen
ILVA MILANO	4	5	17	-	-	26	2	28
ILVA GENOVA	-	1	10	7	179	197	-	197
ILVA TARANTO	1	5	47	42	1.353	1.448	1	1.449
ILVA MARGHERA								
ILVA NOVI LIGURE	-	-	-	-	-	-	-	-
ILVA RACCONIGI								
ILVA PATRICA								
ILVA LEGNARO								
ILVA C.S. PADERNO								
ILVA ITALIA	5	11	74	49	1.532	1.671	3	1.674

7. Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi civili e amministrativi e dei procedimenti penali pendenti ^(*).

(*) Per non appesantire la lettura della presente relazione, sono stati eliminati i riferimenti ai seguenti giudizi, trattati nelle precedenti relazioni trimestrali, in quanto gli stessi risultano definiti: (i) Giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di Ilva S.p.A. promossi rispettivamente da Riva Fire S.p.A. + altri e da Marilli e Scarnera (Tribunale di Milano – R.G. 14312/2015 e 15145/2015); (ii) Giudizi di annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di Ilva alla procedura di A.S. e dei decreti del MISE del 20.2.2015 di ammissione alla procedura di A.S. delle società controllate (Tar Lazio – R.G. 4047/2015 e 4049/2015); (iii) Adriano Riva - Annullamento del decreto del MEF del 2.4.2015 di autorizzazione all'emissione obbligazionaria (Tar Lazio – R.G. 6733/2015); (iv) Riva F.I.R.E. S.p.A. in liquidazione / MISE - Ministero della Salute - Ministero dell'Ambiente - Ilva S.p.A. - Commissario Straordinario - Impugnazione del primo commissariamento ex D.L. 61/2013 e del piano (Consiglio di Stato – R.G. 10724/2015); (v) Ilva - Azione risarcitoria nei confronti di Riva Fire per l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento (Tribunale di Milano - R.G. 21262/2017 (già R.G. 47998/2016); (vi) Annullamento del decreto del MISE del 4.1.2016 di autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva (Tar Lazio – R.G. 1543/2016); (vii) Annullamento della nota del MISE del 4.4.2016 di diniego di accesso al "Programma dei Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347" e alla "Relazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 347/2003 sulle cause di insolvenza di Ilva S.p.A. in A.S." (Tar Lazio – R.G. 5161/2016); (viii) – R.G. 54953/2019 AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) / ILVA S.p.A. in a.s. (+ altri) – Recesso dal Contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda del 28 giugno 2017.; (ix) TRIBUNALE DI MILANO – R.G. 12334/2020 CODACONS / ILVA S.p.A.

Premessa: l'accordo transattivo del 24 maggio 2017

In data 24 maggio 2017 Ilva (anche per conto di talune sue controllate), Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione, anche per conto della controllata Siderlux S.à.r.l.) e taluni membri della famiglia Riva (e società loro riferibili, tra cui Riva Forni Elettrici S.p.A.) hanno perfezionato un accordo transattivo.

Per effetto di tale accordo è stato reso disponibile ad Ilva, con il consenso degli esponenti della famiglia Riva a ciò legittimati, e nelle forme e modalità stabilite dalla legislazione speciale in vigore, l'importo di circa Euro 1,1 miliardi, oggetto di sequestro penale. In particolare, in esecuzione dell'accordo, tale importo è pervenuto in data 31 maggio 2017 nella disponibilità del Fondo Unico di Giustizia quale custode dei beni sequestrati. In data 13-22 giugno 2017 il Fondo Unico di Giustizia ha versato tale importo ad Ilva, a titolo di sottoscrizione di obbligazioni di pari importo emesse da quest'ultima. Le somme sono confluite in un patrimonio destinato ex art. 3 D.L. 1/2015, onde essere impiegate per l'attuazione del Piano Ambientale, per la realizzazione di interventi di bonifica e per le altre finalità previste dalla legge⁷.

In esecuzione di tale accordo sono stati quindi definiti i giudizi pendenti tra il Gruppo Ilva e gli esponenti della famiglia Riva (e società loro riferibili), come riportato nelle precedenti relazioni periodiche presentate.

in a.s. (+ altri) / AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) – Reclamo avverso l'Ordinanza del 6.3.2020; {x} 7681/14 R.G.N.R. Procura Taranto - infortunio mortale Angelo Iodice del 4.9.14; {xi} TAR LAZIO – R.G. 9857/2015 Valbruna Nederland B.V. - Annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di Ilva alla procedura di A.S.; {xii} Proc. n. 6586/13 R.G.N.R. Procura Taranto – sequestro vasche e rifiuti del 18 dicembre 2015; {xiii} TAR Puglia – R.G. 397/2020 - Consiglio di Stato – R.G. 1482/2021 Declaratoria di nullità/annullamento, previe misure cautelari ex art. 55 c.p.a., dell'ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente a oggetto: "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività" e della comunicazione del Sindaco di Taranto del 29 marzo 2020, avente a oggetto "Ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020 - Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività" e degli atti a questi presupposti. Procedimento definito per mancata impugnazione della sentenza nei termini di legge; {xiv} R.G. 3887/2018 (già R.G. 1481/2017 Tar Puglia) - Giudizio promosso dal Comune di Taranto per l'annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29.09.2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti ivi incluso il Decreto del MISE del 5.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva; {xv} Proc. n. 8836/15 R.G.N.R. Procura Lecce – sequestro Parco Loppa del 28.9.17; {xvi} TAR Puglia R.G. 1512/2017 - Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.

⁷ Sempre in esecuzione dell'accordo transattivo, gli esponenti della famiglia Riva hanno altresì versato un ulteriore importo, per l'ammontare complessivo di Euro 230 milioni, di cui: (i) Euro 145 milioni a favore di Ilva per supportarne la gestione corrente e le iniziative assunte ai fini della prosecuzione dell'attività d'impresa; (ii) Euro 80 milioni a favore dell'Agenzia delle Entrate, in pagamento di un atto di recupero a suo tempo emesso a carico di Riva Fire S.p.A. in liquidazione (nonché di alcune società controllate da Ilva e da Riva Forni Elettrici S.p.A.); (iii) Euro 5 milioni a favore di Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. a supporto delle spese della procedura.

A fronte degli impegni sopra riferiti, il Gruppo Ilva ha rinunciato a qualunque pretesa nei confronti degli esponenti della famiglia Riva e delle società loro riconducibili, ponendo fine al vasto contenzioso in essere nell'ambito di una transazione di carattere generale che comprende reciproche rinunce.

TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (già TAR PUGLIA – R.G. 1477/2017)

Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13”.

L’udienza di discussione del merito si è tenuta l’8 gennaio 2025.

All’esito dell’udienza dell’8 gennaio 2025, con ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1305 il TAR Lazio, a fronte della ammissione di Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, ha dichiarato l’interruzione del giudizio.

Con atto notificato il successivo 26 febbraio, la Regione Puglia ha riassunto il giudizio e il Tar ha fissato l’udienza pubblica del 21 maggio per la trattazione del merito.

All’esito dell’udienza del 21 maggio scorso, considerata la riunione della Conferenza dei Servizi per l’adozione di una nuova AIA calendarizzata per il 16 giugno, il Collegio ha condiviso l’opportunità di un differimento per la trattazione della controversia, rinviando la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.

In vista dell’udienza la Regione Puglia ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in considerazione del rilascio della nuova AIA per l’esercizio dello Stabilimento.

Si è in attesa di pubblicazione del provvedimento.

**Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS
TAR Lazio – R.G. 2994/2019**

Consiglio di Stato – R.G. 7842/2019

Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13” e degli atti presupposti.

A far data dal 31 dicembre 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si è in attesa di pubblicazione del decreto presidenziale.

Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica n. 786/2019 – Lina Ambrogi Melle+20, Peacelink, Fondo Antidiossina Taranto Onlus.

Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1febbraio 2016 n. 13” e degli atti presupposti.

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si è in attesa di pubblicazione del decreto presidenziale.

Annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto 22 maggio 2023, n. 9, prot. 0134048/2023, avente ad oggetto "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Acciaierie d'Italia S.p.A. ("Adl") di Taranto – trend in aumento dei livelli di benzene nell'aria dovuto all'esercizio dell'impianto – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via subordinata, di sospensione delle attività dell'area a caldo"

Con ricorso notificato in data 1^a giugno 2023 contro il Comune di Taranto, Adl ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 22 maggio 2023, con cui il Sindaco del Comune di Taranto ha nuovamente ordinato (a distanza di tre anni da una precedente ordinanza del tutto simile negli effetti, annullata integralmente con sentenza del Consiglio di Stato n. 4802/2021) alle società Adl e ILVA S.p.A. in a.s. ("ILVA"), "ciascuna per quanto di competenza e responsabilità", di individuare entro trenta giorni gli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto interessati dai fenomeni emissivi legati al benzene, eliminando le criticità e le anomalie eventualmente ravvisate.

Il ricorso è stato iscritto al numero di R.G. 8326/2023 dinanzi il Tar Lazio. All'esito dell'udienza cautelare in camera di consiglio del 20 giugno 2023, il collegio, con ordinanza n. 10514/2023 pubblicata in data 21 giugno 2023, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Con atto del 21 giugno 2023 Adl ha riassunto la causa dinanzi al Tar Lecce (R.G. 625/2023).

Con decreto presidenziale del 23 giugno 2023, n. 339, il Tar Lecce ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche e sospeso in via interinale l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 luglio 2023.

Ilva si è costituita in giudizio il 3 luglio 2023.

All'esito della camera di consiglio del 13 luglio, con ordinanza cautelare n. 381 del 14 luglio 2023, il Tar Lecce ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso in via interinale l'efficacia degli atti impugnati sino alla data di pubblicazione del provvedimento che sarà adottato dal collegio a seguito dell'udienza del 26 ottobre 2023.

Nelle proprie difese, Il Comune ha evidenziato che sulla completezza e idoneità dell'AIA a tutelare gli aspetti sanitari, anche in relazione a inquinanti non espressamente ed esaustivamente normati (come il benzene), e sull'attitudine di tali inquinanti a essere di pericolo o di danno per la salute dei cittadini anche in quantità minime (e quindi anche inferiori ai limiti di cui al d.lgs. n. 155/2010 in determinate circostanze), pendono alcuni quesiti proposti in via pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia UE, formulati nella causa n. C-626/2022 proposta nell'ambito di un'azione inibitoria collettiva proposta dai cittadini di Taranto e relative associazioni contro Adl e ILVA.

L'udienza dibattimentale della causa n. C-626/2022 in Corte di Giustizia è stata fissata al 7 novembre 2023.

All'esito dell'udienza pubblica del 26 ottobre 2023, la trattazione del ricorso è stata rinviata a data da destinarsi.

Nelle more della definizione del giudizio, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 20 febbraio 2024, Adl è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria e con sentenza del 29 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società.

L'ammissione di Acciaierie d'Italia S.p.A. alla procedura di a.s. ha determinato l'interruzione del giudizio (poi riassunto da Adl).

Successivamente, con sentenza del 25 giugno 2024 la CGUE ha deciso la causa n. C-626/2022. Per l'effetto, il Comune di Taranto ha formulato istanza di prelievo e il TAR Puglia ha fissato l'udienza di trattazione del merito al 10 febbraio 2025.

All'udienza del 10 febbraio scorso il Collegio ha rappresentato alle parti la necessità di valutare l'attualità e la persistenza delle questioni oggetto di esame alla luce del D.L. n. 5/2025 e degli esiti del procedimento di riesame dell'AIA, rinviando la causa all'udienza pubblica del 9 giugno 2025.

All'esito dell'udienza del 9 giugno u.s., in accoglimento dell'istanza di rinvio presentata dal Comune di Taranto in ragione dell'opportunità che le determinazioni in ordine al contenzioso siano assunte dai nuovi organi di indirizzo politico comunale, ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 19 dicembre 2025.

All'esito dell'udienza di discussione del 19 dicembre scorso il Tar Lecce, con l'ordinanza n. 1646/2025, ha disposto alcuni incombenzi istruttori a carico del MASE e dell'ARPA Puglia e rinviato l'udienza al 19 ottobre 2026.

TAR PUGLIA R.G. 767/2023

Declaratoria di nullità e annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto 22 maggio 2023, n. 9, prot. 0134048/2023, avente ad oggetto "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Acciaierie d'Italia SpA di Taranto – trend in aumento dei livelli di benzene nell'aria dovuto all'esercizio dell'impianto – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via subordinata, di sospensione delle attività dell'area a caldo"

Con ricorso notificato il 21 luglio 2023 contro il Comune di Taranto, Ilva S.p.A. in a.s. ("ILVA") ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 22 maggio 2023, con cui il Sindaco del Comune di Taranto ha nuovamente ordinato (a distanza di tre anni da una precedente ordinanza del tutto simile negli effetti, annullata integralmente con sentenza del Consiglio di Stato n. 4802/2021) alle società AdI e ILVA, "*ciascuna per quanto di competenza e responsabilità*", di individuare entro trenta giorni gli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto interessati dai fenomeni emissivi legati al benzene, eliminando le criticità e le anomalie eventualmente ravvisate.

Nelle proprie difese, Il Comune ha evidenziato che sulla completezza e idoneità dell'AIA a tutelare gli aspetti sanitari, anche in relazione a inquinanti non espressamente ed esaustivamente normati (come il benzene), e sull'attitudine di tali inquinanti a essere di pericolo o di danno per la salute dei cittadini anche in quantità minime (e quindi anche inferiori ai limiti di cui al d.lgs. n. 155/2010 in determinate circostanze), pendono alcuni quesiti proposti in via pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia UE, formulati nella causa n. C-626/2022 proposta nell'ambito di un'azione inibitoria collettiva proposta dai cittadini di Taranto e relative associazioni contro AdI e Ilva.

L'udienza dibattimentale della causa n. C-626/2022 in Corte di Giustizia è stata fissata al 7 novembre 2023.

All'esito dell'udienza pubblica del 26 ottobre 2023, la trattazione del ricorso è stata rinviata a data da destinarsi.

Nelle more della definizione del giudizio, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 20 febbraio 2024, AdI è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria e con sentenza 29 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza. L'ammissione di Acciaierie d'Italia S.p.A. alla procedura di a.s. ha determinato l'interruzione del giudizio (poi riassunto da ILVA).

Successivamente, con sentenza del 25 giugno 2024 la CGUE ha deciso la causa n. C-626/2022. Per l'effetto, il Comune di Taranto ha formulato istanza di prelievo e il TAR Puglia ha fissato l'udienza di trattazione del merito al 10 febbraio 2025. All'udienza del 10 febbraio scorso il Collegio ha rappresentato alle parti la necessità di valutare l'attualità e la persistenza delle questioni oggetto di esame alla luce del D.L. n. 5/2025 e degli esiti del procedimento di riesame dell'AIA, rinviando la causa all'udienza pubblica del 9 giugno 2025.

All'esito dell'udienza del 9 giugno u.s., in accoglimento dell'istanza di rinvio presentata dal Comune di Taranto in ragione dell'opportunità che le determinazioni in ordine al contenzioso siano assunte dai nuovi organi di indirizzo politico comunale, ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 19 dicembre 2025.

All'esito dell'udienza di discussione del 19 dicembre scorso il Tar Lecce, con l'ordinanza n. 1646/2025, ha disposto alcuni incombenti istruttori a carico del MASE e dell'ARPA Puglia e rinviato l'udienza al 19 ottobre 2026.

TAR Lombardia, Sez. I, r.g. 1281/2025_ILVA SPA in a.s./CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ed altri.

Annullamento, previa sospensiva, del provvedimento CSEA dell'11.02.2025 avente ad "Oggetto: seguiti del preavviso di rigetto prot. CSEA Reg. Uff 2023-0009690-U – comunicazione del provvedimento definitivo di diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per l'annualità 2018, presentata in data 14/6/2018 da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i".

In data 11 aprile 2025 ILVA SPA in a.s. notificava alla CSEA, ad ARERA, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorso, previa sospensiva, avverso il provvedimento CSEA datato 11.02.2025 e con il quale adottava il "diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per l'annualità 2018".

Unitamente a tale provvedimento venivano impugnati "il parere prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E"; l'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 81 pubblicato sul sito della CSEA in data 18.03.2025 nella parte in cui non includeva ILVA Spa in a.s.; la Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonché il relativo "Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea"; la Deliberazione di ARERA n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto "Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017" ed il relativo "Allegato A" nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017.

In data 14 aprile 2025 tale ricorso veniva depositato innanzi al TAR Lombardia ed iscritto con numero di r.g. 1281/2025.

In data 17 aprile 2025 si costituiva la CSEA con la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Milano.

In data 18 aprile 2025 ILVA SPA in a.s. notificava e depositava ricorso per motivi aggiunti impugnando l'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 80 pubblicato sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) in data 18.02.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2018" veniva inserita la ricorrente nonché l'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 82 pubblicato sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) in data 18.04.2025" nella parte in cui non includeva la ricorrente.

Con avviso del 7 maggio 2025 veniva fissata al 14 maggio 2025 la relativa camera di consiglio per la discussione della istanza cautelare.

In vista di tale camera di consiglio, CSEA depositava documenti e memoria rispettivamente in data 8 e 9 maggio 2025.

All'esito della camera di consiglio, ILVA SPA in a.s., anche su sollecitazione del Presidente, rinunciava alla istanza cautelare chiedendo una celere fissazione della udienza di merito che, infatti, veniva individuata alla data del 15 ottobre 2025.

Nelle more del giudizio de quo, in data 4 luglio 2025, ARERA notificava ad ILVA SPA in a.s. la "Deliberazione 1 luglio 2025 300/2025/R/EEL" recante "Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in merito al recupero degli importi della componente ASOS non versata da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per l'anno 2018" con la quale "DELIBERA(va) di prescrivere alla CSEA, in via eccezionale ed urgente, di: - provvedere alla determinazione dell'importo da recuperare, avvalendosi del supporto dell'impresa distributrice di riferimento, relativo alla

componente ASOS indebitamente non versato per i punti di prelievo nella titolarità di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'anno 2018; - provvedere al recupero dell'importo dovuto anche compensando eventuali partite a credito dell'impresa, mediante invio di lettera di intimazione ad adempiere, con allegato Identificativo Univoco di Versamento (IUV)".

Sul presupposto che la riportata Delibera è conseguenza dell'illegittima esclusione di ILVA SPA in a.s. dagli Elenchi delle imprese energivore per l'anno 2018 - come contestata con il ricorso introduttivo del giudizio - la stessa ILVA SPA in a.s., impugnava tale Delibera con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 30 settembre 2025.

Lo stesso 30 settembre 2025 veniva notificato ad ILVA SPA in a.s. il provvedimento prot. CSEA-Reg. Uff:0039508-30-09-2025-U avente ad oggetto "intimazione di pagamento ad ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria a seguito della determinazione della componente ASOS dovuta per l'anno 2018 per i punti di prelievo di competenza di e-Distribuzione S.p.A - deliberazione 300/2025/R/eel del 1° luglio 2025" adottato da CSEA in data 30 settembre 2025 con il quale la stessa CSEA "intima a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato (€ 24.206.055) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente comunicazione, mediante versamento in favore della CSEA".

In data 27 ottobre 2025 ILVA SPA in a.s. provvedeva alla impugnazione, con contestuale richiesta di misure cautelari monocratiche e collegiali, tale "intimazione al pagamento" di CSEA.

Con decreto monocratico n. 1199/2025 del 29.10.2025, il TAR Lombardia "Accoglie(va) la domanda di sospensione monocratica del provvedimento d'intimazione al pagamento e recupero crediti" e "Fissa(va) per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 novembre 2025".

All'esito di tale camera di consiglio, veniva adottata la ordinanza n. 1305/2025 pubblicata il successivo 21.11.2025 con la quale "Considerato che appare sussistere il periculum in mora paventato dalla società ricorrente di subire conseguenze gravissime derivanti dal pagamento dell'ingente somma di "24.206.055,00 Euro" entro 30 giorni" accoglieva "la domanda cautelare con sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 ottobre 2025 fino all'udienza di merito fissata per il 28 gennaio 2026".

In vista di tale camera di consiglio, CSEA depositava, tra gli altri documenti, la "Deliberazione 21 ottobre 2025 457/2025/R/EEL" adottata da ARERA in data 28 ottobre 2025 ed avente ad oggetto "Integrazione della Deliberazione dell'Autorità 300/2025/R/EEL in tema di disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali in ordine al recupero degli importi della componente Asos non versata da ILVA S.P.A., in Amministrazione Straordinaria, per l'anno 2018".

Con tale Delibera ARERA disponeva che "CSEA, pertanto, con le modalità già definite dalla deliberazione 300/2025/R/eel, proceda nei confronti di ILVA al recupero effettivo degli importi relativi alla componente ASOS indebitamente non versati da ILVA nell'anno 2018 - in quanto cliente escluso dall'elenco energivori per essere ritenuta impresa in difficoltà ai sensi della normativa in tema di aiuti di Stato - con riferimento anche ai punti di prelievo di competenza di ARETI S.p.A., IRETI S.p.A. e UNARETI S.p.A" e, dunque, di "provvedere alla determinazione dell'importo da recuperare".

Sul presupposto che anche tale Delibera è conseguenza dell'illegittima esclusione di ILVA SPA in a.s. dagli Elenchi delle imprese energivore per l'anno 2018 - come contestata con il ricorso introduttivo del giudizio - la stessa ILVA SPA in a.s., impugnava la stessa con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 15 dicembre 2025.

Annullamento, previa sospensiva, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) emessa con Decreto del Direttore Generale della D.G. Valutazioni Ambientali MASE n. 436 del 25 luglio 2025 e pubblicato sulla G.U.R.I. in data 4 agosto 2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, inclusi il Parere Istruttorio Conclusivo (di seguito PIC), il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) e, ove occorra, il DM 278 del 10/8/2023".

Con ricorso notificato al MASE e alla sola soc. Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, e non anche a Ilva S.p.A. in a.s., l'associazione "Medici per l'Ambiente ISDE Italia" ODV e altre 6 associazioni ambientaliste hanno impugnato, chiedendone altresì la sospensione in sede cautelare, il decreto del MASE n. 436 del 25 luglio 2025, recante la nuova AIA dello Stabilimento siderurgico di Taranto, rilasciata all'esito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006.

Ilva in a.s. si è costituita in giudizio con atto di intervento ad opponendum del 24 novembre 2025, chiedendo il rinvio della camera di consiglio fissata per il 26 novembre 2025 a garanzia delle proprie esigenze difensive, trattandosi di controinteressata pretermessa.

AdI, nella memoria cautelare per l'udienza del 26 novembre, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione in considerazione della mancata notifica del ricorso ad alcune amministrazioni (Mimit, Ministero dell'Interno, Ministero della salute e ISS), che hanno reso parere favorevole nell'ambito della conferenza di servizi per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

Alla camera di consiglio i ricorrenti hanno quindi rappresentato l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di n. 6 parti, nonché di regolarizzare la notifica nei confronti di Comune di Taranto e Regione Puglia (avendo codesto ecc.mo Collegio rilevato che la notifica del ricorso sia stata eseguita all'indirizzo risultante dall'IndicePA, anziché a quello di Reginde).

Il Presidente ha quindi disposto il rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, "impregiudicata ogni valutazione in rito".

Tribunale Milano R.G. 10166/2021 - Ricorso ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Zaninelli + altri c/ ADI Holding, ADI e ILVA

Con ricorso ex articolo 840-sexsdecies c.p.c. in data 16 luglio 2021, notificato in data 22 settembre 2021, taluni residenti di Taranto e di Comuni limitrofi hanno agito nei confronti di Ilva S.p.A. in a.s. ("ILVA"), Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ("ADIH") e Acciaierie d'Italia S.p.A. ("ADI") – quali, rispettivamente, proprietaria e affittuarie dello stabilimento siderurgico di Taranto – chiedendo al Tribunale di Milano di ordinare loro:

la chiusura dell'area a caldo degli impianti di Taranto, ovvero la cessazione delle relative attività, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;

in via subordinata, la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attività, entro lo stesso termine; in via ulteriormente subordinata, di fermare l'attività produttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni AIA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta; nonché, in ogni caso predisporre un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad affetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Con memoria di costituzione in data 18 novembre 2021, Ilva si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di:

in via preliminare e pregiudiziale, (a) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, (b) l'inammissibilità delle domande avversarie e (c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Ilva;

in via principale nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto; e, in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie.

Con memoria di costituzione in data 19 novembre 2021 anche ADIH e ADI si sono costituite in giudizio chiedendo anch'esse il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti, sulla base di difese analoghe a quelle formulate da Ilva.

Con provvedimento in data 30 novembre 2021 il Tribunale di Milano, su istanza dei ricorrenti, ha rinviato la causa al 17 marzo 2022, con assegnazione di termine per memorie al 24 gennaio 2022 per i ricorrenti e al 28 febbraio 2022 per le resistenti.

Depositate le predette memorie, all'udienza del 17 marzo 2022 si è svolta la discussione, all'esito della quale il Tribunale si è riservato ogni decisione.

A scioglimento della predetta riserva, in data 16 settembre 2022, il Tribunale di Milano ha assunto due ordinanze, con le quali, rispettivamente:

- (i) ha ritenuto non fondate le eccezioni sollevate da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e dalle altre parti resistenti relative, tra l'altro, al difetto di giurisdizione, carenza di legittimazione attiva e passiva e inammissibilità del ricorso ex art. 7 Legge n. 31/2019, sospendendo il giudizio per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e qualificando espressamente il provvedimento come *"interinale e non definitorio"*;
- (ii) ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (anche "Corte di Giustizia") una serie di quesiti riguardanti l'interpretazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali, allo scopo di chiarire se vi siano contrasti tra la predetta Direttiva e la normativa nazionale applicabile ad Ilva S.p.A. in A.S., avuto riguardo, tra l'altro, al rapporto tra Valutazione del Danno Sanitario e procedura AIA e DPCM 29 settembre 2017, alla tipologia di sostanze inquinanti rilevanti nonché al termine concesso al Gestore per adeguare l'attività all'autorizzazione concessa.

In data 18 novembre 2022, la Corte di Giustizia ha notificato l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle parti, comunicando l'apertura del procedimento n. C-626/22.

In data 12 dicembre 2022, la Regione Puglia è intervenuta nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano, facendo proprie le difese dei ricorrenti.

Con provvedimento in data 16 dicembre 2022 il Tribunale di Milano ha ordinato la trasmissione del relativo atto alla Corte di Giustizia.⁸

⁸ A seguito di richiesta della Corte di Giustizia "di precisare se la Regione Puglia, a seguito del suo atto di intervento, possa essere considerata parte del procedimento principale", con provvedimento in data 28 dicembre 2022, il Tribunale di Milano ha chiarito che "la Regione Puglia è parte del ... procedimento".

In data 28 gennaio 2023, Ilva ha depositato la memoria difensiva presso la Corte di Giustizia.

In data 1° marzo 2023, anche l'associazione di protezione ambientale denominata "Gruppo di Intervento Giuridico – ODV" è intervenuta nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano.

In data 20 marzo 2023 Ilva ha notificato alle altre parti la riserva di appello avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto non fondate le eccezioni preliminari sollevate da Ilva stessa.

Con provvedimento in data 6 settembre 2023 la Corte di Giustizia – su istanza del Governo della Repubblica Italiana – ha fissato l'udienza del 7 novembre 2023 per la discussione orale della causa innanzi alla Grande Sezione.

Con sentenza in data 25 giugno 2024, la Corte di Giustizia ha fornito la corretta interpretazione della citata direttiva sulle emissioni.

Con provvedimento in data 11 luglio 2024 il Tribunale di Milano, venuta meno la causa di sospensione determinata del rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, ha dichiarato interrotto il procedimento di inibitoria collettiva in oggetto per effetto dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico di AdI e di AdIH.

Con ricorso in riassunzione in data 25-26 luglio 2024 i ricorrenti hanno riassunto il giudizio.

All'udienza del 24 ottobre 2024, su richiesta dei ricorrenti, il Tribunale di Milano ha aggiornato la causa al 6 febbraio 2025, e, successivamente, all'udienza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Milano si è riservato.

Con provvedimento in data 23 agosto 2025 il Tribunale ha fissato una nuova udienza di discussione per il giorno 9 ottobre 2025, assegnando alle parti termine sino al 30 settembre 2025 per il deposito di memorie.

In data 30 settembre 2025 le parti hanno depositato le memorie nel termine assegnato dal Tribunale.

In data 9 ottobre 2025 si è tenuta l'udienza di discussione e il Collegio si è riservato.

R.G. 30380/2022 Corte di Cassazione (già R.G. 1412/19 Corte d'Appello Milano, R.G. 39161/13 Trib. Milano) Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.

A far data dal 30 giugno 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Tribunale di Milano R.G. 24644/22

Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri – Responsabilità ex art. 2497 c.c.

Con atto di citazione in data 15 giugno 2022 Valbruna Nederland BV ha convenuto Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., Ilva S.p.A. in A.S. e talune società del gruppo Riva, nonché membri della stessa famiglia Riva innanzi al Tribunale di Milano, allo scopo di (i) far accertare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2497 c.c., di Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. oltre che degli altri convenuti, per operazioni societarie (scissioni, cessioni di partecipazioni azionarie, rimborsi anticipati di finanziamento infragruppo) poste in essere tra il 2012 ed il 2013, asseritamente effettuate per depauperare il patrimonio di Ilva S.p.A. in A.S. (e di conseguenza il valore della partecipazione di minoranza di Valbruna in Ilva S.p.A. in A.S.) a vantaggio dei convenuti; e, conseguentemente, (ii) ottenere il risarcimento dei presunti danni patiti e patendi.

Ilva S.p.A. in A.S. è stata citata unicamente a fini di *litis denunciatio* e quindi essa non è destinataria di domande (neppure di accertamento).

La prima udienza è stata fissata al 7 marzo 2023 ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

Si segnala che le operazioni contestate da parte attrice sono le medesime già oggetto dell'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. esercitata da Ilva S.p.A. in A.S. nei confronti dei medesimi convenuti e poi definita in via stragiudiziale tramite l'accordo transattivo del 24 maggio 2017.

Ilva S.p.A. in A.S., stante la propria posizione processuale, è rimasta contumace nel giudizio in oggetto.

Viceversa, Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., controllante di Ilva S.p.A. in A.S., è rappresentata in giudizio da un curatore speciale, il dott. Carlo Bianco, nominato, su istanza della medesima società, dal Tribunale di Milano con decreto in data 23 gennaio 2023.

R.G. 23915/2025 – Tribunale di Milano, sez. I, Giudice dott. Pertile

Riproposizione della domanda di accertamento del diritto all'ottenimento del contributo CSEA per il 2017

Con atto di citazione in riassunzione datato 10 giugno 2025, Ilva S.p.A. ha riassunto ex art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, ribadendo tutte le deduzioni già formulate – in merito alla restituzione del contributo energivori, per l'annualità 2017, pari a € 6.506.912,03, oltre rivalutazione e accessori – in un precedente giudizio dinanzi al T.A.R. Lombardia-Milano.

Infatti, con sentenza resa dal T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, n. 3586/2024 (R.G. n. 62/2022), pubblicata il 10 dicembre 2024, a definizione del giudizio promosso da Ilva S.p.A., tra l'altro, per la condanna della CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali al pagamento, in favore della stessa Ilva S.p.A., al pagamento dell'importo corrispondente al contributo energivori, per l'annualità 2017, pari a € 6.506.912,03, oltre rivalutazione e accessori, il Giudice amministrativo di Milano ha tra l'altro così disposto, rispetto alla domanda di condanna appena richiamata: *<<dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 aprile 2022 e indica quale giudice munito di giurisdizione per la domanda in esso contenuta il giudice ordinario>>*.

Questa statuizione, di cui alla predetta sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 3586/2024 (R.G. 62/2022), non è stata impugnata da Ilva S.p.A. ed è quindi passata in giudicato.

Di conseguenza, Ilva S.p.A. ha agito in giudizio davanti al Giudice ordinario di Milano per il riconoscimento del diritto alla restituzione del predetto importo da parte della CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Si è costituita in giudizio la CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali chiedendo il rigetto delle domande di Ilva S.p.A. La prima udienza è stata fissata all'11 marzo 2026 e sono pendenti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.

R.G. 13446/2025

Ricorso notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII, notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le "Ricorrenti") hanno impugnato, innanzi al Tribunale di Milano, il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024 ("ADIH"), emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva

S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Per quanto specificamente attiene Ilva, i crediti ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 1.150.000.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati dalle società affittuarie dei rami d'azienda, e dei quali ADIH risponde in solido, ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 tra le società del Gruppo Ilva e ADIH (all'epoca ancora *in bonis*) e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 6.360.142,44 a titolo di rimborso del 50% dei costi sostenuti per i lavori eseguiti nell'Altoforno 2 ai sensi del succitato contratto di affitto, per i quali ADIH risponde in solido.

Quanto al credito *sub (i)*, la tesi delle Ricorrenti è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l'ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADIH prodotta nell'ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest'ultimo, a seguito del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante attività di direzione e coordinamento sul gruppo "Acciaierie d'Italia") e conclusosi con il rigetto del ricorso. Ad avviso delle Ricorrenti, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilva non avrebbe correttamente adempiuto all'onere, su di essa gravante *ex lege*, di adeguatamente provare la propria pretesa creditoria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADIH, proponendo l'ammissione del credito azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilva e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditario.

Quanto al credito *sub (ii)*, le Ricorrenti sostengono che Ilva non avrebbe indicato le ragioni, poste a fondamento della propria domanda, in forza delle quali le sarebbero eventualmente spettati tali rimborsi. Inoltre, secondo le Ricorrenti il credito di Ilva sarebbe meramente potenziale, non essendosi verificati i presupposti di fatto che avrebbero determinato l'avvio della procedura finalizzata alla verifica delle rispettive pretese di debito-credito, sulla base del criterio di imputazione dei costi previsto dal nuovo contratto di affitto sottoscritto il 27 maggio 2024 e cui comunque ADIH è estranea.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 13446/2025 e assegnata alla Dott.ssa Guendalina Pascale della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 7 ottobre 2025, ore 10.15.

Il termine per la costituzione in giudizio di Ilva scade quindi il 26 settembre 2025.

Ilva, unitamente alle altre società del gruppo convenute in giudizio, si è ritualmente costituita chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto dell'impugnazione e, in subordine, l'ammissione di parte del credito relativo ai canoni di locazione, sempre al chirografo, con riserva *ex art. 204*, comma 2, lett. a), CCII trattandosi di credito condizionato.

All'udienza del 7 ottobre 2025, sono stati chiesti e assegnati termini per memorie di repliche e relative controrepliche e la causa è stata rinviata al 31 marzo 2026.

RG. 22642/2025

Ricorso notificato in data 25 luglio 2025, con cui le società ArcelorMittal Espana S.A., Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A., ArcelorMittal Bremen GmbH, ArcelorMittal Sourcing société en commandite par actions, ArcelorMittal Refractories Sp.z.o.o, ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Méditerranée S.A.S., ArcelorMittal Construction Polska Sp.z.o.o., ArcelorMittal Commercial RPS

S.a.r.l., ArcelorMittal Commercial Sections S.A., ArcelorMittal Logistics Belgium S.A., ArcelorMittal Spain Holding S.L. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 01308 e cron. n. 01309).

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII, notificato in data 25 luglio 2025, le società ArcelorMittal Espana S.A., Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A., ArcelorMittal Bremen GmbH, ArcelorMittal Sourcing società en commandite par actions, ArcelorMittal Refractories Sp.z.o.o., ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Méditerranée S.A.S., ArcelorMittal Construction Polska Sp.z.o.o., ArcelorMittal Commercial RPS S.a.r.l., ArcelorMittal Commercial Sections S.A., ArcelorMittal Logistics Belgium S.A., ArcelorMittal Spain Holding S.L. (le "Ricorrenti") hanno impugnato, innanzi al Tribunale di Milano, il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. n. 1/2024 ("ADI"), emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 01308 e cron. n. 01309).

I crediti di Ilva ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 1.150.000.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati dalle società affittuarie dei rami d'azienda, e dei quali ADIH risponde in solido, ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 6.360.142,44 a titolo di rimborso del 50% dei costi sostenuti per i lavori eseguiti nell'Altoforno 2 ai sensi del succitato contratto di affitto.

Quanto al credito sub (i), la tesi delle Ricorrenti è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l'ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADI prodotta nell'ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest'ultimo, a seguito del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante attività di direzione e coordinamento sul gruppo "Acciaierie d'Italia") e conclusosi con il rigetto del ricorso. Ad avviso delle Ricorrenti, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilva non avrebbe correttamente adempiuto all'onere, su di essa gravante ex lege, di adeguatamente provare la propria pretesa creditoria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADIH, proponendo l'ammissione del credito azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilva e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditorio.

Quanto al credito sub (ii), le Ricorrenti sostengono che Ilva non avrebbe indicato le ragioni, poste a fondamento della propria domanda, in forza delle quali le sarebbero eventualmente spettati tali rimborsi. Inoltre, secondo le Ricorrenti il credito di Ilva sarebbe meramente potenziale, non essendosi verificati i presupposti di fatto che avrebbero determinato l'avvio della procedura finalizzata alla verifica delle rispettive pretese di debito-credito, sulla base del criterio di imputazione dei costi previsto dal nuovo contratto di affitto sottoscritto il 27 maggio 2024.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 22642/2025 e assegnata al Dott. Luca Giani della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 16 dicembre 2025.

Il termine per la costituzione in giudizio di Ilva scade quindi il 5 dicembre 2025.

All'udienza del 16 dicembre 2025 sono stati richiesti termini per memorie di replica e relative controrepliche, che il Tribunale si è riservato di assegnare con separato provvedimento.

R.G. 41116/2025

Ricorso notificato in data 16 dicembre 2025, con cui le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy

Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00031 e cron. n. 00037), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00032), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00039), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00033) e Invitalia S.p.A. (cron. 00030)

Con Ricorso notificato in data 16 dicembre 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le "Ricorrenti") hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00031 e cron. n. 00037), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00032), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00039), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00033) e Invitalia S.p.A. (cron. 00030).

I crediti di Ilva oggetto di impugnazione, ammessi al chirografo, si riferiscono a: (i) corrispettivo per la cessione del proprio magazzino ad ADI (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) come concordata con contratto di cessione stipulato in data 20 marzo 2019, per l'importo complessivo di Euro 571.653.223,13, di cui Euro 493.807.876,18 a titolo di sorte capitale ed Euro 77.845.346,95 a titolo di IVA; e (ii) Canoni di affitto del ramo d'azienda rimasti impagati e rimborso per spese generiche per l'importo complessivo di euro 341.723.524,59 in via chirografaria di cui: euro 150.640.001,99 a titolo di canoni d'affitto del ramo d'azienda, euro 188.648.101,83 (IVA inclusa) a titolo di canoni d'affitto del ramo d'azienda per fatture da emettere, euro 2.389.514,98 a titolo di interessi moratori relativi ai suddetti canoni d'affitto, euro 31.905,79 a titolo di rimborso per spese generiche anticipate (quali tasse automobilistiche, spese condominiali, contravvenzioni relative a violazioni del codice della strada e spese di trasporto); (iii) Rimborsi per attività di decontaminazione, attività connesse all'autorizzazione integrata ambientale e interessi per l'importo complessivo di euro 17.795.488,92 in prededuzione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter D.L. 1/2015, di cui euro 17.462.012,29 a titolo di rimborso per decontaminazioni, euro 123.568,97 a titolo di rimborso per le attività connesse all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), euro 209.907,66 per interessi moratori relativi al tardivo rimborso di altre spese connesse all'AIA.

Quanto al credito sub (i), ammesso con riserva, la tesi delle Ricorrenti è che esso deve intendersi integralmente estinto per effetto della sua integrale compensazione con il Conguaglio (come definito nel contratto di cessione di magazzino del 20 marzo 2019), in quanto la scelta dei Commissari Straordinari del Gruppo ADI di rinunciare al predetto Conguaglio non sarebbe opponibile alla massa dei creditori trattandosi di atto direttamente pregiudizievole per la stessa. In ogni caso, ADI Holding non potrebbe essere chiamata a rispondere di tale credito, non essendo parte dei contratti di cessione di magazzino né del più recente contratto di affitto da ultimo sottoscritto.

In subordine, le Ricorrenti chiedono che il predetto credito sia dichiarato definitivamente inesigibile qualora la procedura di vendita coordinata vada deserta.

Quanto al credito sub (ii), le Ricorrenti sostengono che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva. In ogni caso, il credito sarebbe inesigibile anche perché, laddove si ritenessero riconsegnati i Rami d'Azienda, avrebbe dovuto essere calcolato tramite il meccanismo di compensazione con il credito di ADI Holding relativo al Conguaglio (come contrattualmente definito), ferma restando l'illegittimità della rinuncia al Conguaglio operata dai

Commissari Straordinari di AdI nell'ambito del nuovo contratto di affitto dei rami d'azienda di recente sottoscrizione. La prima udienza si è prevista per il 24 marzo 2026.

R.G. 41264/2025

Ricorso notificato in data 3 dicembre 2025, con cui le società ArcelorMittal España S.A., ArcelorMittal Bremen GmbH, ArcelorMittal Sourcing, ArcelorMittal Refractories Sp.z.o.o., ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Méditerranée S.A.S., ArcelorMittal Construction Polska Sp.z.o.o., ArcelorMittal Commercial RPS S.a.r.l., ArcelorMittal Commercial Sections S.A., ArcelorMittal Logistics Belgium S.A., ArcelorMittal Spain Holding S.I. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. n. 1/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alla posizione di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 01329 e cron. n.01349)

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII, notificato in data 3 dicembre 2025, le società ArcelorMittal España S.A., ArcelorMittal Bremen GmbH, ArcelorMittal Sourcing, ArcelorMittal Refractories Sp.z.o.o., ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Méditerranée S.A.S., ArcelorMittal Construction Polska Sp.z.o.o., ArcelorMittal Commercial RPS S.a.r.l., ArcelorMittal Commercial Sections S.A., ArcelorMittal Logistics Belgium S.A., ArcelorMittal Spain Holding S.I. (le "Ricorrenti") hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. n. 1/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alla posizione di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 01329 e cron. n.01349).

I crediti chirografari oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) corrispettivo per la cessione del proprio magazzino ad ADI (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) come concordata con contratto di cessione stipulato in data 20 marzo 2019, per l'importo complessivo di Euro 571.653.223,13, di cui Euro 493.807.876,18 a titolo di sorte capitale ed Euro 77.845.346,95 a titolo di IVA; e (ii) Canoni di affitto del ramo d'azienda rimasti impagati e rimborso per spese generiche per l'importo complessivo di euro 341.723.524,59 in via chirografaria di cui: euro 150.640.001,99 a titolo di canoni d'affitto del ramo d'azienda, euro 188.648.101,83 (IVA inclusa) a titolo di canoni d'affitto del ramo d'azienda per fatture da emettere, euro 2.389.514,98 a titolo di interessi moratori relativi ai suddetti canoni d'affitto, euro 31.905,79 a titolo di rimborso per spese generiche anticipate (quali tasse automobilistiche, spese condominiali, contravvenzioni, relative a violazioni del codice della strada e spese di trasporto); (iii) Rimborsi per attività di decontaminazione, attività connesse all'autorizzazione integrata ambientale e interessi per l'importo complessivo di euro 17.795.488,92 in prededuzione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter D.L. 1/2015, di cui euro 17.462.012,29 a titolo di rimborso per decontaminazioni, euro 123.568,97 a titolo di rimborso per le attività connesse all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), euro 209.907,66 per interessi moratori relativi al tardivo rimborso di altre spese connesse all'AIA sostenute dall'istante.

Quanto al credito sub (i), ammesso con riserva, la tesi delle Ricorrenti è che esso deve intendersi integralmente estinto per effetto della sua integrale compensazione con il Conguaglio (come definito nel contratto di cessione di magazzino del 20 marzo 2019), in quanto la scelta dei Commissari Straordinari del Gruppo AdI di rinunciare al predetto Conguaglio non sarebbe opponibile alla massa dei creditori trattandosi di atto direttamente pregiudizievole per la stessa. In via di subordine, nel caso in cui la Vendita Coordinata non vada a buon fine, ovvero nel caso in cui la proposta dell'aggiudicatario non esprima un effettivo incasso di corrispettivo monetario per le società del Gruppo ADI, tale credito secondo le Ricorrenti dovrebbe essere dichiarato inesigibile e non pagabile, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.2 del nuovo contratto di affitto da ultimo sottoscritto.

Quanto al credito sub (ii), le Ricorrenti sostengono che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami

d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva.

La prima udienza è prevista per il 12 maggio 2026 e Ilva può costituirsi in giudizio entro dieci giorni prima di tale data.

**TRIBUNALE DI TARANTO – R.G. 938/2010– Corte d'Assise d'Appello di Taranto R.G. ASS. APP. 6/2023
Procedimento penale “Ambiente Svenduto”;**

**GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA – Proc. Pen. n. 2802/2024
R.G.N.R. – n. 2017/2024 R.G. GIP**

Il Procedimento c.d. “Ambiente Svenduto” si è concluso in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto.

Ilva è stata incolpata ex D.Lgs. n. 231/2001 per differenti ipotesi di reato a carico di figure apicali della precedente organizzazione aziendale, tra le quali anche i precedenti proprietari.

Le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato per la società si fondano su fattispecie criminose di varia natura ascritte alla famiglia Riva e ai suoi fiduciari: dall'ipotesi di associazione a delinquere tra la precedente proprietà e i suoi fiduciari, funzionale a commettere differenti ipotesi di reati contro l'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello stabilimento a discapito di esigenze di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, ad ulteriori illeciti, quali ipotesi di omicidio colposo aggravate, ovvero, ancora, reati contro la pubblica amministrazione, finalizzati ad eludere i controlli in materia ambientale.

Nell'ambito delle indagini preliminari, la società era stata destinataria di un sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente ex artt. 321 c.p.p. e 19 del D.Lgs. 231/2001; tale misura cautelare è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione⁹.

⁹ Nell'ambito dell'udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto ha escluso le richieste di costituzione di parte civile contro Ilva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

In seguito, la società è stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti; il GUP di Taranto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa di Ilva, ha escluso la società dal procedimento nella suddetta veste processuale.

Nel corso dell'udienza preliminare dell'11 luglio 2015 Ilva ha depositato l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla quale la Procura di Taranto non ha prestato il proprio consenso. Al termine della successiva udienza del 23 luglio 2015, il Giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2015.

A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degli imputati, vi è stato un rinvio all'udienza dell'1 dicembre 2015, che non si è poi tenuta a causa dell'astensione degli avvocati penalisti.

Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullità del Decreto del 23 luglio 2015 a seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare.

Il 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 5 febbraio 2016 e, in tale data, è stato fissato il calendario delle udienze in cui è stata articolata la nuova fase dell'udienza preliminare. All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso il nuovo Decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise con udienza fissata per il 17 maggio 2016.

Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di costituzione di parte civile nei confronti di Ilva, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa quale responsabile civile, che è stata accolta dalla Corte d'Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.

Nel corso della successiva udienza del 18 luglio 2016 e a seguito delle eccezioni formulate dalla difesa di Ilva, la Corte di Assise ha revocato l'autorizzazione alla citazione della stessa in qualità di responsabile civile.

Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state sollevate dagli imputati ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si è riservata di decidere rinviando il processo all'udienza del 4 ottobre 2016.

Nel corso di tale udienza la Corte d'Assise, modificando l'orientamento del GUP del 16 dicembre 2014, ha ritenuto legittime le richieste di costituzione di parte civile contro Ilva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d'Assise ha respinto tutte le istanze di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio 2021.

Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.

Si è conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono state discusse le difese.

La ripresa delle attività è stata fissata per il 6 aprile 2021.

Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.

All'esito del giudizio di primo grado, in data 31 maggio 2021, ILVA è stata condannata alle seguenti sanzioni amministrative da reato: 1) sanzione pecuniaria di € 4.647.000,00; 2) sanzione interdittiva di 12 mesi, sostituita con il commissariamento giudiziale ex art. 15 D. Lgs. 231/2001; 3) confisca del profitto ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 di € 2.100.000.000,00.

È stata disposta altresì, quale conseguenza della condanna delle persone fisiche imputate, la confisca dell'area a caldo, ex art. 240 c.p.

In data 28 marzo 2022 è stata depositata istanza di restituzione dell'Area a Caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.

In data 30 maggio 2022 la Corte d'Assise ha respinto la richiesta di restituzione suddetta.

Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori questioni preliminari e la Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.

In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato l'attività di controllo esercitata dalla Riva Fire S.p.A. nei confronti di Ilva S.p.A. mediante l'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, l'utilizzo di contratti di assistenza tecnica e di servizi e l'impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento Ilva, che rispondeva direttamente alla controllante Riva Fire S.p.A.

Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non è stato più indicato l'importo di € 8.100.000.000 a titolo di quantificazione dell'omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente. Nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016 Ilva ha depositato l'istanza di patteggiamento munita del consenso dei Pubblici Ministeri, in relazione alla quale la Corte d'Assise si è riservata di decidere alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2017, successivamente rinviata al 1 marzo 2017.

In tale udienza la Corte d'Assise ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la nomina di una diversa Corte d'Assise per la valutazione della suddetta istanza di patteggiamento.

La nuova Corte d'Assise, dopo il rinvio dell'udienza del 9 giugno 2017, all'esito della celebrazione dell'udienza del 30 giugno 2017, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della sanzione e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'Assise in diversa composizione fisica, investita del procedimento principale, con rinvio all'udienza del 12 luglio 2017.

Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione in data 13 luglio 2017.

In data 20 dicembre 2017, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso di Ilva sul piano strettamente processuale, in quanto non è stato ritenuto abnorme il provvedimento impugnato, ha comunque riconosciuto la fondatezza dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso; vizi che pertanto, come chiarito in motivazione dal giudice di legittimità, potranno essere fatti valere da Ilva con l'impugnazione della sentenza conclusiva del processo di primo grado, ove questa non applicasse le sanzioni già oggetto di istanza di applicazione della pena.

Nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017 sono state sollevate da alcune parti processuali ulteriori eccezioni in materia di obbligo di astensione dei componenti togati della Corte di Assise, comunque rigettate.

Nel corso dell'udienza del 20 settembre 2017 è stata disposta la riunione del procedimento separato a carico di Ilva con quello originario ed è ripresa l'attività istruttoria.

Con cadenza media di tre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n. 180 udienze istruttorie. Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova della Pubblica Accusa, esame imputati e richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il PM ha depositato in udienza elenco afferente attività integrativa di indagine. All'esito delle stesse, all'udienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie, chiedendo di produrre documenti e integrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine alle parti sino all'udienza del 21 maggio 2019, al fine di articolare al meglio prova contraria in merito alle richieste di prova formulate dal PM. Ilva si è avvalsa di tale facoltà depositando lista testi a prova contraria. In seguito all'escussione dei nuovi testi indicati dal PM è ripresa l'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state calendarizzate ulteriori 8 udienze per il mese di luglio 2019.

Ilva ha depositato la lista testi a prova contraria in data 21 maggio 2019. Successivamente è ripresa l'istruttoria dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con cadenza di n. 3 udienze a settimana.

Nel corso del periodo marzo – giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state celebrate udienza con attività istruttoria.

Nel mese di settembre 2020 sono state celebrate n. 14 udienze dibattimentali, con escussione dei consulenti tecnici delle difese.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.

Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione è stata riservata nel termine straordinario di 180 giorni.

La motivazione è stata depositata fuori termine, con notifica dell'avviso di deposito in data 1^o dicembre 2022, a partire dalla quale decorrono i 45 giorni per l'impugnazione.

Ilva ha ritualmente depositato l'atto di appello in data 12 gennaio 2023.¹⁰

Ha avuto inizio il processo d'appello; si sono celebrate le udienze del 17, 24 maggio, 7, 14, 21, 28 giugno, con trattazione delle questioni preliminari.

In data 13 settembre 2024 la Corte d'Assise d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha annullato la sentenza di primo grado per incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p., essendo costituiti parti civili 2 magistrati onorari, in servizio nell'arco temporale di pretesa consumazione delle imputazioni.

Sono state quindi annullate tutte le sanzioni applicate nei confronti di ILVA in AS.

Il procedimento è quindi regredito alla fase delle indagini preliminari, con trasmissione degli atti alla Procura di Potenza, Autorità Giudiziaria competente ex art. 11 c.p.p.

In data 12 ottobre 2024 il GIP presso il Tribunale di Potenza ha riassunto il sequestro preventivo degli impianti dell'Area a Caldo ex art. 27 c.p.p.

In data 29 novembre 2024 il GIP presso il Tribunale di Potenza ha autorizzato ex art. 104 bis disp. att., c.p.p. l'attività produttiva degli impianti sottoposti a sequestro.

L'udienza preliminare davanti al GUP di Potenza ha avuto inizio in data 21 marzo 2025.

Si sono celebrate udienze in data 5 aprile, 23 maggio, 13 giugno 2025.

Con ordinanza del 13 maggio 2025, il GUP di Potenza, accogliendo l'eccezione di ILVA in AS, ha escluso le richieste di costituzione diretta di parte civile nei confronti della stessa società, quale ente incolpato ex D. Lgs. 231/2001; erano state avanzate richieste per circa € 1.5 miliardi.

Con ordinanza del 9 giugno 2025, accogliendo l'eccezione di ILVA in AS, ha disposto l'esclusione della società dal processo quale responsabile civile; anche con queste citazioni, erano state riproposte richieste sempre nell'ordine di circa € 1.5 miliardi.

Sono state calendarizzate le udienze per le discussioni conclusive nelle date del 24, 28 ottobre, 4, 11, 14, 18, 24 novembre.

In data 24 novembre hanno concluso i difensori di ILVA.

L'udienza conclusiva per la decisione è fissata per il 23 gennaio 2026.

L'istanza di trasferimento di somme sottoposte a sequestro.

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2^o comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Proc. n. 4606/15 RGNR Procura di Taranto - infortunio mortale Alessandro Morricella del 08.06.2015

In data 8 giugno 2015, presso lo stabilimento di Taranto, si è verificato un infortunio a seguito del quale è deceduto il dipendente Alessandro Morricella.

In data 9 febbraio 2017 il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini nel quale risultano indagati sei dipendenti Ilva e la stessa Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per il reato di cui all'art. 589 c.p.

¹⁰ In data 10.2.2023 l'Avv. Francesca G. Conte, nell'interesse della parte civile Vito Maria De Filippis, richiedeva il pagamento di quanto liquidato in sentenza. Alla stessa veniva fornito riscontro il 21.2.2023, invitando il suo assistito ad insinuarsi eventualmente al passivo della procedura.

In data 25 settembre 2017 Ilva ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 27 novembre 2017, con allegata la relativa richiesta di rinvio a giudizio a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001.¹¹

Infine, il GUP, con provvedimento depositato il 27 giugno 2019, ha rigettato l'istanza di definitivo dissequestro dell'impianto (Altoforno AFO 2). Ai fini della compiuta esecuzione del sequestro preventivo, la Procura di Taranto, il 9 luglio 2019 ha disposto lo spegnimento del suddetto impianto secondo il cronoprogramma da redigere a cura del Custode.¹²

Nelle more, Ilva ha proposto una seconda istanza di concessione della facoltà d'uso dell'impianto, anch'essa rigettata dal Tribunale Monocratico con ordinanza in data 10 settembre 2019. Anche avverso tale ultima ordinanza, Ilva ha depositato appello in data 16 settembre 2019, dinanzi al Tribunale del Riesame di Taranto.

In data 17 settembre 2019 il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell'appello proposto da Ilva avverso la prima ordinanza di rigetto del Tribunale in composizione monocratica, ha concesso la facoltà d'uso dell'impianto, condizionata all'adempimento delle residue prescrizioni entro il 13 dicembre 2019.

In seguito alla suddetta decisione, Ilva ha depositato in data 30 settembre 2019 dichiarazione di rinuncia all'atto d'appello Ilva proposto avverso la seconda ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Taranto.

In data 13 novembre 2019 Ilva ha documentato l'adempimento delle prescrizioni in scadenza per tale data. In data 25 novembre 2019 Ilva ha presentato istanza di proroga per la residua prescrizione C, in scadenza al 13 dicembre 2019. Con ordinanza del 12 dicembre 2019, stante il parere favorevole della Procura, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha negato la suddetta proroga rigettando la concessione della facoltà d'uso dell'impianto. In data 17 dicembre 2019 Ilva ha impugnato il provvedimento da ultimo assunto. Il 30 dicembre 2019 si è celebrata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Taranto.

Con Ordinanza n. 151/19 (ex art. 322 bis c.p.p.) depositato in data 7 gennaio 2020, il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da Ilva, ha concesso la facoltà d'uso dell'Altoforno 2, subordinatamente all'adempimento delle residue prescrizioni, annullando l'ordinanza del Giudice monocratico del 10 dicembre 2019 ed il provvedimento connesso del 12 dicembre 2019. In merito alla prosecuzione del dibattimento, l'udienza successiva si è tenuta il 15 gennaio 2020. Con ordinanza depositata il 4 febbraio 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 gennaio 2020, il Giudice ha escluso le parti civili, rigettando le eccezioni formulate in ordine alle richieste di costituzione avanzate nei confronti di Ilva. Ilva ha depositato ulteriori documenti il 18 febbraio 2020, in relazione all'adempimento delle prescrizioni previste. A causa della pandemia da Covid 19 il processo è stato rinviato all'udienza del 10 novembre 2020. In data 6 agosto 2020 il Tribunale ha accolto l'istanza di proroga ai fini dell'adempimento delle prescrizioni

¹¹ In tale udienza e in quella successiva del 9 aprile 2018 non è stata svolta alcuna attività per motivi procedurali, l'udienza successiva è stata celebrata in data 8 ottobre 2018, con esclusione delle richieste di costituzione di parte civile nei confronti di Ilva quale ente incolpato ex D. Lgs. 231/2001.

Nelle successive udienze del 4 e 13 marzo 2019 si sono svolte tutte le discussioni delle parti.

In data 18 aprile 2019 il PM ha depositato memoria di replica. In data 8 maggio 2019, Ilva ha presentato le proprie note difensive.

Il GUP ha fissato una ulteriore udienza per replica in data 15 maggio 2019; a tale udienza ha rinviato a giudizio la Società e gli imputati, con udienza fissata al 1° ottobre 2019, presso il Tribunale Monocratico di Taranto.

¹² In esecuzione del provvedimento del 9 luglio 2019, il Custode, Ing. Valenzano, ha proceduto a dare avvio alle attività di spegnimento dell'Altoforno AFO 2, effettuando l'accesso presso lo Stabilimento di Taranto, dapprima in data 16 luglio 2019 e, successivamente, il 19 luglio 2019.

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 31 luglio 2019, ha rigettato l'istanza di concessione della facoltà d'uso avanzata da Ilva il 23 luglio 2019. Avverso questo provvedimento, Ilva il 2 settembre 2019 ha proposto appello presso il Tribunale del Riesame di Taranto.

Nelle more, Ilva ha proposto una seconda istanza di concessione della facoltà d'uso dell'impianto, anch'essa rigettata dal Tribunale Monocratico con ordinanza in data 10 settembre 2019. Anche avverso tale ultima ordinanza, Ilva ha depositato appello in data 16 settembre 2019, dinanzi al Tribunale del Riesame di Taranto.

richiesta da ILVA causa Covid, procrastinando il termine ultimo per l'adempimento al 6 marzo 2021.

In data 23 marzo 2021 è stata celebrata la prima udienza dibattimentale.

A fronte dell'adempimento delle residue prescrizioni, in data 31 marzo 2021 Ilva ha presentato istanza di restituzione definitiva dell'Altoforno 2.

Il giudice ha rigettato l'istanza di restituzione stante il mancato perfezionamento delle prescrizioni n. 5, 7.5, 7.8, concedendo un termine ulteriore al 17 settembre 2021.

Alla scadenza del termine suddetto, ILVA ha depositato documentazione comprovante l'adempimento delle residue prescrizioni.

Sono state celebrate n. 6 udienze tra il 16 giugno ed il 22 settembre 2021, nei giorni 16 e 29 giugno, 7 luglio, 7, 21 e 22 settembre 2021.

In data 21 ottobre 2021 è stato disposto il definitivo dissequestro dell'impianto, con piena restituzione del bene.

È stata celebrata un'udienza dibattimentale in data 25 novembre 2021, con conclusione dell'esame dei testi indicati dalla Pubblica Accusa; per il 12 gennaio 2022 è stato calendarizzato l'esame degli imputati.

Nelle udienze del 12 gennaio e del 24 febbraio 2022 è stato concluso l'esame degli imputati.

Si è chiusa l'istruttoria dibattimentale ed è stata fissata udienza al 10 gennaio 2024 per la requisitoria del PM e la discussione delle parti civili.

Nel corso delle udienze del 1° e 2 febbraio 2024, si sono svolte le discussioni delle difese degli imputati e di ILVA. In data 29 febbraio 2024, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha condannato ILVA alla pena pecuniaria di € 800.000,00 mentre non sono state applicate sanzioni interdittive né la confisca.

Il termine per il deposito delle motivazioni è stato fissato in novanta giorni.

La sentenza è stata depositata in data 23 maggio, entro il termine canonico fissato.

La difesa di ILVA in AS ha predisposto e depositato i motivi d'appello.

È stata fissata la prima udienza del processo d'appello per il 14 ottobre 2025.

Per incompatibilità di uno dei membri del collegio, il fascicolo è stata trasmessa ad altro collegio giudicante, per l'udienza del 18 febbraio 2026

Decisione della Commissione Europea

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato.

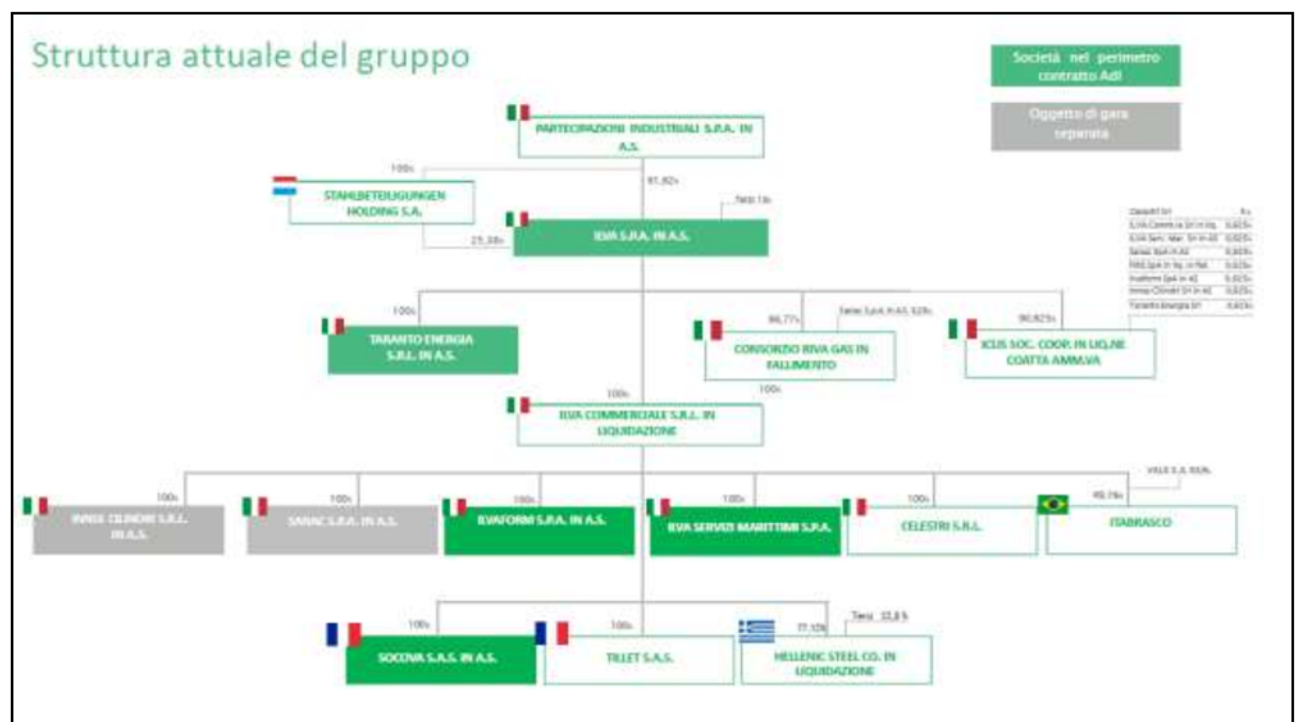
Con riferimento ai contenziosi di natura fiscale non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

1. Premessa

La struttura del Gruppo Ilva

Alla data di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria, il Gruppo Ilva era composto, considerando società controllate e partecipate, consorzi e cooperative, da n. 27 soggetti giuridici, e precisamente, oltre ad Ilva:

- n. 7 società (Ilvaform S.p.A., S.L.D. S.A., Tillet S.a.S., Socova S.a.s., Tunisacier S.A., Ilva Maghreb S.A., Hellenic Steel S.A.) attive nella produzione e finitura di acciaio;
- n. 1 società (Taranto Energia S.r.l.) attiva nella produzione di energia;
- n. 3 società (Ilva S.A., Celestri S.r.l., Ilva America Inc.) attive nella vendita e distribuzione;
- n. 3 società (Sanac S.p.A., INNSE Cilindri S.r.l., Ilva Servizi Marittimi S.p.A.) dedicate ad attività ausiliarie (produzione di refrattari, produzione di cilindri per treni di laminazione, servizi di trasporto marittimo);
- n. 4 società (Ilva Commerciale S.r.l., Immobiliare Siderurgica S.r.l., Ilva Immobiliare S.r.l., Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO) dedicate ad altre attività diversificate;
- n. 8 consorzi, cooperative e società (tra cui: ICLIS Soc. coop., Consorzio NOVIGAS, Consorzio RIVAGAS).



A. Società per le quali si è proceduto con la messa in liquidazione e/o la cessazione

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

In aggiunta a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 30 settembre 2025, che si intendono qui integralmente richiamate, con riferimento ad alcune società del gruppo, viene precisato che nel periodo di riferimento della presente relazione non sono state assunte deliberazioni.

Apposite istanze di autorizzazione (ove necessarie), e comunque apposite informative sulla situazione delle società e degli enti di cui al presente paragrafo, sono state tempestivamente sottoposte al Comitato di Sorveglianza e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico.

B. Società in continuità aziendale

Con riferimento alla società Celestri S.r.l., controllata direttamente da Ilva Commerciale S.r.l. in liquidazione e attiva nella commercializzazione di prodotti siderurgici e realizzazione di alcune lavorazioni presso le sedi operative di Gallarate e Lecco, si segnala che nel corso del periodo intercorso – a seguito delle perduranti difficoltà registrate nel mercato dell'acciaio - è stata chiusa la sede operativa di Lecco; la procedura di chiusura è stata svolta in totale accordo con i lavoratori dipendenti e le sigle sindacali.

Con riferimento alla società Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – Itabrasco ("**Itabrasco**"), stanno proseguendo le attività di *preliminary market sounding* funzionali a verificare se vi siano soggetti terzi potenzialmente interessati ad acquistare la quota di partecipazione rappresentativa del 49,1% del capitale sociale di Itabrasco detenuta da Ilva Commerciale S.r.l. in liquidazione.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Ilvaform S.p.A. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Ilvaform non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Per l'attività del Comitato di Sorveglianza per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025 si rimanda alla Parte I paragrafo 1.2 “Riunioni del Comitato di Sorveglianza”.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Non sono pendenti giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive né ricorsi in Cassazione ex art. 99 della Legge Fallimentare.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo “1.4 Costi della procedura” di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della procedura di vendita, si rinvia ai contenuti delle precedenti relazioni ed a quanto versato nel paragrafo dedicato alla società Ilva S.p.A. in A.S. nella presente relazione.

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Ilvaform è oggetto del Nuovo Contratto di Affitto e del contratto di affitto esecutivo; pertanto, la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

2. Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Ilvaform, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del Nuovo Contratto di Affitto e del contratto di affitto esecutivo. Ilvaform, pertanto, non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3. Accadimenti legali/giudiziari

R.G. 13446/2025

Ricorso notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII, notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le "Ricorrenti") hanno impugnato, innanzi al Tribunale di Milano, il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024 ("ADIH"), emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Per quanto specificamente attiene Ilvaform, i crediti ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati dalle società affittuarie dei rami d'azienda, e dei quali ADIH risponde in solido, ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 tra le società del Gruppo Ilva e ADIH (all'epoca ancora *in bonis*) e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 775.333,47 a titolo di canoni di affitto dovuti ai sensi dei predetti contratti e rimasti impagati.

Quanto al credito *sub (i)*, la tesi delle Ricorrenti è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l'ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADIH prodotta nell'ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest'ultimo, a seguito del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante attività di direzione e coordinamento sul gruppo "Acciaierie d'Italia") e conclusosi con il rigetto

del ricorso. Ad avviso delle Ricorrenti, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilva non avrebbe correttamente adempiuto all'onere, su di essa gravante *ex lege*, di adeguatamente provare la propria pretesa creditoria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADIH, proponendo l'ammissione del credito azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilva e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditorio.

Quanto al credito *sub (ii)*, le Ricorrenti sostengono che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva.

Inoltre, secondo le Ricorrenti, la rinuncia al conguaglio contemplata nel nuovo contratto di affitto sarebbe comunque inopponibile ad ADIH.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 13446/2025 e assegnata alla Dott.ssa Guendalina Pascale della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 7 ottobre 2025, ore 10.15.

Il termine per la costituzione in giudizio di Ilvaform scade quindi il 26 settembre 2025.

Ilvaform, unitamente alle altre società del gruppo convenute in giudizio, si è ritualmente costituita chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto dell'impugnazione e, in subordine, l'ammissione di parte del credito relativo ai canoni di locazione, sempre, al chirografo, con riserva *ex art. 204*, comma 2, lett. a), CCII trattandosi di credito condizionato.

All'udienza del 7 ottobre 2025 sono stati assegnati termini per il deposito di memorie di replica, relative controrepliche e successive note di precisazione delle conclusioni. La causa è stata rinviata all'udienza del 31 marzo 2026.

R.G. 13413/2025

Ricorso notificato in data 1° agosto 2025, con cui ArcelorMittal S.A. ha impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di ADI Tubiforma S.r.l. del 5 marzo 2025 relativamente alla posizione di Ilvaform S.p.A. in amministrazione straordinaria (cronol. 00036 e 00037)

Con ricorso *ex art. 206*, comma 3, CCII, notificato in data 1° agosto 2025, la società ArcelorMittal S.A., (la "Ricorrente") ha impugnato, innanzi al Tribunale di Milano, il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di ADI Tubiforma S.r.l. ("ADI Tubiforma"), emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alla posizione di Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (cronol. 00036 e 00037).

I crediti di Ilvaform ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati dalle società affittuarie dei rami d'azienda, ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 tra le società del Gruppo Ilva e ADI Tubiforma e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 749.378,71 a titolo di canoni di affitto dovuti ai sensi dei predetti contratti e rimasti impagati.

Quanto al credito *sub (i)*, la tesi della Ricorrente è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l'ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADI prodotta nell'ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest'ultimo, a seguito del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante

attività di direzione e coordinamento sul gruppo “Acciaierie d'Italia”) e conclusosi con il rigetto del ricorso. Ad avviso della Ricorrente, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilvaform non avrebbe correttamente adempiuto all'onere, su di essa gravante ex lege, di adeguatamente provare la propria pretesa creditoria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADI, proponendo l'ammissione del credito azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilvaform e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditorio.

Quanto al credito sub (ii), la Ricorrente sostiene che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 13413/2025 e assegnata alla Dott.ssa Rosa Grippo della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 21 ottobre 2025. Il termine per la costituzione in giudizio di Ilvaform scade quindi il 10 ottobre 2025.

Ilvaform si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 21 ottobre 2025, le parti hanno chiesto termini per il deposito di memorie di replica e relative controrepliche, che il Tribunale si è riservato di assegnare con separato provvedimento.

Con successivo provvedimento in data 5 dicembre 2025 sono stati assegnati termini per memorie di replica e relative controrepliche e la causa è stata rinviata all'udienza del 24 marzo 2026.

R.G. 41116/2025

Ricorso notificato in data 16 dicembre 2025, con cui le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00031 e cron. n. 00037), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00032), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00039), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00033) e Invitalia S.p.A. (cron. 00030)

Con Ricorso notificato in data 16 dicembre 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le “Ricorrenti”) hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00031 e cron. n. 00037), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00032), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00039), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00033) e Invitalia S.p.A. (cron. 00030).

Il credito di Ilvaform oggetto di impugnazione, ammesso al chirografo, si riferisce a: (i) corrispettivo per la cessione del proprio magazzino ad ADI (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) come concordata con contratto di cessione stipulato in data 20 marzo 2019, per l'importo complessivo di Euro 844.645,04.

In relazione a tale credito, ammesso con riserva, la tesi delle Ricorrenti è che esso deve intendersi integralmente estinto per effetto della sua integrale compensazione con il Conguaglio (come definito nel contratto di cessione di magazzino del 20 marzo 2019), in quanto la scelta dei

Commissari Straordinari del Gruppo AdI di rinunciare al predetto Conguaglio non sarebbe opponibile alla massa dei creditori trattandosi di atto direttamente pregiudizievole per la stessa. In ogni caso, AdI Holding non potrebbe essere chiamata a rispondere di tale credito, non essendo parte dei contratti di cessione di magazzino né del più recente contratto di affitto da ultimo sottoscritto.

In subordine, le Ricorrenti chiedono che il predetto credito sia dichiarato definitivamente inesigibile qualora la procedura di vendita coordinata vada deserta.

La prima udienza è stata fissata per il 24 marzo 2026 e Ilvaform può costituirsi in giudizio entro 10 giorni prima di tale data.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Taranto Energia S.r.l. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Taranto Energia non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Per l'attività del Comitato di Sorveglianza per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025 si rimanda alla Parte I paragrafo 1.2 "Riunioni del Comitato di Sorveglianza".

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Non sono pendenti giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive né ricorsi in Cassazione ex art. 99 della Legge Fallimentare.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della procedura di vendita, si rinvia ai contenuti delle precedenti relazioni ed a quanto versato nel paragrafo dedicato alla società Ilva S.p.A. in A.S. nella presente relazione.

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia è oggetto del Nuovo Contratto di Affitto; pertanto, la gestione delle attività è passata in capo all'affittuaria.

2. Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito un dettaglio degli stessi.

[illegible]

3. Gestione del personale

3.1 Occupazione

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del Nuovo Contratto di Affitto e del Contratto di Affitto Esecutivo.

La forza lavoro occupata in Taranto Energia al 31 dicembre 2025 è di 9 unità.

3.2 Ammortizzatori Sociali

Sempre come conseguenza dell'accordo del 6 settembre 2018 ed alle ragioni in esso sottese, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dapprima con decreto 103963/19, seguito dal decreto 107950/20, successivamente con Decreto 110614 del 14/10/2021, seguito dal Decreto 1484 del 22/09/2022 e ancora dal Decreto 1333 del 06.09.2023, successivamente con decreto 2212/2024 e da ultimo con decreto 2731/2025 per il periodo dal 01/11/2025 al 31/10/2026 il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 9 unità.

L'ammontare delle ore di sospensione in CIGS nel trimestre di riferimento è stato di 4752, corrispondenti al 99% delle ore lavorabili.

3.3 Progetti Risorse Umane

- a) Richiami in servizio per attività di bonifica

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell'Accordo del 6 settembre 2018, in base al quale tutti i lavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di AML o sue società affiliate, *“potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali*

all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria...nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale...”, la Società ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.

Dopo una fase di informazione/consultazione con le competenti OO.SS., la Società ha comunicato che per l'esecuzione delle attività di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati impiegati dipendenti di ILVA e TARANTO ENERGIA sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo superamento delle visite mediche di idoneità. Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio l'Azienda ha stilato una graduatoria contenente tutti i dipendenti sospesi in CIGS, ordinandoli secondo criteri "oggettivi" condivisi con le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianità aziendale.

Sulla base della suddetta graduatoria, nel trimestre di riferimento è stato coinvolto un lavoratore di Taranto Energia.

3.4 Formazione

Nel periodo di riferimento non sono stati attivati percorsi formativi.

3.5 Dettaglio forza lavoro Taranto Energia

società	forza al 31/12/2025							
	dir	qua	imp	equ	ope	tot	int	tot gen
TARANTO ENERGIA S.R.L.	-	-	5	-	4	9	-	9

4. Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi pendenti.

TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (già TAR PUGLIA – R.G. 1477/2017)

Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13”.

All'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, con ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1305 il TAR Lazio, a fronte della ammissione di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.

Con atto notificato il successivo 26 febbraio, la Regione Puglia ha riassunto il giudizio e il Tar ha fissato l'udienza pubblica del 22 maggio per la trattazione del merito.

All'esito dell'udienza del 21 maggio scorso, considerata la riunione della Conferenza dei Servizi per l'adozione di una nuova AIA calendarizzata per il 16 giugno, il Collegio ha condiviso l'opportunità di un differimento per la trattazione della controversia, rinviando la trattazione all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026.

In vista dell'udienza la Regione Puglia ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in considerazione del rilascio della nuova AIA per l'esercizio dello Stabilimento.

Si è in attesa di pubblicazione del provvedimento.

Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS

TAR Lazio – R.G. 2994/2019

Consiglio di Stato – R.G. 7842/2019

Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13” e degli atti presupposti.

A far data dal 31 dicembre 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

R.G. 13446/2025

Con ricorso notificato in data 24 aprile 2025: le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII, notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le “Ricorrenti”) hanno impugnato, innanzi al Tribunale di Milano, il decreto di esecutività dello stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. n. 6/2024 (“ADIH”), emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Per quanto specificamente attiene Taranto Energia, i crediti ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 36.000.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati dalle società affittuarie dei rami d’azienda, e dei quali ADIH risponde in solido, ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 tra le società del Gruppo Ilva e ADIH (all’epoca ancora *in bonis*) e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 39.809.633,10 a titolo di canoni di affitto non pagati.

Quanto al credito *sub (i)*, la tesi delle Ricorrenti è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l’ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADIH prodotta nell’ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest’ultimo, a seguito del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante attività di direzione e coordinamento sul gruppo “Acciaierie d’Italia”) e conclusosi con il rigetto del ricorso. Ad avviso delle Ricorrenti, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell’ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilva non avrebbe correttamente adempiuto all’onere, su di essa gravante ex lege, di adeguatamente provare la propria pretesa creditoria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADIH, proponendo l’ammissione del credito

azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilva e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditario.

Quanto al credito sub (ii), le Ricorrenti sostengono che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva.

Inoltre, secondo le Ricorrenti, la rinuncia al conguaglio contemplata nel nuovo contratto di affitto sarebbe comunque inopponibile ad ADIH.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 13446/2025 e assegnata alla Dott.ssa Guendalina Pascale della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 7 ottobre 2025, ore 10.15.

Il termine per la costituzione in giudizio di Taranto Energia scade quindi il 26 settembre 2025.

Taranto Energia, unitamente alle altre società del gruppo convenute in giudizio, si è ritualmente costituita chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto dell'impugnazione e, in subordine, l'ammissione di parte del credito relativo ai canoni di locazione, sempre al chirografo, con riserva ex art. 204, comma 2, lett. a), CCII trattandosi di credito condizionato.

All'udienza del 7 ottobre 2025 sono stati assegnati, su richiesta di tutte le parti, termini per memorie di replica e relative controrepliche, nonché per successive note di precisazione delle conclusioni e la causa è stata rinviata all'udienza del 31 marzo 2026.

R.G. 13403/2025

Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025, le società ArcelorMittal S.A. e ArcelorMittal Europe S.A. hanno impugnato il decreto esecutivo dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di ADI Energia S.r.l. n. 4/2024, limitatamente ai crediti di Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (cron. n. 00091 e cron. n. 00092).

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII notificato in data 5 maggio 2025, le società ArcelorMittal S.A. e ArcelorMittal Europe S.A. hanno impugnato il decreto esecutivo dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di ADI Energia S.r.l. n. 4/2024 ("ADI Energia"), limitatamente ai crediti di Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (cron. n. 00091 e cron. n. 00092).

I crediti ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 36.000.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati da ADI Energia nell'utilizzo del ramo d'azienda ad essa concesso in affitto ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 tra le società del Gruppo Ilva e ADIH (all'epoca ancora *in bonis*) e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 38.476.971,40 a titolo di canoni di affitto non pagati.

Quanto al credito sub (i), la tesi delle società ricorrenti è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l'ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADIH prodotta nell'ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest'ultimo, a seguito del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante attività di direzione e coordinamento sul gruppo "Acciaierie d'Italia") e conclusosi con il rigetto del ricorso. Ad avviso delle Ricorrenti, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilva non avrebbe correttamente adempiuto all'onere, su di essa gravante *ex lege*, di adeguatamente provare la propria pretesa creditaria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADIH, proponendo l'ammissione del credito

azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilva e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditario.

Quanto al credito *sub (ii)*, le Ricorrenti sostengono che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 13403/2025 e assegnata alla Dott. Luca Giani della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 11 novembre 2025, ore 11.00.

All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti chiedevano congiuntamente termini per memorie di replica e relative controrepliche, che il Giudice si riservava di assegnare con separato provvedimento.

Con successiva ordinanza del 3 dicembre 2025, venivano assegnati i termini richiesti e la causa veniva rinviata all'udienza del 26 maggio 2026.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Socova S.a.s. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Socova S.a.s. non vi sono aggiornamenti da segnalare; pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Per l'attività del Comitato di Sorveglianza per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025 si rimanda alla Parte I paragrafo 1.2 "Riunioni del Comitato di Sorveglianza".

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Non sono pendenti giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive né ricorsi in Cassazione ex art. 99 della Legge Fallimentare.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della procedura di vendita, si rinvia ai contenuti delle precedenti relazioni ed a quanto versato nel paragrafo dedicato alla società Ilva S.p.A. in A.S. nella presente relazione.

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Socova è oggetto del Nuovo Contratto di Affitto del contratto di affitto esecutivo; pertanto, la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

2. Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Socova, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del Nuovo Contratto di Affitto e del contratto di affitto esecutivo. Socova, pertanto, non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3. Accadimenti legali/giudiziari

R.G. 13446/2025

Ricorso notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Con ricorso ex art. 206, comma 3, CCII, notificato in data 24 aprile 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le "Ricorrenti") hanno impugnato, innanzi al Tribunale di Milano, il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024 ("ADIH"), emesso in data 5 marzo 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00018 e cron. n. 00024), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00019 e cron. n. 00026), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00020 e cron. n. 00014), Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria n. 6/2015 (cron. n. 00023 e cron. n. 00027) e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00021 e cron. n. 00029).

Per quanto specificamente attiene Socova, i crediti ammessi al chirografo e oggetto di impugnazione si riferiscono a: (i) Euro 600.000,00 a titolo di risarcimento danni asseritamente cagionati dalle società affittuarie dei rami d'azienda, e dei quali ADIH risponde in solido, ai sensi del contratto di affitto di azienda del 28 giugno 2017 tra le società del Gruppo Ilva e ADIH (all'epoca ancora in bonis) e dei relativi accordi esecutivi e modificativi poi intervenuti; e (ii) Euro 1.261.099,83 a titolo di canoni di affitto dovuti ai sensi dei predetti contratti e rimasti impagati.

Quanto al credito sub (i), la tesi delle Ricorrenti è che il Giudice Delegato ne avrebbe illegittimamente disposto l'ammissione al passivo esclusivamente sulla base di una relazione tecnica di parte dei Commissari Straordinari del gruppo ADIH prodotta nell'ambito di un separato procedimento per ATP da essi promosso nei confronti della Dott.ssa Lucia Morselli, del Dott. Andrea Bellicini e del Dott. Adolfo Buffo (e poi rinunciato nei confronti di quest'ultimo, a seguito

del suo decesso) e nei confronti di AM Italy Holding (quale società asseritamente esercitante attività di direzione e coordinamento sul gruppo "Acciaierie d'Italia") e conclusosi con il rigetto del ricorso. Ad avviso delle Ricorrenti, tale relazione tecnica non avrebbe quindi alcuna valenza probatoria e nulla avrebbe a che vedere con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di affitto di cui si è detto. Pertanto, Ilva non avrebbe correttamente adempiuto all'onere, su di essa gravante ex lege, di adeguatamente provare la propria pretesa creditoria. Inoltre, secondo le Ricorrenti i Commissari Straordinari del gruppo ADIH, proponendo l'ammissione del credito azionato, avrebbero operato in palese conflitto di interessi agendo a vantaggio di Ilva e a scapito degli interessi dell'intero ceto creditorio.

Quanto al credito sub (ii), le Ricorrenti sostengono che il credito azionato sarebbe inesigibile in quanto il relativo pagamento sarebbe espressamente subordinato alla riconsegna dei Rami d'Azienda, che allo stato non si è verificata proprio per effetto della stipula, in data 27 maggio 2024, di nuovo contratto di affitto da parte dei Commissari Straordinari Gruppo ADI e quelli delle Società del Gruppo Ilva.

Inoltre, secondo le Ricorrenti, la rinuncia al conguaglio contemplata nel nuovo contratto di affitto sarebbe comunque inopponibile ad ADIH.

La causa è stata iscritta a ruolo con R.G. 13446/2025 e assegnata alla Dott.ssa Guendalina Pascale della Sezione Fallimentare, che ha fissato la prima udienza per il giorno 7 ottobre 2025, ore 10.15.

Il termine per la costituzione in giudizio di Socova scadeva quindi il 26 settembre 2025.

Socova, unitamente alle altre società del gruppo convenute in giudizio, si è ritualmente costituita chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto dell'impugnazione e, in subordine, l'ammissione di parte del credito relativo ai canoni di locazione, sempre al chirografo, con riserva ex art. 204, comma 2, lett. a), CCII trattandosi di credito condizionato.

All'udienza del 7 ottobre 2025, sono stati chiesti e assegnati termini per memorie di repliche e relative controrepliche e la causa è stata rinviata al 31 marzo 2026.

R.G. 41116/2025

Ricorso notificato in data 16 dicembre 2025, con cui le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00031 e cron. n. 00037), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00032), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00039), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00033) e Invitalia S.p.A. (cron. 00030)

Con Ricorso notificato in data 16 dicembre 2025, le società ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z.o.o., ArcelorMittal Europe S.A. e ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (le "Ricorrenti") hanno impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. n. 6/2024, emesso in data 1° ottobre 2025, relativamente alle posizioni di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 1/2015 (cron. n. 00031 e cron. n. 00037), Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria n. 2/2015 (cron. n. 00032), Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (cron. n. 00039), Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria n. 8/2015 (cron. n. 00033) e Invitalia S.p.A. (cron. 00030).

Il credito di Socova oggetto di impugnazione, ammesso al chirografo, si riferisce al corrispettivo per la cessione del proprio magazzino ad ADI (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) come concordata con contratto di cessione stipulato in data 20 marzo 2019, per l'importo complessivo di Euro 586.822,80.

In relazione a tale credito, ammesso con riserva, la tesi delle Ricorrenti è che esso deve intendersi integralmente estinto per effetto della sua integrale compensazione con il Conguaglio (come definito nel contratto di cessione di magazzino del 20 marzo 2019), in quanto la scelta dei Commissari Straordinari del Gruppo AdI di rinunciare al predetto Conguaglio non sarebbe opponibile alla massa dei creditori trattandosi di atto direttamente pregiudizievole per la stessa. In ogni caso, AdI Holding non potrebbe essere chiamata a rispondere di tale credito, non essendo parte dei contratti di cessione di magazzino né del più recente contratto di affitto da ultimo sottoscritto.

In subordine, le Ricorrenti chiedono che il predetto credito sia dichiarato definitivamente inesigibile qualora la procedura di vendita coordinata vada deserta.

La prima udienza è stata fissata per il 24 marzo 2026 e Socova può costituirsi in giudizio entro 10 giorni prima di tale data.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Partecipazioni Industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025) non vi sono state riunioni del Comitato di Sorveglianza riguardanti Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive pende un giudizio di rinvio dalla Cassazione, già riassunto innanzi al Tribunale di Milano.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo “1.4 Costi della procedura” di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento al programma di liquidazione di Partecipazioni Industriali non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2. Gestione del personale

Partecipazioni Industriali non ha personale dipendente.

3. Accadimenti legali/giudiziari

R.G. 30380/2022 Corte di Cassazione (già R.G. 1412/19 Corte d'Appello Milano, R.G. 39161/13 Trib. Milano) Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.

A far data dal 30 giugno 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Tribunale di Milano R.G. 24644/22

Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri – Responsabilità ex art. 2497 c.c.

Con atto di citazione in data 15 giugno 2022 Valbruna Nederland BV ha convenuto Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., Ilva S.p.A. in A.S. e talune società del gruppo Riva, nonché membri della stessa famiglia Riva innanzi al Tribunale di Milano, allo scopo di (i) far accertare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2497 c.c., di Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. oltre che degli altri convenuti, per operazioni societarie (scissioni, cessioni di partecipazioni azionarie, rimborsi anticipati di finanziamento infragruppo), poste in essere tra il 2012 ed il 2013, asseritamente effettuate per depauperare il patrimonio di Ilva S.p.A. in A.S. (e di conseguenza il valore della partecipazione di minoranza di Valbruna in Ilva S.p.A. in A.S.) a vantaggio dei convenuti; e, conseguentemente, (ii) ottenere il risarcimento dei presunti danni patiti e patendi.

Si segnala che le operazioni contestate da parte attrice sono le medesime già oggetto dell'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. esercitata dalla controllata Ilva S.p.A. in A.S. nei confronti dei medesimi convenuti e poi definita in via stragiudiziale tramite l'accordo transattivo del 24 maggio 2017 di cui in premessa.

La prima udienza è stata fissata al 7 marzo 2023 ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. e Partecipazioni Industriali si è costituita in giudizio in data 15 febbraio 2023. Detta prima udienza è stata successivamente rinviata per impedimento di Giudice, dott.ssa Alima Zana, al 18 aprile 2023.

A valle dell'udienza, il Giudice ha fissato l'udienza ex art. 185 c.p.c. per il giorno 24 novembre 2023, riservando, all'esito, l'eventuale concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Con provvedimento del 14-27 aprile 2023 il Tribunale di Milano ha disposto la riassegnazione del giudizio alla dott.ssa Alessandra Dal Moro, in luogo della dott.ssa Alima Zana, in quanto quest'ultima ha assunto l'incarico di Giudice presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.

Con successivo decreto del 2-9 novembre 2023, il Tribunale di Milano ha nuovamente disposto la riassegnazione del giudizio alla dott.ssa Pascale, in luogo della dott.ssa Dal Moro. La dott.ssa Pascale ha rinviato all'udienza del 9 gennaio 2024 per i medesimi incombenti.

All'esito della predetta udienza Il Giudice Istruttore, esaminate le produzioni dei convenuti Fabio Arturo Riva e di Partecipazioni Industriali in AS, ha ritenuto che non vi sia stato, allo stato, spazio per un tentativo giudiziale di conciliazione, anche considerato l'onere della prova gravante su parte attrice ai sensi delle norme dalla stessa invocate, ha preso atto della disponibilità delle parti a proseguire l'interlocazione tra loro ed ha infine rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 7 maggio 2024 alle ore 11.30.

In data 26 aprile 2024, il Giudice, dott.ssa Pascale, ha disposto un rinvio della sopra menzionata udienza al 21 maggio 2024 ore 11.30, per consentire l'espletamento del nuovo bando di co-assegnazione del ruolo.

Con provvedimento datato 16 maggio 2024, il Presidente della Sezione Specializzata in materia di Impresa, dott. Angelo Mambriani, per esigenze di ufficio ed in vista della riassegnazione del ruolo della dott.ssa Pascale, ha rinviato la causa al 1° ottobre 2024 ore 10.00.

In data 27 maggio 2024 il procedimento è stato assegnato alla dott.ssa Silvia Vaghi in luogo della dott.ssa Guendalina Alessandra Pascale.

All'udienza del 1° ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che non è stato possibile addivenire ad una definizione stragiudiziale della lite. Pertanto, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. con scadenza al 31 ottobre, 2 dicembre e 23 dicembre. La dott.ssa Vaghi ha infine rinviato all'udienza 18 febbraio 2025 ore 10,30 per l'esame delle eccezioni e delle domande e per la discussione dei mezzi istruttori.

In data 5-6 dicembre 2024, il Presidente della Sezione XV Civile Specializzata in materia di impresa, dott. Angelo Mambriani, ha disposto la riassegnazione della causa alla dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale.

In ogni caso, tutte le parti hanno nel frattempo depositato le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. nei termini assegnati.

All'udienza del 18 febbraio 2025, il Giudice istruttore, dott.ssa Guendalina Alessandra Pascale, alla presenza delle parti, ha pronunciato un'articolata ordinanza con la quale ha alla fine rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 marzo 2026 ore 10.00, respingendo in questo modo tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti.

TRIBUNALE DI TARANTO – R.G. 938/2010– Corte d'Assise d'Appello di Taranto R.G. ASS. APP. 6/2023 Procedimento penale “Ambiente Svenduto”;

GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA – Proc. Pen. n. 2802/2024 R.G.N.R. – n. 2017/24 R.G. GIP

Il Procedimento c.d. “Ambiente Svenduto” si è concluso in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto.

Partecipazioni Industriali S.p.A. in AS (“Partecipazioni Industriali” o la “Società” e originariamente denominata RIVA Fire S.p.A.) è stata incolpata ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a differenti ipotesi di reati presupposto, a carico di figure apicali della precedente proprietà provata del gruppo RIVA, nonché di figure apicali della organizzazione aziendale del tempo, che, in ipotesi d'accusa, avrebbero esercitato funzioni di gestione di fatto di ILVA in AS (anche “ILVA”), ben oltre i limiti fisiologici di una società controllante.

Le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato per la Società si fondano su fattispecie criminose di varia natura ascritte alla famiglia RIVA ed ai suoi fiduciari: dall'ipotesi di associazione a delinquere tra la precedente proprietà ed i suoi fiduciari, funzionale a commettere differenti ipotesi di reati contro l'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto (per il tramite della controllata ILVA) a discapito di esigenze di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, ad ulteriori illeciti, quali ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, finalizzati ad eludere i controlli in materia ambientale.

Nell'ambito delle indagini preliminari, la Società era stata destinataria di un sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente ex artt. 321 c.p.p. e 19 del D.Lgs. 231/2001; tale misura cautelare è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione.

Nell'ambito dell'udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto ha escluso le richieste di costituzione di parte civile contro l'allora RIVA Fire S.p.A. quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

In seguito, la Società è stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti; il GUP di Taranto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate, ha escluso la Società dal procedimento nella suddetta veste processuale.

Il GUP ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2015.

A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degli imputati, vi è stato un rinvio all'udienza del 1° dicembre 2015, che non si è poi tenuta a causa dell'astensione degli avvocati penalisti.

Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullità del Decreto del 23 luglio 2015 a seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare.

Il 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 5 febbraio 2016 e, in tale data, è stato fissato il calendario delle udienze in cui è stata articolata la nuova fase dell'udienza preliminare. All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso il nuovo Decreto che ha disposto il giudizio dinanzi alla Corte d'Assise con udienza fissata per il 17 maggio 2016.

Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di costituzione di parte civile nei confronti della Società, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa quale responsabile civile, che è stata accolta dalla Corte d'Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.

Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state sollevate dagli imputati ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si è riservata di decidere rinviando il processo all'udienza del 4 ottobre 2016.

Nel corso di tale udienza la Corte d'Assise, modificando l'orientamento del GUP del 16 dicembre 2014, ha ritenuto legittime le richieste di costituzione di parte civile contro Partecipazioni Industriali, sia quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, sia quale responsabile civile.

Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori questioni preliminari e la Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.

In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato l'attività di controllo esercitata dalla allora Riva Fire S.p.A. nei confronti di ILVA mediante l'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, l'utilizzo di contratti di assistenza tecnica e di servizi e l'impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento Ilva, che rispondeva direttamente alla controllante Riva Fire S.p.A.

Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non è stato più indicato l'importo di € 8.100.000.000 a titolo di quantificazione dell'omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente.

Nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016, è stata depositata documentazione attestante il mutamento di denominazione sociale, nonché l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria per la nuova Partecipazioni Industriali.

Con cadenza media di tre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n. 180 udienze istruttorie. Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova della Pubblica Accusa, esame imputati e richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il PM ha depositato in udienza elenco afferente attività integrativa di indagine. All'esito delle stesse, all'udienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie, chiedendo di produrre documenti e integrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine alle parti sino all'udienza del 21 maggio 2019, al fine di articolare al meglio prova contraria in merito alle richieste di prova formulate dal PM. Le difese si sono avvalse di tale facoltà depositando lista testi a prova contraria. In seguito all'escussione dei nuovi testi indicati dal PM è

stata ripresa l'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state calendarizzate ulteriori 8 udienze per il mese di luglio 2019.

Successivamente è ripresa l'istruttoria dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con cadenza di n. 3 udienze a settimana. Nel corso del periodo marzo – giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state celebrate udienza con attività istruttoria.

Nel mese di settembre sono state celebrate n. 14 udienze dibattimentali, con escussione dei consulenti tecnici delle difese.

L'attività istruttoria è stata ripresa all'udienza del 5 ottobre 2020.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.

È stata calendarizzata la ripresa dell'istruttoria per il 9 gennaio 2021.

Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d'Assise ha respinto tutte le istanze di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio 2021.

Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.

Si è conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono state discusse le difese.

La ripresa delle attività è stata fissata per il 6 aprile 2021.

Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.

All'esito del giudizio di primo grado, Partecipazioni Industriali è stata dichiarata responsabile degli illeciti ad essa contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed è stata condannata alla sanzione pecuniaria complessiva di € 1.239.200,00; alla sanzione interdittiva di anni 1 sostituita con la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte dei Commissari Straordinari governativi e Curatore Speciale già nominati, per un periodo pari alla irrogata sanzione interdittiva; è stata altresì applicata la confisca in solido con gli altri enti incolpati, per l'ammontare del preteso risparmio di spesa di € 2.100.000.000,00.

La Società è stata altresì dichiarata responsabile civile per i reati ascritti ai soggetti apicali membri della famiglia RIVA, nonché ai preposti funzionali che esercitavano attività di direzione e controllo su ILVA; sono state emesse condanne al risarcimento dei danni nei confronti di parti civili costituite per un ammontare complessivo di € 8 milioni all'incirca, con riserva di quantificazione dei danni in futuri giudizi civili.

Previo autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione è stata riservata nel termine straordinario di 180 gg.

Il termine suddetto non è stato rispettato. Il deposito delle motivazioni è avvenuto, fuori termine, con avviso notificato al difensore di Partecipazioni Industriali il 13.12.2022, a partire dalla quale decorre il termine di 45 giorni per l'impugnazione.

Avverso la sentenza è stato depositato atto di appello in data 18.1.2023¹⁷.

¹⁷ Specifici motivi di appello sono, inoltre, costituiti dalla:

- Richiesta di estromissione dal processo quale responsabile civile ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p.

Per le stesse ragioni, inutilizzabilità della prova (decisiva) assunta mediante incidente probatorio ai sensi dell'art. 403, comma 1 bis, c.p.p.

- Richiesta di estromissione dal processo quale responsabile civile ai sensi dell'art. 83, comma 1, c.p.p.

- Inammissibilità delle costituzioni di parte civile nei confronti della Società citata ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001.

- Inammissibilità delle azioni di condanna al risarcimento del danno nei confronti di società sottoposta a procedura concorsuale.

Nello stesso si è reiterata ogni eccezione di nullità ed incompetenza ritualmente dedotta nel corso del processo, associandosi, ad ogni ragione assoluta in via diretta sostenuta dalle difese degli imputati.^{18 19}

In data 19 aprile 2024 si celebrava udienza innanzi alla Corte di Assise di Appello di Taranto, presso l'aula bunker del Tribunale, sita nella vecchia sede della Corte di Appello in Taranto alla via Cannata.

L'udienza pubblica si svolgeva secondo il decreto del 19.12.2023 con cui il Presidente, viste le richieste avanzate da diversi difensori, disponeva la trattazione in presenza del giudizio.

L'ufficio del P.M. era rappresentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, Dr. Antonio Maruccia, dal Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mario Barruffa, nonché – in applicazione – dagli stessi Sostituti Procuratori del processo di primo grado, Dr.ssa Giovanna Cannarile, Dr. Remo Epifani e Dr. Raffaele Graziano, cui si aggiungerà nel prosieguo anche il Dr. Mariano Buccoliero.²⁰

All'udienza del 17 maggio 2024 la Corte di Assise di Appello di Taranto disponeva lo stralcio del procedimento a carico di ARCHINA' Girolamo, avendo acquisito il relativo certificato di morte; dava atto dell'avvenuto deposito del programma degli interventi sulle questioni preliminari da

Per le stesse ragioni, inapplicabilità delle sanzioni amministrative ex D. Lgs. 231/2001.

- La specifica relazione intercorsa fra Partecipazioni Industriali e Ilva. La conseguente insussistenza della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 e, per le medesime ragioni, della responsabilità civile per i fatti-reato ascritti agli imputati.

- La specifica posizione della Partecipazioni Industriali nel gruppo Riva e, più in particolare, l'indifferenza della stessa nei processi decisionali relativi alla conduzione dello stabilimento siderurgico di Taranto. La conseguente insussistenza della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 e, per le medesime ragioni, della responsabilità civile per i fatti-reato ascritti agli imputati.

- Nel merito, l'insussistenza delle condotte di reato-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'Ente; in particolar modo per il periodo successivo alla loro introduzione normativa nel novero del D. Lgs. 231/2001.

- L'illegittimità del trattamento sanzionatorio e della disposta confisca.

- L'illegittimità delle statuizioni civili.

¹⁷ In data 10.2.2023 l'Avv. Francesca G. Conte, nell'interesse della parte civile Vito Maria De Filippis, richiedeva il pagamento di quanto liquidato in sentenza. Alla stessa veniva fornito riscontro il 21.2.2023, invitando il suo assistito ad insinuarsi eventualmente al passivo della procedura.

¹⁸ In data 10.2.2023 l'Avv. Francesca G. Conte, nell'interesse della parte civile Vito Maria De Filippis, richiedeva il pagamento di quanto liquidato in sentenza. Alla stessa veniva fornito riscontro il 21.2.2023, invitando il suo assistito ad insinuarsi eventualmente al passivo della procedura.

¹⁹ In data 20.7.2023 la cancelleria della Corte di Assise di Taranto ha notificato, ai sensi dell'art. 584 c.p.p., l'atto di appello proposto dalla Regione Puglia quale responsabile civile; in data 1.9.2023 è stato, invece, notificato direttamente alla Società l'atto di appello interposto dalla Riva Forni Elettrici S.p.A. Tali atti non attingono specificamente la posizione processuale della Società e sono stati discussi innanzi alla Corte di Assise di Appello di Taranto.

In data 4.8.2023 è stato notificato avviso d'udienza fissata per il 20.10.2023 affinché la Corte di Assise decida sull'istanza di correzione di errore materiale dei decreti di liquidazione del 29.5.2021, come avanzata nell'interesse di talune parti civili rispettivamente rappresentate.

In data 25.9.2023 talune parti civili chiedevano il pagamento di quanto liquidato in sentenza. A tale richiesta veniva fornito riscontro il 28.9.2023, invitando i predetti a presentare, eventualmente, domanda di insinuazione al passivo della procedura, in modo da poter accertare il loro asserito credito nelle forme di legge.

In data 16.10 e 9.11.2023 venivano notificati avvisi dell'udienza fissata per l'1.12.2023 affinché la Corte di Assise decidesse sull'istanza di correzione di errore materiale dei decreti di liquidazione del 29.5.2021.

In data 13.12.2023 veniva notificato decreto di citazione a giudizio in grado di appello per l'udienza del 19.4.2024 innanzi alla Corte di Assise di Appello di Taranto.

In data 19.12.2023 veniva notificato, infine, il decreto con cui il Presidente della Corte di Assise di Appello, viste le richieste avanzate da diversi difensori, disponeva la trattazione in presenza del giudizio.

²⁰ Durante l'udienza il Presidente (Dr. Antonio Del Coco, con a latere il giudice togato Ugo Bassi) comunicava l'autorizzazione alle riprese audio-visive (con divieto di riprendere i volti dei presenti, salvo espressa autorizzazione) ed il programma dedicato alla trattazione delle questioni preliminari e delle richieste di rinnovazione probatoria, ivi comprese le produzioni documentali, a tal fine anticipando il deposito da parte dell'Avv. Annicchiarico (difensore di RIVA Nicola e Riva Forni elettrici) di documentazione integrativa concernente gli atti utilizzati per la perizia epidemiologica (record linkage) e indicando le seguenti udienze:

17 e 24.5 – 7, 14, 21 e 28 giugno – 12 luglio per lo scioglimento della riserva.

La Corte, inoltre, preso atto del certificato di morte dell'imputato LEGNANI, disponeva lo stralcio della relativa posizione processuale.

parte dei difensori e leggeva ordinanza con cui decideva, accogliendole, le istanze di sospensione dell'esecutorietà della provvisoria liquidata nella sentenza di I grado (eccezione fatta per le somme liquidate in favore della parte civile ROMANDINI). Il provvedimento desta interesse per la specifica posizione della Società poiché nella sua parte motivata, incidentalmente, si fa riferimento alla problematica dell'inammissibilità delle costituzioni di parte civile nei confronti degli Enti convenuti ex D. Lgs. 231/2001, oltre a stigmatizzarsi l'eccessiva dilatazione della qualifica di danneggiati in capo alle persone offese da reati di pericolo contro la pubblica incolumità. Nel suo provvedimento la Corte ha inoltre evidenziato numerose criticità contenute nella sentenza di primo grado, spiegando che proprio in virtù del fatto che si tratta di ben 1.500 parti civili, per gli imputati è economicamente gravoso pagare un così elevato numero di soggetti e che, se venissero assolti, sarebbe di fatto quasi impossibile riuscire a ottenere la restituzione delle somme²¹.

All'udienza del 13 settembre 2024 il Presidente riservava la decisione ed, infine, dava lettura del seguente dispositivo di sentenza: "In nome del popolo italiano. Visti gli articoli 11, 12 e 14 c.p.p. annulla la sentenza della Corte di Assise di Taranto in data 31.5.2021 appellata da (omissis) e ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Potenza".

²¹ I difensori CAIAZZA, ANNICCHIARICO e PERRONE trattavano, poi, la questione dell'incompetenza ex art. 11 c.p.p. della Corte di assise di Taranto, evidenziando come: 2 magistrati esercenti le funzioni di Giudice di Pace a Taranto (l'uno, Dr. GIACOVELLI, al momento del fatto-reato; l'altro, Dr. RUSSO, anche al momento del processo) si siano costituiti parte civile nel processo, salvo poi revocare la predetta costituzione; un magistrato (Dr. CASSETTA) facente parte della sezione agraria del Tribunale di Taranto all'epoca dei fatti-reato è costituito parte civile nel processo; diversi magistrati, fra cui anche la Presidente della Corte di Assise, Dr.ssa D'ERRICO, abbiano residenza nei quartieri Borgo e Tamburi, asseritamente esposti alle emissioni contestate.

All'udienza del 24 maggio 2024 gli Avv.ti ANNICCHIARICO e PERRONE per la difesa RIVA illustravano alla Corte la questione di nullità della seconda udienza preliminare (GUP Dr.ssa De Simone) e di ogni atto conseguente; ciò in considerazione del fatto che, benché dichiarata la nullità della prima per l'omessa assistenza difensiva di un imputato, durante l'udienza successiva alla declaratoria di nullità sarebbero state precluse tutte le attività preliminari alla rinnovazione della discussione.

L'Avv. Urso illustrava, invece, la questione di nullità ex art. 512 c.p.p. per l'acquisizione, all'udienza del 13.1.2021, della relazione tecnica del ctp Pompa in luogo dell'esame di quest'ultimo (ritenuto dalla Corte di Assise impedito dalle condizioni di salute del consulente).

All'udienza del 7 giugno 2024 gli Avv. Centonze e Beduschi trattavano la questione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 11 c.p.p.; gli Avv.ti Baccaredda e Caccialanza proponevano altresì richieste di rinnovazione dibattimentale; l'Avv. Annicchiario trattava della nullità della sentenza correlata all'esclusione del responsabile civile Riva Forni Elettrici S.p.A. ai sensi dell'art. 86 comma 2 c.p.p.; l'Avv. Voza trattava della nullità della sentenza correlata alle garanzie difensive ex artt. 220 – 223 disp. att. c.p.p. ed ai legittimi impedimenti; l'Avv. Lanucara trattava della nullità decreto che disponeva il giudizio a firma del gup Dr.ssa DE SIMONE; l'Avv. Urso della mancata acquisizione ex art. 507 c.p.p. del fascicolo inerente il proc. 9395/2005 RG nr – Procura di Taranto a seguito della deposizione dell'isp. Severini; richieste di rinnovazione dibattimentale venivano infine avanzate anche dall'Avv. Lisco.

All'udienza del 14 giugno 2024 gli Avv.ti Loreto e Paliero trattavano la questione di inammissibilità delle costituzioni di parte civile nei confronti degli Enti citati ex D. Lgs. 231/2001. Nell'interesse della Partecipazioni Industriali veniva altresì discussa la questione preliminare di esclusione del responsabile civile ai sensi dell'art. 86, comma 2, ed 83, comma 1, c.p.p., nonché di inutilizzabilità delle prove assunte nelle forme dell'incidente probatorio per difetto di contraddittorio ed inammissibilità delle costituzioni di parte civile anche ai sensi dell'art. 52 L.F. Altri difensori sostenevano, infine, le richieste di rinnovazione probatoria.

All'udienza del 21 giugno 2024 il P.M. replicava alle eccezioni difensive, chiedendone l'integrale rigetto. L'unica eccezione che la Procura Generale mostrava di condividere era quella riguardante la possibilità di costituirsi parte civile delle diverse persone offese nell'ambito del procedimento pendente nei confronti di enti e società (sulla responsabilità penale e/o amministrativa degli enti) ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Al termine della requisitoria della Procura Generale prendeva la parola il difensore del Codacons, che presentava alla Corte di Assise di Appello un'istanza per ottenere il raddoppio della provvisoria riconosciuta alle vittime dell'ex Ilva rappresentate dall'associazione, oltre alla revoca dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della esecutività delle provvisorie.

All'udienza del 28 giugno 2024 le parti civili chiedevano il rigetto di tutte le eccezioni difensive. Nell'interesse del Codacons, in particolare, si chiedeva "l'immediato sequestro dell'impianto ex Ilva, allo scopo di bloccare le emissioni cancerogene dell'acciaieria". La richiesta era fondata sulla recente decisione della Corte di Giustizia Ue (Grande Sezione, 25 giugno 2024, nella causa C-626/22), secondo cui, in presenza di pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute umana, l'esercizio dell'acciaieria di Taranto dovrà essere sospeso. Al termine dell'udienza la Corte trasmetteva la richiesta di sequestro all'ufficio del Procuratore della Repubblica per le valutazioni di competenza.

In data 23 settembre 2024 la Corte di Assise di Appello di Taranto depositava le motivazioni della sentenza del 13 settembre 2024 n. 6.²²

Ad ottobre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Potenza, Dr.ssa Ida Iura, emetteva un nuovo decreto di sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva, su richiesta della procura lucana.

In data 25.10.2024, avverso la predetta sentenza, proponevano ricorso per cassazione le associazioni CODACONS e Associazione Art. 32-97 AIDMA, già costituite parti civili nel giudizio. Con l'atto di gravame si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, "all'occorrenza previa valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (con riferimento agli artt. 568 ed 11 c.p.p.) e conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale".

Il 17 dicembre 2024, il ricorso veniva discusso e deciso con sentenza con cui la Cassazione "dichiara(va) inammissibili i ricorsi e condanna(va) le associazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende".

La motivazione della sentenza n. 2970/2025 del 17.12.2024 veniva depositata in data 27 gennaio 2025 dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione I.

GUP/ TRIBUNALE DI POTENZA – R.G. 2802/2024 **Procedimento penale "Ambiente Svenduto"**

In data 14 febbraio 2025 veniva notificata la richiesta di rinvio a giudizio rinnovata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ed il relativo avviso di udienza preliminare per la data del 21 marzo p.v. Alla società vengono contestati "gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 ter, c. 2, 25 e 25 undecies c. 2, lett. a), b), c), e), h) del D.Lvo n. 231/01 e s.m.i. con riferimento ai reati di cui ai capi A), L), [limitatamente ai reati di cui agli artt. 137, 256, 257, 259 e 279 del D.L.vo n.152/2006], Q) e P) perché, con le condotte meglio specificate nei suddetti capi di imputazione, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualità di Legali Rappresentanti, Gestori e Datori di Lavoro (unitamente ai Dirigenti, Capi Area e Responsabili dell'esercizio dello Stabilimento di Taranto) di ILVA S.p.A. e RIVA FIRE S.p.A. (dalla quale in data 19.12.2012 veniva parzialmente

²² Le motivazioni della sentenza palesano le ragioni della decisione: la regolamentazione dei casi in cui un magistrato riveste la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiato dal reato nell'ambito di un procedimento penale, costituisce un'eccezione ai criteri di determinazione della competenza (non importa se territoriale, come vorrebbe la Corte Costituzionale, o di natura funzionale come afferma la S.C. non senza contrasti) idonei a garantire il principio costituzionale della precostituzione del Giudice secondo la legge; in tale ottica la norma (art. 11 c.p.p.) presuppone, per un verso, la specifica qualità personale del soggetto processuale che assume il ruolo di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato, dovendo egli rivestire la qualifica di "magistrato" (al netto di apprezzamenti valutativi, come il numero delle sentenze emesse, i quali non fanno altro che introdurre un criterio di valutazione soggettiva estraneo ai principi in materia di determinazione della competenza), per l'altro lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali al momento del fatto, o del giudizio, e la relazione tra quest'attività e l'ufficio giudiziario precedente, o decidente, situato nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato - con l'inclusione nel novero di tali soggetti anche dei giudici onorari e degli esperti facenti parte dei Collegi compositi - svolge, o ha svolto, le sue funzioni.

La tesi che vorrebbe individuare in ciascuno dei magistrati che abitano, o che sono proprietari di immobili nelle zone circostanti lo stabilimento ILVA, per ciò solo, persone offese o danneggiate dai reati in materia di inquinamento ambientale, non è fondata. Infatti, nei reati che coinvolgono un numero indeterminato di persone, la contestazione mossa dal P.M. consente di delimitare solo l'ambito spazio-temporale nel quale è possibile individuare i potenziali danneggiati; proprio l'impossibilità di identificare specificamente coloro i quali ritengono di avere subito, in concreto, un danno "iure proprio", tuttavia, non permette di ritenere che, per il solo fatto di risiedere nel territorio interessato dall'attività inquinante, si possa essere individuati come danneggiati o persone offese. Similmente, non può essere considerato né persona offesa né danneggiato dal reato il magistrato che, attraverso l'esercizio della particolare azione popolare contemplata dall'art. 9 D. Lgs. 267/2000, non abbia fatto valere un diritto proprio al risarcimento del danno bensì un potere di supplenza dell'ente pubblico territoriale rimasto inerte. Viceversa, sia la costituzione di parte civile, ancorché successivamente revocata (senza però rinunciare alla correlata azione dinanzi al Giudice civile, men che meno al diritto sostanziale sotteso), sia l'atto di diffida al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dai reati per cui è processo, costituiscono validi presupposti per l'operatività della competenza derogatoria prevista dall'art. 11 c.p.p.

scissa RIVA FORNI ELETTRICI S.p.a.), la quale esercitava, in accordo con la prima, un'attività di controllo su ILVA S.p.A. attraverso le seguenti condotte: utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza stipulati fra controllante RIVA FIRE S.p.A. e controllata ILVA S.p.A. in tutto il periodo oggetto di contestazione attraverso i quali RIVA FIRE S.p.A. disponeva di una tesoreria centralizzata infragruppo dove, al termine di ogni giornata lavorativa, i saldi (attivi e passivi) dei conti correnti intestati ad ILVA S.p.A. venivano automaticamente trasferiti a RIVA FIRE S.p.A., con la liquidità corrispondente che veniva quotidianamente nella disponibilità della controllante RIVA FIRE S.p.A. e con la parallela ed equipollente registrazione di rapporti di credito/debito sulla scheda contabile del conto infragruppo intestato sempre alla controllante RIVA FIRE S.p.A.; utilizzo dei contratti di assistenza tecnica e di servizi stipulati fra controllante e controllata in tutto il periodo oggetto di contestazione attraverso i quali ILVA S.p.A. corrispondeva a RIVA FIRE S.p.A. importi variabili annualmente secondo una misura forfettaria pari all'1,3% del fatturato consolidato ad ILVA S.p.A. a fronte dell'apparente ricezione di prestazioni di assistenza e consulenza strategica e direzionale in materia di gestione finanziaria esercitata dal personale fiduciario di RIVA FIRE S.p.A. all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto; impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento che rispondeva direttamente alle direttive della controllante RIVA FIRE S.p.A. con il compito precipuo di massimizzare la produzione al fine dell'ottenimento del massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento. Quindi nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali nonché fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopraindicati, non provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di Taranto necessitava. In Taranto, dal 08.08.2009 sino al 06.09.2013 per il reato sub A) (capo QQ della richiesta di rinvio a giudizio dell'11.12.2024).

All'udienza del 21.3.2025 dinanzi al GUP/Potenza, Dr. Francesco Valente, i difensori presenti per le parti civili già costituite nei precedenti gradi di giudizio sostenevano l'immanenza delle relative costituzioni; gradatamente, venivano comunque depositati nuovi atti di costituzione ed il Gup rinviava all'udienza del 4.4 affinché i difensori degli imputati potessero interloquire.

Con atto dell'1.4.2025 la Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. rinnovava la costituzione ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 8/6/2001 n. 231, contestualmente dichiarando l'opposizione ad ogni atto di costituzione di parte civile proposto nei confronti della stessa e chiedendo che ne venisse dichiarata l'inammissibilità per i seguenti motivi: 1. Inammissibilità delle costituzioni di parte civile nei confronti degli Enti citati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001; 2. Inammissibilità delle azioni di condanna al risarcimento del danno nei confronti di società sottoposta a procedura concorsuale; Inammissibilità delle costituzioni di parte civile in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter, c. 2, del D. L.vo n. 231/01 con riferimento al reato di cui al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio (associazione a delinquere), anche per difetto dei requisiti richiesti, in seguito alla cd. riforma Cartabia (D. L.vo. 150/2022) da Cass. Pen., Sez. Un., 21 settembre 2023 n. 38481.

All'udienza del 4.4.2025, previo deposito di altri atti costitutivi di parte civile con la relativa documentazione allegata, il GUP riservava la decisione sulle predette questioni e le richieste di citazione dei responsabili civili.

Con ordinanza del 13 maggio 2025 (gravata da ricorsi per cassazione notificati il 3.6.2025 e per i quali la difesa si è adeguata alla direttiva societaria del 19.6.2025 di non spiegare alcuna attività difensiva) il GUP - ex pluribus - dichiarava inammissibili, per l'effetto escludendo dal processo, tutte le costituzioni di parte civile proposte nei confronti delle Società facenti parte del gruppo e citate per la responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; escludeva inoltre che il principio di "immanenza" potesse applicarsi alle costituzioni parte civile proposte nei gradi di giudizio in precedenza celebratisi dinanzi a giudice incompetente.

Giusto il decreto di citazione del 12.4.2025, sì come modificato e parzialmente revocato con ordinanza del 13.5.2025 e notificato a cura delle parti istanti Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica, Ministero della Salute e Associazione Contramianto e altri rischi Onlus, la Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. si costituiva nel processo anche come responsabile civile con atto del 16.5.2025 per sentir disporre l'esclusione ovvero, gradatamente, dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, l'infondatezza delle pretese risarcitorie formulate dalle parti civili istanti per i seguenti motivi: 1. Richiesta di estromissione dal processo quale responsabile civile ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p.; 2. Richiesta di estromissione dal processo quale responsabile civile ai sensi dell'art. 83, comma 1, c.p.p.; 3. Inammissibilità delle azioni di condanna al risarcimento del danno per difetto dei requisiti richiesti, in seguito alla cd. riforma Cartabia (D. L.vo. 150/2022), da Cass. Pen., Sez. Un., 21 settembre 2023 n. 38481. Nullità della citazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 83, comma 5, c.p.p.; 4. Inammissibilità delle azioni di condanna al risarcimento del danno nei confronti di società sottoposta a procedura concorsuale; 5. Inammissibilità/infondatezza delle azioni di condanna al risarcimento del danno per difetto dei requisiti di cui all'art. 2049 cod. civ.

Analoghe richieste venivano formalizzate, anche sulla base di produzione documentale, dalle difese degli altri enti citati come responsabili civili.

All'udienza del 23.5.2025 le parti civili diverse da quelle istanti dichiaravano di estendere la domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili. Sull'opposizione dei difensori, il G.U.P. con ordinanza letta in udienza ammetteva l'estensione esclusivamente in favore di quelle parti civili che avevano indirizzato la costituzione ab initio anche nei confronti delle società citate. Discusse, inoltre, le questioni relative alle richieste di esclusione dei responsabili civili, riservava la decisione e rinviava per il prosieguo all'udienza del 13.6.2025.

Con ordinanza del 9 giugno 2025 il GUP, in accoglimento della richiesta difensiva, disponeva l'esclusione dal processo delle tre società del gruppo citate come responsabili civili e della Regione, applicando l'art. 86, comma 2, c.p.p. (norma che prevede che il responsabile civile debba essere, a propria domanda, estromesso dal giudizio qualora prima della sua citazione siano stati raccolti elementi di prova pregiudizievoli alla sua difesa) ed escludendo che la partecipazione all'incidente probatorio del legale rappresentante della persona giuridica possa "sanare" il gap di contraddittorio con quest'ultima.

All'udienza del 13.6.2025 le difese degli imputati ANDELM I e DE FELICE illustravano eccezione di nullità per indeterminatezza del capo d'imputazione nella parte in cui non specificava le qualità soggettive rivestite dai rispettivi assistiti ed il relativo periodo. Il P.M. precisava sul punto il capo d'imputazione nei confronti degli imputati CAPOGROSSO, ADELMI, CAVALLO, DI MAGGIO, DE FELICE e DALO'. Il GUP disponeva la notifica del verbale ai predetti imputati e il rinvio dell'udienza per la discussione del P.M. (e, compatibilmente con gli orari, delle parti civili) al 15.7.

All'udienza del 15.7 discuteva il P.M., insistendo per il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati, eccezion fatta per il FERRANTE, per il quale chiedeva non luogo a procedere sul presupposto del previo passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Assise di Taranto. Tutti i procuratori delle parti civili si associavano.

Alle udienze del 9 (previo interrogatorio dell'Ing. RAFFAELLI, per il quale il P.M. richiedeva sentenza di non luogo a procedere), 19, 26 e 30.9 discutevano i difensori VOZZA, URSO e PERRONE nell'interesse degli imputati CAPOGROSSO, PASTORINO e RIVA Fabio, tutti richiedendo sentenza di non luogo a procedere.

All'esito dell'udienza in camera in consiglio del 26.9.2025 la Suprema Corte di Cassazione, I sez. penale, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili escluse avverso l'ordinanza del G.U.P. del 13.5.2025 e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

L'udienza preliminare dinanzi al G.U.P. di Potenza proseguiva nelle date 3.10, 7.10, 14.10, 17.10, 20.10, 24.10, 28.10, 4.11, 11.11, 14.11, 18.11, 21.11, 24.11, 12.12 e 19.12.2025 con la discussione delle difese. Con ordinanza del 24.10.2025, in particolare, il giudice disponeva l'acquisizione di fascicolo relativo a procedimento penale contro i vertici della Marina Militare presso la Procura di Taranto a cura del Pm ai sensi dell'art. 421 bis cpp.

Le conclusioni nell'interesse della Società venivano, invece, discusse all'udienza del 28.10.2025 ed ulteriormente precisate attraverso il deposito di memoria difensiva con cui si chiedeva: - nel merito, di dichiarare non luogo a procedere nei confronti della Partecipazioni Industriali S.p.A. in

A.S perché l'illecito ascrittogli non sussiste o per non averlo commesso o con altra formula ritenuta di giustizia; - in rito, dichiarare non doversi procedere, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 231/2001, 1) per la previa prescrizione del reato-presupposto ovvero 2) in subordine perché l'illecito amministrativo contestato è prescritto.

Contenziosi fiscali

A far data dal 31 dicembre 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Innse Cilindri S.r.l. in A.S.

Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Innse Cilindri non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025) non vi sono state riunioni del Comitato di Sorveglianza riguardanti Innse Cilindri S.r.l. in A.S.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo di INNSE

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Non sono pendenti giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive né ricorsi in Cassazione ex art. 99 della Legge Fallimentare.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società

2. Aggiornamenti sul Programma

A far data dal 31 dicembre 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte II – Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa di INNSE

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato in analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2. Gestione del personale

La forza lavoro occupata in INNSE CILINDRI alla data del 31 dicembre 2025 è di 0 dipendenti. A seguito del perfezionamento della vendita, il personale è transitato verso la società acquirente o ha lasciato l'azienda in adesione ad una campagna di licenziamenti non oppositivi (ex L.223) i cui costi sono stati posti a carico della società acquirente.

3. Accadimenti legali/giudiziari

TAR LOMBARDIA

Ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del diniego per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018-2019-2020-2021.

In data 10 giugno 2025 Innse S.r.l. in a.s. notificava alla CSEA, ad ARERA, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorso, previa suspensiva, avverso il provvedimento CSEA “di diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021”.

Unitamente a tale provvedimento venivano impugnati il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 adottato da CSEA in data 27.03.2025; il “parere tecnico” prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E; gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica nn. 81, 75 e 64 rispettivamente per gli anni di competenza 2018, 2019, 2020 e 2021 pubblicati sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione “Esclusioni” veniva inserita la ricorrente; gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica nn. 82, 76, 65 e 53 pubblicati sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) in data 18.05.2025 nella parte in cui non includevano la ricorrente; la Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonché il relativo “Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea”; la Deliberazione di ARERA n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto “Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017” ed il relativo “Allegato A” nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017.

In data 13 giugno 2025 tale ricorso veniva depositato innanzi al TAR Lombardia ed iscritto con numero di r.g. 2130/2025.

In data 17 giugno 2025 si costituivano l'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy con la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Milano.

Con avviso del 18 giugno 2025 veniva fissata la camera di consiglio per la discussione della istanza cautelare al 25 giugno 2025.

In data 21 giugno 2025 CSEA, anch'essa rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato di Milano, depositava una memoria corredata da documenti in vista di tale camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, INNSE Cilindri S.r.l. in a.s., anche su sollecitazione del Presidente, rinunciava alla istanza cautelare chiedendo una celere fissazione della udienza di merito che, infatti, veniva individuata alla data del 25 febbraio 2026.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Sanac S.p.A. in A.S.

Parte I – Attività durante l'amministrazione straordinaria

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Sanac non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Per l'attività del Comitato di Sorveglianza per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025 si rimanda alla Parte I paragrafo 1.2 "Riunioni del Comitato di Sorveglianza".

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo di Sanac

Nel periodo oggetto di relazione non si sono tenute udienze di verifica dello stato passivo.

Per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (domande di insinuazione tempestive, tardive ed eventuali ultra-tardive), si rinvia a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Non sono pendenti giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi relativi alle domande di insinuazione tempestive e tardive né ricorsi in Cassazione ex art. 99 della Legge Fallimentare.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma (unitario per le società del Gruppo Ilva) predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, si richiama quanto riportato in analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 che qui si intendono qui integralmente richiamate.

2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo a Sanac

In merito alla cessione dei complessi aziendali di Sanac, si richiama quanto riportato in analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 che qui si intendono qui integralmente richiamate, ricordando che il bando prevede la scadenza del 9 gennaio 2026 per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Parte II - Attività corrente

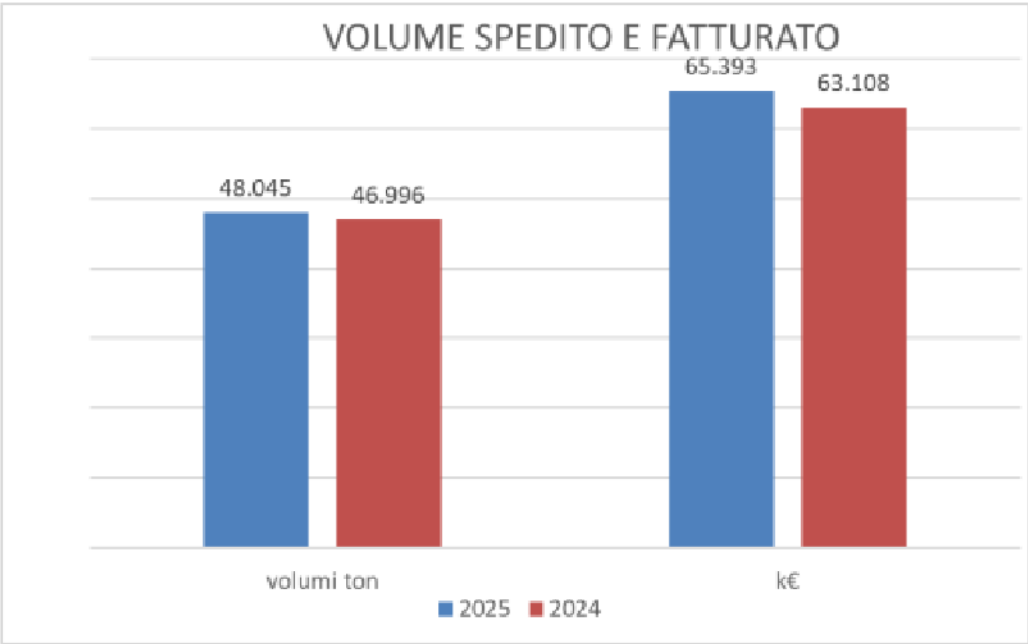
1. Prosecuzione dell’attività d’impresa di Sanac

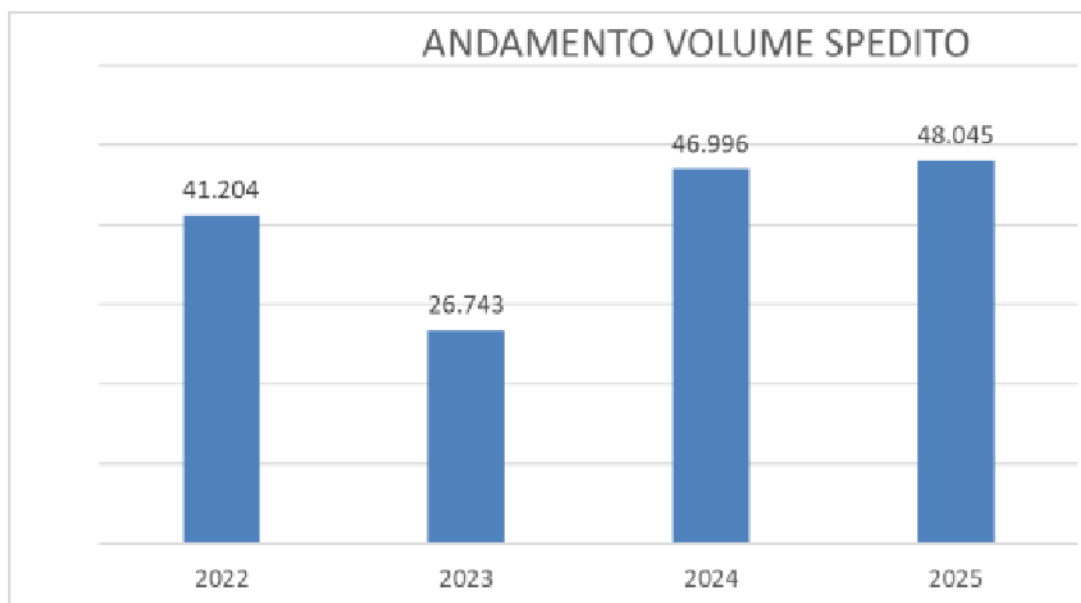
I ricavi delle vendite e prestazioni al 31 Dicembre 2025 sono pari a K€ 65.607 e comprendono principalmente vendite di refrattari per k€ 65.393.
La differenza tra i ricavi delle vendite e prestazioni e i ricavi di vendite refrattari è correlato a rettifiche di ricavi (k€ -72) e altri ricavi minori (k€ 285).
I prodotti venduti sono risultati complessivamente pari a circa 48 mila tonnellate rispetto a circa 47 mila tonnellate al 31 dicembre 2024, con un incremento complessivo di circa il 2,23%.
La suddivisione per tipologia dei prodotti refrattari venduti è riportata nella tabella seguente.

Spedizioni e fatturato al 31 dicembre 2025

ton	Allumin.	Basico	Prefab.	Non formali	Cassetti	Totale	Ricavi [k€]	Prezzo Unitario [€/t]
31.12.2024	9.430	17.470	4.225	15.435	436	46.996	63.108	1.345
31.12.2025	9.580	18.421	20.324	14.348	452	59.344	65.290	1.361

La produzione complessiva al 31 Dicembre 2025 pari a Ton 49.838 in aumento con quanto prodotto nel corrispondente periodo del 2024, che era risultato pari a 45.868 tonnellate.





Le giacenze delle materie prime al 31 Dicembre 2025 sono diminuite rispetto al 31 dicembre 2024 per un valore di circa 2.225 K€.

Le giacenze di prodotti finiti sono aumentate di circa 2.394 K€

La gestione finanziaria ha beneficiato di iniziative volte a ottimizzare il livello di capitale circolante in particolare attraverso la rimodulazione dei tempi di pagamento e agli incassi dei crediti vantati nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa in as.

Andamento Giacenze

	al 31.12.2024		al 31.12.2025		Δ	
	[ton]	[k€]	[ton]	[k€]	[ton]	[k€]
Prodotti finiti	7.410	11.739	10.151	14.133	2.741	2.394
Semilavorati	574	437	401	413	-173	-24
Materie prime	15.772	9.693	12.193	7.468	-3.579	-2.225
Ricambi	0	4.989	0	5.121	0	132
Mat. vari di consumo	0	3.657	0	3.564	0	-93

Il valore delle rimanenze dei prodotti finiti al 31 Dicembre 2025, è espresso al lordo del fondo svalutazione specifico pari a K€ 175.

Il valore delle rimanenze dei ricambi al 31 Dicembre 2025, è espresso al lordo del fondo svalutazione specifico pari a K€ 2.052.

2. Aggiornamento sull'andamento finanziario.

2.1 Flussi di Cassa al 31 dicembre 2025 di Sanac

OMISSIS

OMISSIS

3. Gestione del personale

3.1 Occupazione

La forza lavoro occupata in SANAC al 31 dicembre 2025 è di 243 dipendenti (con una diminuzione di 3 unità rispetto al trimestre precedente quando erano 246).

Per SANAC: a seguito dell'accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 3 ottobre 2019, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dapprima con decreto 104036/19, seguito dal decreto 107951/20 successivamente con decreto 110615 del 14 ottobre 2021, seguito dal Decreto 1506 del 22 settembre 2022, seguito dal decreto 1261 del 29 agosto 2023 successivamente con decreto 2402/2024, da ultimo con decreto 3188/2025 per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 246 dipendenti distribuiti come di seguito:

- Vado Ligure fino a 50 unità;
- Massa fino a 78 unità;
- Gattinara fino a 63 unità;
- Assemini fino a 55 unità.

L'ammontare delle ore di sospensione in CIGS nel trimestre di riferimento è stato di 5776 ore.

3.2 Dettagli forza lavoro al 31 dicembre 2025

SANAC S.P.A.	FORZA AL 31/12/2025					
	dir	qua	imp	equ	ope	tot gen
Vado Ligure	0	3	18	1	28	50
Grogastu	0	1	12	1	41	55
Massa	0	1	8	8	61	78
Gattinara	1	3	18	5	33	60
TOTALE	1	8	56	15	163	243

4. Accadimenti legali/giudiziari

TAR LOMBARDIA

Ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del diniego per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018-2019-2020-2021

In data 10 giugno 2025 Sanac S.p.A. in a.s. notificava alla CSEA, ad ARERA, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorso, previa suspensiva, avverso il provvedimento CSEA *“di diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022”*.

Unitamente a tale provvedimento venivano impugnati il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 adottato da CSEA in data 27.03.2025; il *“parere tecnico”* prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E; gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica nn. 81, 75, 64, 52, rispettivamente per gli anni di competenza 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 pubblicati sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione *“Esclusioni”* veniva inserita la ricorrente; gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica nn. 82, 76, 65, 53 e 42 pubblicato sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) in data 18.05.2025 nella parte in cui non includevano la ricorrente; la Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonché il relativo *“Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea”*; la Deliberazione di ARERA n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto *“Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017”* ed il relativo *“Allegato A”* nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017.

In data 13 giugno 2025 tale ricorso veniva depositato innanzi al TAR Lombardia ed iscritto con numero di r.g. 2131/2025.

In data 17 giugno 2025 si costituivano l'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy con la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Milano.

Con avviso del 18 giugno 2025 veniva fissata la camera di consiglio per la discussione della istanza cautelare al 25 giugno 2025.

In data 21 giugno 2025 CSEA, anch'essa rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato di Milano, depositava una memoria corredata da documenti in vista di tale camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, Sanac S.p.A., anche su sollecitazione del Presidente, rinunciava alla istanza cautelare chiedendo una celere fissazione della udienza di merito che, infatti, veniva individuata alla data del 25 febbraio 2026.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria